

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 154° - Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 marzo 2013

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 46. Sentenza 13 - 20 marzo 2013

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Appalti pubblici - Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali - Selezione dei concorrenti e criteri di aggiudicazione - Previsione che in sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta - Ricorso della Regione Veneto - Asserita irragionevolezza - Insufficiente motivazione - Inammissibilità delle questioni.

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 25, comma 1, lettera *a*), nella parte in cui introduce il comma 2 dell'art. 3-*bis*, nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
- Costituzione, art. 3.

Appalti pubblici - Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali - Selezione dei concorrenti e criteri di aggiudicazione - Previsione che in sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta - Ricorso della Regione Veneto - Asserito esercizio della competenza legislativa in materia di tutela della concorrenza ingiustificato e non proporzionato - Asserita compressione dell'autonomia regionale nell'esercizio delle funzioni amministrative - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Scelta non irragionevolmente esercitata - Riconducibilità della norma censurata alla competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, avente carattere prevalente - Non fondatezza delle questioni.

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 25, comma 1, lettera *a*), nella parte in cui introduce il comma 2 dell'art. 3-*bis*, nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *e*), e 118.

Bilancio e contabilità pubblica - Previsione che, a decorrere dal 2013, l'applicazione delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali o del bacino costituisca elemento di valutazione della "virtuosità", ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.l. n. 98 del 2011 - Relativa comunicazione annuale del Governo al Ministero dell'economia - Previsione che, in assenza di comunicazione, "si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità" - Ricorso della Regione Veneto - Asserita introduzione di controlli in violazione dell'autonomia e del principio di equiordinazione tra gli enti della Repubblica - Motivazione insufficiente e inconferente - Inammissibilità delle questioni.

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 25, comma 1, lettera *a*), nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 3-*bis*, nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
- Costituzione, artt. 5 e 114; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 9, comma 2.

Bilancio e contabilità pubblica - Previsione che, a decorrere dal 2013, l'applicazione delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali o del bacino costituisca elemento di valutazione della "virtuosità", ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.l. n. 98 del 2011 - Relativa comunicazione annuale del Governo al Ministero dell'economia - Previsione che, in assenza di comunicazione, "si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità" - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Carenza assoluta di motivazione - Inammissibilità delle questioni.

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 25, comma 1, lettera *a*), nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 3-*bis*, nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
- Costituzione, art. 119; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 1, comma 1, e 2, comma 2, lettere *z*) e *ll*).



Bilancio e contabilità pubblica - Previsione che, a decorrere dal 2013, l'applicazione delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali o del bacino costituisca elemento di valutazione della "virtuosità", ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.l. n. 98 del 2011 - Relativa comunicazione annuale del Governo al Ministero dell'economia - Previsione che, in assenza di comunicazione, "si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità" - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità - Carenza e genericità della motivazione - Questione che non ridonda sul riparto delle competenze legislative - Inammissibilità delle questioni.

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 25, comma 1, lettera *a*), nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 3-bis, nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
- Costituzione, art. 97.

Bilancio e contabilità pubblica - Previsione che, a decorrere dal 2013, l'applicazione delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali o del bacino costituisca elemento di valutazione della "virtuosità", ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.l. n. 98 del 2011 - Relativa comunicazione annuale del Governo al Ministero dell'economia - Previsione che, in assenza di comunicazione, "si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità" - Ricorso della Regione Veneto - Asserito contrasto con la disciplina comunitaria - Asserita esorbitanza dalla potestà esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Asserita violazione dell'autonomia regionale nell'esercizio delle funzioni amministrative - Insussistenza - Utilizzo della tecnica premiale, che non priva le Regioni delle loro competenze, ma le orienta in base ai principi di liberalizzazione indicati dal legislatore statale - Riconducibilità dell'intervento normativo alla competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Non fondatezza delle questioni.

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 25, comma 1, lettera *a*), nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 3-bis, nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
- Costituzione, artt. 117, commi primo e secondo, lettera *e*) e 118.

Bilancio e contabilità pubblica - Finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali - Attribuzione prioritaria agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale per la mancata riconducibilità dei predetti finanziamenti ai tipi di fondi consentiti - Asserita violazione del principio di leale collaborazione per mancato coinvolgimento delle Regioni - Insussistenza - Utilizzo della tecnica premiale, che non priva le Regioni delle loro competenze, ma le orienta in base ai principi di liberalizzazione indicati dal legislatore statale - Inapplicabilità del principio di leale collaborazione al procedimento legislativo - Non fondatezza delle questioni.

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 25, comma 1, lettera *a*), nella parte in cui introduce il comma 4 dell'art. 3-bis, nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
- Costituzione, art. 119, quinto comma.

Bilancio e contabilità pubblica - Assoggettamento delle società affidatarie *in house* al Patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale di cui all'art. 18, comma 2-bis del d.l. n. 112 del 2008 - Ricorso della Regione Veneto - Istanza di autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 predetto - Reiezione.

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 25, comma 1, lettera *a*), nella parte in cui introduce il comma 5 dell'art. 3-bis, nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e sesto.



Bilancio e contabilità pubblica - Assoggettamento delle società affidatarie *in house* al Patto di stabilità interno, secondo le modalità definite dal decreto ministeriale di cui all'art. 18, comma 2-bis del d.l. n. 112 del 2008 - Ricorso della Regione Veneto - Asserito ripristino del contenuto del comma 10 dell'art. 23-bis del medesimo decreto-legge, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 325 del 2010 - Asserito esercizio di potestà regolamentare statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Erronea interpretazione della disposizione impugnata - Decreto ministeriale privo di contenuti normativi, espressivo della competenza legislativa esclusiva in materia di "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale" - Non fondatezza della questione.

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 25, comma 1, lettera *a*), nella parte in cui introduce il comma 5 dell'art. 3-bis, nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e sesto.

Appalti pubblici - Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività - Ricorso della Regione Veneto - Istanza di sospensione dell'efficacia delle disposizioni impugnate - Richiesta assorbita dalla decisione nel merito.

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 25, comma 1, lettera *a*).
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lettera *e*), terzo e sesto, 118 e 119, quinto comma. Pag. 1

N. 47. Ordinanza 13 - 20 marzo 2013

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Magistrati - Giudici onorari - Età pensionabile - Diversa determinazione rispetto ai giudici di pace e ai giudici tributari - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.

- Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, art. 42-sexies, primo comma, lettera *a*).
- Costituzione, artt. 3 e 97. Pag. 16

N. 48. Ordinanza 13 - 20 marzo 2013

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Bolzano - Previsione che l'impresa aggiudicataria, per i lavori e le opere affidate in subappalto, non può accordare all'impresa subappaltatrice condizioni più sfavorevoli di quelle da essa stessa concordate con l'amministrazione committente - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il codice dei contratti pubblici - *Ius superveniens* che abroga la disposizione impugnata - Rinuncia al ricorso in assenza di controparte costituita - Estinzione del processo.

- Legge della Provincia di Bolzano 27 febbraio 2012, n. 5, art. 1, comma 5.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *l*); statuto della Regione Trentino Alto-Adige, art. 8, punto 17); decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 118, comma 4, primo periodo; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23. . Pag. 19



N. 49. Ordinanza 13 - 20 marzo 2013

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Amministrazione pubblica - Pagamento di contributi previdenziali - Mancanza, ritardo, evasione - Sanzioni - Trattamento esonerativo per le amministrazioni statali, locali e periferiche e per gli enti locali - Mancata estensione anche alle aziende sanitarie locali - Asserita violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento - Asserita violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.

– Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 219.

– Costituzione, artt. 3 e 97. Pag. 22

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 26. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 25 febbraio 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Beni culturali - Norme della Regione Abruzzo - Riconoscimento di Treglio, paese dell'affresco - Previsione, per il sostegno finanziario della manifestazione d'arte "Treglio affrescata", di un contributo regionale al Comune gestore - Modalità e percentuali di erogazione - Ricorso del Governo - Denunciata omessa quantificazione esatta del contributo e omessa indicazione della fonte di finanziamento - Violazione del principio di copertura finanziaria - Violazione del principio del pareggio di bilancio (a partire dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014).

– Legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2012, n. 59, art. 5, comma 3.

– Costituzione, art. 81, comma quarto e commi primo e terzo (questi ultimi a partire all'esercizio finanziario relativo all'anno 2014) Pag. 27

N. 27. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 febbraio 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Professioni - Norme della Regione Valle d'Aosta - Professione di maestro di sci - Esercizio temporaneo da parte dei professionisti provenienti, con i propri clienti, da Paesi membri dell'Unione europea (UE) diversi dall'Italia - Possibilità subordinata all'accertamento, da parte della struttura regionale competente, del possesso di una idonea formazione professionale - Ricorso del Governo - Denunciata sproporzione rispetto all'obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela dei fruitori dei servizi offerti - Ostacolo ingiustificato all'esercizio della professione - Esorbitanza dalla potestà legislativa statutariamente attribuita alla Regione Valle d'Aosta in materia di "ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini" - Violazione dei principi di tutela della concorrenza e del mercato.

– Legge della Regione Valle d'Aosta 11 dicembre 2012, n. 34, art. 7 [comma 2], sostitutivo dell'art. 7-bis, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44.

– Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), art. 2, primo comma, lett. u). Pag. 30

N. 28. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 febbraio 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Imposte e tasse - Norme della Regione Toscana - Previsione che a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, l'aliquota dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 68/2011, è incrementata per scaglioni di reddito: a) di 0,20 punti percentuali per redditi fino a euro 15.000; b) di 0,20 punti percentuali per redditi oltre euro 15.000 e fino a euro 28.000; c) di 0,45 punti percentuali per redditi oltre 28.000 euro e fino ad euro 55.000; d) di 0,50 punti percentuali per redditi oltre 55.000 euro fino a euro 75.000; e) di 0,50 punti percentuali per redditi oltre 75.000 euro - Ricorso del Governo - Denunciata introduzione di maggiorazioni di aliquote di imposta in contrasto con il principio di progressività - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e di coordinamento della finanza pubblica e sistema tributario per il mancato rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa statale.

– Legge della Regione Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, art. 4.

– Costituzione, artt. 3, 53, 97, 117, comma terzo, e 119.



Imposte e tasse - Norme della Regione Toscana - Previsione che a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, le detrazioni previste dall'art. 12, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917/1986 sono maggiorate di un importo massimo pari a euro 50 per figlio; che le detrazioni stesse sono ulteriormente aumentate di un importo pari a 170 euro per ogni figlio portatore di handicap, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992; che per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione stessa è ulteriormente aumentata per un importo massimo di euro 100 per ogni figlio a partire dal primo; che ai fini della detrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 12, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 917/1986 - Ricorso del Governo - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e di coordinamento della finanza pubblica e sistema tributario per il mancato rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa statale.

— Legge della Regione Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, art. 5.

— Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo.....

Pag. 31

- N. 29. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 febbraio 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Porti e aeroporti - Norme della Regione Abruzzo - Rifinanziamento della legge regionale n. 57 del 2001 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo) - Previsione di un intervento di 5,5 milioni di euro a favore della Società Abruzzese Gestione Aeroporto S.p.a (SAGA) per il finanziamento dell'attività di internazionalizzazione dell'aeroporto di Pescara, attraverso progetti di promozione dello scalo - Ricorso del Governo - Denunciata mancata previa sottoposizione del finanziamento all'autorizzazione della Commissione europea - Lamentata configurazione dell'intervento come aiuto di Stato non autorizzato - Mancato rispetto dei principi comunitari che regolano il mercato interno - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

— Legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69, artt. 1 e 2.

— Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e); Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt. 107 e 108.....

Pag. 33

- N. 30. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 2013 (della Provincia autonoma di Bolzano).

Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno per gli anni 2013, 2014 e 2015 - Incremento del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome in misura di 500 milioni di euro annui, da realizzare mediante accantonamenti annuali, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata modificazione unilaterale del sistema di relazioni finanziarie delineato nell'Accordo di Milano siglato nel 2009 dal Governo, dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome - Contrasto con le disposizioni statutarie e di attuazione riguardanti il concorso finanziario di tali enti e la devoluzione del gettito tributario percepito in territorio provinciale - Inosservanza delle procedure d'intesa previste per la revisione e le modifiche dello Statuto speciale - Lesione della peculiare autonomia finanziaria provinciale - Violazione dei principi di leale collaborazione, di ragionevolezza e di delimitazione temporale - Mancata determinazione di limiti certi alla durata dell'obbligo.

— Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 118, modificativo dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135.

— Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 103, 104, 107, Titolo VI, in particolare, artt. 75, 79 e 83; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2, in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268.



Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e correlato finanziamento - Riduzione di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1000 milioni di euro dall'anno 2014, rispetto al livello rideterminato dall'art. 15, comma 22, del decreto-legge n. 95 del 2012 - Previsione che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome è effettuato mediante accantonamenti annuali, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata interferenza con la destinazione dei tributi erariali statutariamente spettanti alla ricorrente - Violazione delle competenze in materia sanitaria attribuite alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome - Lesione dell'autonomia finanziaria provinciale - Violazione dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 132.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 4, n. 7, 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 104, 107, Titolo VI, in particolare, artt. 75, 79 e 83; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; Costituzione, art. 117, comma terzo, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Assistenza sanitaria all'estero e assistenza transfrontaliera - Previsione che le Regioni devono farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale e che alla regolazione finanziaria si provvede attraverso l'imputazione, tramite le Regioni e le Province autonome, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e dei cittadini di Stati stranieri in Italia, da regolare in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilità sanitaria internazionale - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione delle speciali prerogative della ricorrente - Violazione dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 82 e 83.
- [Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 103, 104, 107, Titolo VI, in particolare, artt. 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare, artt. 9, 10, 10-bis, 17, 18 e 19; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare, artt. 2 e 4; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare, art. 8; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; Costituzione, artt. 117, 118, 119 e 120, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108].

Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Operazioni immobiliari - Possibilità, dal 1° gennaio 2014, per gli enti territoriali e per quelli del Servizio sanitario nazionale, di effettuare acquisti immobiliari solo se ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità e se la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio - Divieto, salvo eccezioni, per le pubbliche amministrazioni inserire nel conto economico consolidato, di acquistare nel 2013 immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Impugnazione proposta per l'ipotesi che le disposizioni censurate siano immediatamente applicabili alle Province autonome ed agli enti locali dei rispettivi territori - Denunciata imposizione di norme di dettaglio immediatamente precettive



in materie di competenza delle Province autonome - Violazione della loro autonomia finanziaria - Contrasto con le norme statutarie e di attuazione che prescrivono l'adeguamento della legislazione provinciale alle disposizioni statali di principio.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 138, integrativo dell'art. 12 [cui aggiunge i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies] del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 16, Titolo VI, in particolare, artt. 79, 80, 81 e 83; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; Costituzione, art. 117, comma terzo.

Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Divieto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. di effettuare negli anni 2013 e 2014 spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi; di acquistare autovetture o stipulare contratti di *leasing* fino al 31 dicembre 2014; di conferire incarichi di consulenza in materia informatica, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati - Obbligo di versare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dal contenimento di spesa - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Impugnazione proposta per l'ipotesi che le previsioni censurate siano immediatamente applicabili alle Province autonome ed agli enti locali dei rispettivi territori - Denunciata imposizione di norme di dettaglio immediatamente precettive in materie di competenza provinciale - Violazione dell'autonomia finanziaria della ricorrente - Imposizione ai bilanci comunali e provinciali di un ulteriore contributo, non compatibile con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dallo Statuto speciale.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 141, 142, 143 e 146.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), art. 79 (nonché artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 16, Titolo VI, in particolare, artt. 80, 81 e 83; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; Costituzione, art. 117, comma terzo).

Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Gettito dell'imposta municipale propria (IMU) - Conferma per gli anni 2013 e 2014 dell'obbligo delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di assicurare il recupero al bilancio statale del maggior gettito stimato dei Comuni ricadenti nel proprio territorio, mediante accantonamento di pari importo a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione della disciplina finanziaria della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome posta dal Titolo VI dello Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione - Violazione dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 380, in particolare, lett. b), f), h) e i).
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1), 9, 16, 104, Titolo VI, in particolare, artt. 75, 79, 80, 81 e 82; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Somme a debito dovute a qualsiasi titolo dagli enti locali al Ministero dell'interno - Previsione che siano recuperate sulle assegnazioni finanziarie dovute dal Ministero stesso, e in caso di incapienza, sulle somme spettanti ai Comuni a titolo di imposta municipale propria (IMU) e su quelle spettanti alle Province a titolo di imposta sulle assicurazioni r.c.a. - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata incompatibilità con le particolari prerogative riconosciute alla ricorrente dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 128 e 129.
- D.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4, comma 3.



Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Concorso agli obiettivi di finanza pubblica della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome - Previsione, con disposizioni qualificate come principi fondamentali di coordinamento finanziario, che i predetti enti concordino con il Ministero dell'economia e finanze il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato in via unilaterale aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 con importi e contributi specificamente indicati e con ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali; che tali contributi siano applicati anche in caso di mancato accordo; che gli enti locali situati sul territorio delle Province autonome siano assoggettati anch'essi all'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, e in caso di mancato accordo, alle disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciato contrasto con la disciplina statutaria, che non consente determinazioni unilaterali in ordine al concorso finanziario provinciale - Irragionevolezza della normativa statale per contraddittorietà intrinseca - Vanificazione del regime dell'intesa "forte" previsto dallo Statuto speciale - Violazione della competenza esclusiva delle Province autonome a definire il patto di stabilità interno con gli enti locali del proprio territorio - Violazione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 448, 455, 456 e 457.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, n. 1, 104 e 107, Titolo VI, in particolare, artt. 79 (comma terzo), 80, 81 e 83; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2, in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Concorso agli obiettivi di finanza pubblica della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome - Previsione che tali enti concorrono al riequilibrio finanziario anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutaria, le quali devono precisare le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciato contrasto con la disciplina statutaria del concorso provinciale agli obiettivi di finanza pubblica - Incompatibilità con specifica disposizione adottata sulla base di preventiva intesa della ricorrente con lo Stato.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 459.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), art. 79, primo comma (nonché artt. 8, n. 1, 104 e 107, Titolo VI, in particolare, artt. 79, 80, 81 e 83; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2, in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268).

Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Monitoraggio degli obiettivi del patto di stabilità interno e sanzioni per il mancato rispetto di essi - Applicabilità alle Province autonome - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciato contrasto con il nuovo Titolo VI dello Statuto speciale, che consente l'applicazione nella Provincia delle sole disposizioni sul rispetto del patto di stabilità interno previste dallo Statuto, e non di altre definite dalla legge dello Stato - Violazione di norme statutarie e di attuazione, nonché dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 79, 80, 81 e 104; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare, artt. 17 e 18; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.



Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Previsione che, dal 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Impugnazione proposta per l'ipotesi di applicabilità alla ricorrente della normativa censurata - Denunciato contrasto con la particolare disciplina finanziaria prevista per le Province autonome.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 472, modificativo dell'art. 7, comma 1, lettera a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149.
- [Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 103, 104, 107, Titolo VI, in particolare, artt. 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare, artt. 9, 10, 10-bis, 17, 18 e 19; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare, artt. 2 e 4; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare, art. 8; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; Costituzione, artt. 117, 118, 119 e 120, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108]

Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Maggior gettito tributario derivante dall'aumento d'importo del contributo unificato per le controversie davanti alla giustizia amministrativa e maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale - Riserva all'entrata del bilancio statale per l'assegnazione a specifiche destinazioni - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Impugnazione proposta per l'ipotesi di applicabilità alla ricorrente delle norme censurate - Denunciato contrasto con la particolare disciplina finanziaria prevista per le Province autonome - Contrasto con le norme statutarie e di attuazione che riservano ad esse, in tutto o in parte, le entrate di cui trattasi - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 25 (modificativo dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111), 28 e 299 (modificativo dell'art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148).
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 75 e 79; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 3, 9, 10 e 10-bis.....

Pag. 35

N. 58. Ordinanza del Consiglio di Stato del 23 gennaio 2013.

Università e istituzioni di alta cultura - Divieto di assunzione a carico delle Università non virtuose - Mancata previsione, altresì, della sospensione del termine di durata delle idoneità conseguite nei concorsi di ricercatore e professore universitario, per tutto il tempo in cui opera il divieto di assunzione - Violazione del principio di uguaglianza per irragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione per la perdita definitiva per gli idonei della possibilità di assunzione tutte le volte in cui le Università non rientrano nei parametri di legge durante il periodo di validità dell'idoneità.

- Decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n. 1, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Pag. 50



N. 59. Ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore del 24 marzo 2011.

Impiego pubblico - Dipendenti di pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazioni lavorative non superiori al cinquanta per cento di quelle a tempo pieno - Divieto di iscrizione all'albo professionale degli avvocati - Non applicabilità a coloro che risultino già iscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 339/2003 - Mancata previsione - Irragionevolezza - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi di tutela del lavoro e di libertà d'iniziativa economica privata.

— Legge 25 novembre 2003, n. 339, artt. 1 e 2.

— Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 41. Pag. 60

N. 60. Ordinanza del Tribunale di Tivoli del 21 marzo 2012.

Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale o nautico - Danno non patrimoniale provocato da lesioni di lieve entità (c.d. micropermanenti) - Criteri di liquidazione - Predeterminazione *ex lege* dell'ammontare massimo risarcibile come danno biologico (agganciato a valori tabellari inderogabili stabiliti con decreto ministeriale), possibilità di aumento non superiore a un quinto in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato, mancata previsione dell'autonoma risarcibilità del danno morale - Conseguente inutilizzabilità del criterio equitativo, commisurato alle tabelle del Tribunale di Milano, e preclusione del risarcimento integrale e personalizzato del danno - Disparità di trattamento risarcitorio rispetto ai casi di lesioni identiche prodotte da diverso elemento causativo - Violazione del diritto fondamentale dell'individuo alla tutela alla salute - Contrasto con il principio di ragionevolezza (anche rispetto alle finalità del sistema di assicurazione obbligatoria r.c.a.) - Eccesso di delega e contrarietà ai criteri guida della legge n. 229 del 2003 - Inosservanza della finalità di tutela del contraente più debole - Contrasto con diritti e garanzie sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) e dal relativo Protocollo addizionale (tutela dell'integrità psico-fisica, diritto al rispetto della vita privata e familiare, diritto al rispetto del "bene vita/integrità psico-fisica" del soggetto leso).

— Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, art. 139.

— Costituzione, artt. 2, 3, 24, 32 e 76 (in relazione all'art. 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229); (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 38); Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848], artt. 2, 3 e 8; Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, art. 1.

Pag. 64



SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 46

Sentenza 13 - 20 marzo 2013

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Appalti pubblici - Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali - Selezione dei concorrenti e criteri di aggiudicazione - Previsione che in sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta - Ricorso della Regione Veneto - Asserita irragionevolezza - Insufficiente motivazione - Inammissibilità delle questioni.

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 25, comma 1, lettera a), nella parte in cui introduce il comma 2 dell'art. 3-bis, nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
- Costituzione, art. 3.

Appalti pubblici - Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali - Selezione dei concorrenti e criteri di aggiudicazione - Previsione che in sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta - Ricorso della Regione Veneto - Asserito esercizio della competenza legislativa in materia di tutela della concorrenza ingiustificato e non proporzionato - Asserita compressione dell'autonomia regionale nell'esercizio delle funzioni amministrative - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Scelta non irragionevolmente esercitata - Riconducibilità della norma censurata alla competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, avente carattere prevalente - Non fondatezza delle questioni.

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 25, comma 1, lettera a), nella parte in cui introduce il comma 2 dell'art. 3-bis, nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e), e 118.

Bilancio e contabilità pubblica - Previsione che, a decorrere dal 2013, l'applicazione delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali o del bacino costituisca elemento di valutazione della "virtuosità", ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.l. n. 98 del 2011 - Relativa comunicazione annuale del Governo al Ministero dell'economia - Previsione che, in assenza di comunicazione, "si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità" - Ricorso della Regione Veneto - Asserita introduzione di controlli in violazione dell'autonomia e del principio di equiordinazione tra gli enti della Repubblica - Motivazione insufficiente e inconferente - Inammissibilità delle questioni.

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 25, comma 1, lettera a), nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 3-bis, nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
- Costituzione, artt. 5 e 114; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 9, comma 2.

Bilancio e contabilità pubblica - Previsione che, a decorrere dal 2013, l'applicazione delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali o del bacino costituisca elemento di valutazione della "virtuosità", ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.l. n. 98 del 2011 - Relativa comunicazione annuale del Governo al Ministero dell'economia - Previsione che, in assenza di comunicazione, "si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità" - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Carenza assoluta di motivazione - Inammissibilità delle questioni.

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 25, comma 1, lettera a), nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 3-bis, nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
- Costituzione, art. 119; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 1, comma 1, e 2, comma 2, lettere z) e ll).



Bilancio e contabilità pubblica - Previsione che, a decorrere dal 2013, l'applicazione delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali o del bacino costituisca elemento di valutazione della "virtuosità", ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.l. n. 98 del 2011 - Relativa comunicazione annuale del Governo al Ministero dell'economia - Previsione che, in assenza di comunicazione, "si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità" - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità - Carenza e genericità della motivazione - Questione che non ridonda sul riparto delle competenze legislative - Inammissibilità delle questioni.

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 25, comma 1, lettera *a*), nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 3-*bis*, nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
- Costituzione, art. 97.

Bilancio e contabilità pubblica - Previsione che, a decorrere dal 2013, l'applicazione delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali o del bacino costituisca elemento di valutazione della "virtuosità", ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.l. n. 98 del 2011 - Relativa comunicazione annuale del Governo al Ministero dell'economia - Previsione che, in assenza di comunicazione, "si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità" - Ricorso della Regione Veneto - Asserito contrasto con la disciplina comunitaria - Asserita esorbitanza dalla potestà esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Asserita violazione dell'autonomia regionale nell'esercizio delle funzioni amministrative - Insussistenza - Utilizzo della tecnica premiale, che non priva le Regioni delle loro competenze, ma le orienta in base ai principi di liberalizzazione indicati dal legislatore statale - Riconducibilità dell'intervento normativo alla competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Non fondatezza delle questioni.

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 25, comma 1, lettera *a*), nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 3-*bis*, nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
- Costituzione, artt. 117, commi primo e secondo, lettera *e*) e 118.

Bilancio e contabilità pubblica - Finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali - Attribuzione prioritaria agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale per la mancata riconducibilità dei predetti finanziamenti ai tipi di fondi consentiti - Asserita violazione del principio di leale collaborazione per mancato coinvolgimento delle Regioni - Insussistenza - Utilizzo della tecnica premiale, che non priva le Regioni delle loro competenze, ma le orienta in base ai principi di liberalizzazione indicati dal legislatore statale - Inapplicabilità del principio di leale collaborazione al procedimento legislativo - Non fondatezza delle questioni.

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 25, comma 1, lettera *a*), nella parte in cui introduce il comma 4 dell'art. 3-*bis*, nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
- Costituzione, art. 119, quinto comma.

Bilancio e contabilità pubblica - Assogettamento delle società affidatarie *in house* al Patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale di cui all'art. 18, comma 2-*bis* del d.l. n. 112 del 2008 - Ricorso della Regione Veneto - Istanza di autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 predetto - Reiezione.

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 25, comma 1, lettera *a*), nella parte in cui introduce il comma 5 dell'art. 3-*bis*, nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e sesto.



Bilancio e contabilità pubblica - Assoggettamento delle società affidatarie *in house* al Patto di stabilità interno, secondo le modalità definite dal decreto ministeriale di cui all'art. 18, comma 2-*bis* del d.l. n. 112 del 2008 - Ricorso della Regione Veneto - Asserito ripristino del contenuto del comma 10 dell'art. 23-*bis* del medesimo decreto-legge, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 325 del 2010 - Asserito esercizio di potestà regolamentare statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Erronea interpretazione della disposizione impugnata - Decreto ministeriale privo di contenuti normativi, espressivo della competenza legislativa esclusiva in materia di "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale" - Non fondatezza della questione.

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 25, comma 1, lettera *a*), nella parte in cui introduce il comma 5 dell'art. 3-*bis*, nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e sesto.

Appalti pubblici - Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività - Ricorso della Regione Veneto - Istanza di sospensione dell'efficacia delle disposizioni impugnate - Richiesta assorbita dalla decisione nel merito.

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 25, comma 1, lettera *a*).
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lettera *e*), terzo e sesto, 118 e 119, quinto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco GALLO;

Giudici : Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale l'articolo 25, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per me concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 23 maggio 2012, depositato in cancelleria il 29 maggio 2012 ed iscritto al n. 83 del registro ricorsi 2012.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

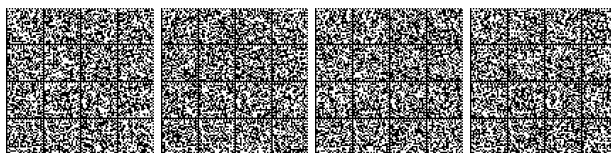
udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2013 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi gli avvocati Luigi Manzi e Daniela Palumbo per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- La Regione Veneto, con ricorso notificato il 23 maggio del 2012 e depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 29 maggio, ha impugnato, insieme ad altre disposizioni dello stesso provvedimento normativo, la cui trattazione è stata riservata a separato giudizio, l'articolo 25, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per me concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

1.1.- La disposizione impugnata inserisce nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'articolo 3-*bis*, il quale ridetermina le modalità di organizzazione e affidamento dei servizi pubblici locali, per meglio garantire l'efficienza e la concorrenzialità degli stessi.



La ricorrente Regione ritiene che i commi 2, 3, 4, e 5 del citato articolo 3-bis del decreto-legge n. 138 del 2011 siano costituzionalmente illegittimi per contrasto con gli artt. 3, 5, 97, 114, 117, commi primo, secondo, lettera e), terzo, quarto e sesto, 118 e 119, commi secondo, terzo, quarto e quinto, della Costituzione, nonché dell'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione), e del principio di leale collaborazione.

2.- La Regione Veneto, preliminarmente, sottolinea che, seppure la giurisprudenza costituzionale abbia costantemente affermato che la disciplina dei servizi pubblici locali rientra nella materia «tutela della concorrenza», di competenza statale esclusiva, pur tuttavia ritiene che primaria esigenza continui ad essere, nella materia oggetto della norma censurata, quella di dare «centralità ai destinatari del servizio, destinatari di cui è l'ente ad essere esponenziale e responsabile».

2.1.- Ciò premesso, la Regione ricorrente espone analiticamente il contenuto dei sopra ricordati commi dell'art. 3-bis, di cui lamenta l'illegittimità costituzionale e le motivazioni riguardo alle singole censure.

2.2.- Secondo la ricorrente, il comma 2 del nuovo art. 3-bis che dispone che «In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta», si porrebbe, innanzitutto, in contrasto con l'art. 3 Cost., quanto al profilo della ragionevolezza, e con l'art. 117 Cost., poiché - prevedendo l'adozione del solo strumento di tutela dell'occupazione quale elemento di valutazione dell'offerta, e, non prendendo, irragionevolmente, in considerazione «nessun ulteriore requisito dei candidati aspiranti pur utile alla buona gestione del servizio a livello locale» - concretizzerebbe un intervento ingiustificato e non proporzionato rispetto alla tutela della concorrenza.

Inoltre, tale disposizione violerebbe anche l'art. 118 Cost., in quanto essa determinerebbe «una compressione dell'autonomia regionale nell'esercizio delle funzioni amministrative [...] sotto il profilo di gestire liberamente l'affidamento e il servizio magari tenendo in conto, alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, delle specificità territoriali proprie».

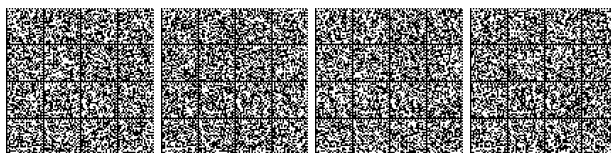
2.3.- Anche il comma 3 del nuovo art. 3-bis, aggiunto al d.l. n. 138 del 2011, presenterebbe, secondo la Regione Veneto, profili di illegittimità costituzionale.

2.3.1.- Al riguardo, la ricorrente ritiene che la norma impugnata - nel prevedere che l'applicazione di procedure di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisca elemento di valutazione della virtuosità degli stessi, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 - avrebbe introdotto una nuova forma di controllo sull'attività della Regione, in contrasto sia con il principio autonomistico di cui all'art. 5 Cost., sia con quello di equiordinazione tra enti della Repubblica, di cui all'art. 114 Cost., nonché con quanto previsto dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha abrogato le forme di controllo previste dagli artt. 125 e 130 Cost., in quanto non più coerenti con il nuovo assetto delle autonomie territoriali dopo la revisione costituzionale.

Infatti, prosegue la Regione, un tipo di controllo come quello previsto dalla normativa censurata non appare avere natura collaborativa e comporta pesanti conseguenze economico-finanziarie per la Regione, aggravando la responsabilità di questa ultima nel concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, oltre ad un aumento del contributo dell'ente medesimo alla manovra annuale. Essendo, in più, tale tipo di controllo svolto dal Ministero dell'economia e delle finanze (soggetto non imparziale), peraltro su «comunicazione» del Presidente del Consiglio dei ministri, esso verrebbe ad incidere negativamente sull'autonomia finanziaria della Regione, così come regolata dall'art. 119 Cost. e dalla legge n. 42 del 2009, che vi ha dato applicazione, nonché con gli artt. 117, commi primo, secondo, lettera e), 118 e 97 Cost.

2.3.2.- Secondo la ricorrente, la disposizione impugnata - che, di fatto, obbliga la Regione e gli enti territoriali ad utilizzare sempre la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi, e non le procedure in house, al fine di evitare le deteriori conseguenze derivanti dall'eventuale mancata inclusione della Regione fra gli enti virtuosi - sarebbe altresì in contrasto ai sensi dell'art. 117, comma primo, Cost. con la disciplina comunitaria, che non esclude affatto la possibilità dell'affidamento in house.

Sottolinea ancora la Regione che, se è indubbio che il legislatore nazionale, relativamente ai sistemi di affidamento dei servizi, gode, relativamente alla normativa comunitaria, «di un certo margine di apprezzamento», è altrettanto indubbio che, secondo quanto previsto dall'ordinamento UE, l'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica non sia l'unico possibile, potendo essere lo stesso supportato da altre forme di attribuzione della responsabilità del servizio, quali quelle in house, potendo queste ultime considerarsi più ragionevoli ed efficienti.



La disposizione impugnata violerebbe, poi, l'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost., in relazione al riparto delle competenze tra il legislatore statale e quello regionale, avendo il primo esorbitato dalla sua potestà legislativa esclusiva nell'ambito della «tutela della concorrenza», per manifesta sproporzione rispetto al fine (vengono citate le sentenze n. 270 del 2010 e n. 326 del 2008).

La normativa in esame, infatti, - a detta della ricorrente - «finisce con l'escludere nei fatti la possibilità di affidamenti in house, in seguito ad una valutazione negativa operata ex ante, mentre è ben possibile, in concreto, che questa tipologia di affidamento di servizi si dimostri in concreto più efficiente e virtuosa», tenendo, altresì, presente che il controllo operato dal Ministero sulla base della comunicazione della Presidenza del Consiglio si svolge addirittura senza alcuna forma di contraddittorio.

In tal modo, conclude la Regione Veneto, si priverebbero gli enti territoriali della possibilità di valutare le proprie esigenze e di scegliere la modalità di gestione dei servizi a loro più convenienti, violando l'autonomia regionale, prevista dall'art. 118 Cost., nell'esercizio delle funzioni amministrative. Tale parametro sarebbe leso anche in riferimento al principio di sussidiarietà, essendo il Governo il soggetto che valuta le modalità di affidamento.

Quest'ultima considerazione, sempre secondo la Regione, determinerebbe la violazione dell'art. 97 Cost., poiché la disciplina impugnata non rispetterebbe il principio di buon andamento dell'amministrazione, anche in relazione ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

2.4.- Il disfavore che il legislatore nazionale, inoltre, con la normativa in esame dimostra verso i sistemi di affidamento diversi dall'evidenza pubblica, contraddice - prosegue la ricorrente - con quanto disposto dal comma 4 dello stesso articolo 3-bis.

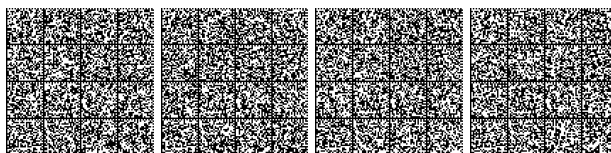
2.4.1.- Il comma 4, difatti, prevede che i gestori di servizi non selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica possano accedere a finanziamenti speciali, con la sola condizione che l'Autorità abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso. Esso, infatti, stabilisce che «Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'art. 119, comma quinto, della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa».

A parere della ricorrente, tale disposizione - prevedendo la prioritaria attribuzione agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio, selezionati attraverso la procedura ad evidenza pubblica o di cui, in ogni caso, l'Autorità di regolazione competente abbia verificato l'efficienza della gestione, nonché la qualità del servizio reso, in base, peraltro, a parametri stabiliti dall'Autorità stessa - si porrebbe, innanzitutto, in contrasto con l'art. 119, commi secondo, terzo, quarto e quinto, Cost., venendo a violare l'autonomia finanziaria regionale.

Secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, difatti - prosegue la Regione Veneto -, soltanto due tipologie di fondi possono essere considerate rispettose del dettato dell'art. 119 Cost., e precisamente: 1) un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante (art. 119, comma terzo, Cost.), che, insieme ad entrate e tributi propri e compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio (in particolare, art. 119, comma secondo, Cost.), serve a finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite a Regioni ed enti locali (art. 119, comma quarto, Cost.); 2) «risorse aggiuntive» ed «interventi speciali» in favore di determinate Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, al fine di «promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, [...] rimuovere gli squilibri economici e sociali, [...] favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, [...] provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni» (art. 119, comma quinto, Cost.).

La Regione sottolinea che, relativamente a questa seconda tipologia di interventi - tra i quali sembra rientrare la fattispecie in esame -, la giurisprudenza costituzionale ha precisato che essi «non solo debbono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale [...] delle funzioni spettanti ai Comuni o agli altri enti, e riferirsi alle finalità di perequazione e di garanzia enunciate nella norma costituzionale, o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, ma debbono essere indirizzati a determinati Comuni o categorie di Comuni (o Province, Città metropolitane, Regioni)», precisando che «l'esigenza di rispettare il riparto costituzionale delle competenze legislative fra Stato e Regioni comporta altresì che, quando tali finanziamenti riguardino ambiti di competenza delle Regioni, queste siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio» (sentenze n. 22 del 2005 e n. 16 del 2004).

I finanziamenti di cui all'impugnato comma 3 dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, conclude la ricorrente, non possono ritenersi aggiuntivi relativamente all'integrale finanziamento delle funzioni in materia di servizi pubblici, in conseguenza della sottostima del fabbisogno degli enti sul punto, né essi sono indirizzati esclusivamente agli enti territoriali (peraltro non predeterminati con sufficiente precisione).



Inoltre, sempre a parere della ricorrente, essendo tali finanziamenti rientranti nell'ambito di competenze regionali, e non essendo contemplato, dalla normativa in esame, alcun coinvolgimento delle Regioni, risulterebbe violato anche il principio di leale collaborazione.

2.5.- Infine, per la difesa regionale, anche il comma 5 dell'art. 3-*bis* - stabilendo l'assoggettamento delle società affidatarie in house al Patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, violerebbe l'art. 117, commi terzo e sesto, Cost.

2.5.1.- Rileva, al riguardo, la ricorrente Regione, che, con l'impugnato comma 5, il legislatore statale è venuto sostanzialmente a riproporre il contenuto della prima parte della lettera *a*) del comma 10 dell'art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, così come modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

L'art. 23-*bis*, ricorda la Regione Veneto, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole: «l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e», con la sentenza n. 325 del 2010, con conseguente venir meno del presupposto legislativo per potersi affermare l'assoggettabilità delle società in house al Patto di stabilità interno.

Quindi, con l'abrogazione dell'intero art. 23-*bis* a seguito dell'esito del *referendum* popolare del 2-13 giugno 2011, sarebbe rimasto privo di base normativa anche l'intero decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-*bis*, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), attuativo del medesimo articolo. In particolare, ciò si sarebbe verificato per ciò che riguarda l'art. 5, rubricato «Patto di stabilità interno».

Ma, continua la ricorrente, anteriormente alla legge n. 166 del 2009 che, come ricordato, aveva modificato l'art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008 e, altresì, prima della pubblicazione della citata sentenza n. 325 del 2010, l'art. 19, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimento anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, aveva aggiunto, all'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, il comma 2-*bis*, il quale - in sostanziale continuità con l'originale formulazione dell'art. 23-*bis* - confermava l'assoggettabilità al Patto di stabilità interna delle società in house previa definizione delle relative modalità per via ministeriale.

Pertanto, il nuovo comma 2-*bis* dell'art. 18, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale e del conseguente parziale annullamento del citato art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, si sarebbe posto in antinomia con il contenuto della pronuncia: l'una disposizione, infatti, assoggettava le società in house al patto di stabilità rinviando ad un «adottando decreto ministeriale», e l'altra disposizione annullata «assoggettava le medesime società in house al patto di stabilità con la stessa tecnica del rinvio ad uno o più adottandi regolamenti governativi».

Inoltre, il legislatore statale - nonostante l'esito referendario e la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 23-*bis*, con la dichiarata finalità di «Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al *referendum* popolare e alla normativa dell'Unione Europea», ha disposto, al comma 14 dell'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, che «Le società cosiddette "in house" affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con il concerto del Ministro per le riforme per il federalismo, in sede di attuazione dell'articolo 18, comma 2-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno», con le espresse limitazioni di cui al comma 34 che esclude dall'intera disciplina dell'art. 4 i settori del servizio idrico integrato (tranne i commi da 19 a 27), del servizio di distribuzione di gas naturale (salvo il comma 33), del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, del servizio di trasporto ferroviario regionale, della gestione delle farmacie comunali.

2.5.2.- In questo contesto normativo, secondo la Regione, va considerata la legittimità costituzionale della norma qui in esame, che, di fatto, ripristinerebbe la normativa abrogata, demandando nuovamente ad una fonte sub-legislativa la definizione delle modalità per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società in house.



La citata disposizione - conclude la Regione ricorrente - avendo già la Corte costituzionale ritenuto fondate le doglianze regionali contro la disciplina statale prevista dal comma 10, lettera *a*), prima parte, dell'art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, sarebbe costituzionalmente illegittima, violando i commi terzo e sesto dell'art. 117 Cost., sulla base del presupposto che «l'ambito di applicazione del patto di stabilità interno attiene alla materia del coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 284 e n. 237 del 2009; n. 267 del 2006), di competenza legislativa concorrente, e non a materie di competenza legislativa esclusiva statale, per le quali soltanto l'art. 117, sesto comma, Cost. attribuisce allo Stato la potestà regolamentare».

Inoltre, la disposizione impugnata violerebbe anche l'art. 117, commi terzo e sesto, Cost., in quanto, non avendo lo Stato potestà legislativa esclusiva in tale materia, esso «è privo anche della potestà regolamentare e ad essa non può far rinvio, né ipotizzando regolamenti governativi ex art. 17, secondo comma, l. n. 400/1988, né ipotizzando decreti ministeriali ex art. 18, comma 2-*bis*, d.l. n. 112/2008».

2.6.- Infine, la ricorrente - dopo aver ricordato il percorso cronologico delle varie norme statali che hanno, di fatto, previsto l'assoggettamento delle società in house al patto di stabilità interno secondo modalità da definirsi per via regolamentare (in particolare, per quanto qui rileva, l'art. 18, comma 2-*bis*, del d.l. n. 112 del 2008 e l'art. 4, comma 14, del d.l. n. 138 del 2011) - chiede alla Corte di estendere il giudizio, mediante autorimessione, a queste due ultime disposizioni ricordate, costituenti gli «antecedenti storici» di quella qui impugnata.

In particolare, si sottolinea che, relativamente all'art. 18, comma 2-*bis*, esso avrebbe già dovuto essere dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte in conseguenza dell'intervenuto annullamento dell'art. 23-*bis*, essendo le due disposizioni sostanzialmente identiche.

Quanto, poi, all'autorimessione dell'art. 4, comma 14, del d.l. n. 138 del 2011, essa sarebbe giustificata dai profili di autonomia che tale norma, pur viziata dalle stesse illegittimità sanzionate con la sentenza n. 325 del 2010, presenta rispetto all'art. 25, comma 1, lettera *a*), ora censurata.

2.7.- Alla luce di quanto esposto, la Regione ricorrente chiede, pertanto, che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale *in parte qua* dell'art. 25, comma 1, lettera *a*), del d.l. n. 1 del 2012, così come risultante dalla conversione in legge 24 marzo 2012, n. 27, per violazione degli artt. 3, 97, 117 (commi primo, secondo, terzo, quarto e sesto), 118, 119 Cost., nonché del principio di leale collaborazione, previo accoglimento dell'istanza di sospensione.

3.- Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto, per la parte che qui interessa, del ricorso promosso dalla Regione Veneto.

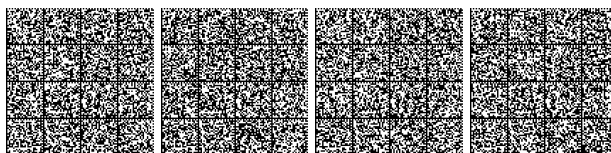
3.1.- L'Avvocatura generale ritiene che la disposizione impugnata - nel fissare nuove modalità di organizzazione e di affidamento dei servizi pubblici locali, al fine di garantirne l'efficienza e la concorrenzialità - non comprima gli ambiti di autonomia organizzativa regionale, in quanto la stessa permette comunque alle Regioni di individuare, purché «con adeguata motivazione, i bacini territoriali di tali servizi aventi un ambito diverso da quello prescritto dalla norma».

Inoltre, secondo la resistente, il comma 5 dell'impugnato art. 3-*bis* non vieterebbe in alcun modo gli affidamenti in house, ma si preoccuperebbe semplicemente di garantire che tali tipi di società rientrino nella disciplina della finanza pubblica allargata, ricomprendendoli nel patto di stabilità, conformemente «alla loro necessaria natura di mera "longa manus" dell'ente pubblico erogatore del servizio, che sola può giustificare la sottrazione dei relativi servizi al mercato».

La normativa impugnata, quindi, conclude la difesa pubblica, risulta conforme alla consolidata giurisprudenza costituzionale, che ritiene l'organizzazione e l'affidamento dei servizi pubblici locali rientranti nella materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale.

4.- In prossimità dell'udienza, la Regione Veneto ha depositato memoria in replica all'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri.

La Regione ricorrente - dopo aver rilevato che l'Avvocatura dello Stato è venuta ad argomentare in merito al contenuto del comma 1 dell'art. 3-*bis* del d.l. n. 138 del 2011 (travalicando così i limiti del *thema decidendum*, in quanto il comma non è oggetto di impugnazione) ed aver sottolineato che la resistente ha, invece, omesso di replicare alle censure mosse dalla Regione relativamente ai primi tre commi dell'art. 3-*bis*, venendo ad appuntare le sue argomentazioni in merito al solo comma 5 - rinvia integralmente a quanto già esposto nel ricorso, insistendo per l'accoglimento.



Considerato in diritto

1.- La Regione Veneto, ha promosso - nell'ambito di una più vasta impugnativa - questione di legittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), così come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale inserisce nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'articolo 3-*bis*, inerente a «Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali».

Quest'ultimo ridetermina le modalità di organizzazione e affidamento dei servizi pubblici locali, per meglio garantire l'efficienza e la concorrenzialità degli stessi.

La ricorrente Regione ritiene che i commi 2, 3, 4, 5 del citato articolo 3-*bis* del d.l. n. 138 del 2011 siano costituzionalmente illegittimi per violazione degli artt. 3, 5, 97, 114, 117, commi primo, secondo, lettera *e*), terzo, quarto e sesto, 118 e 119, commi secondo, terzo, quarto e quinto, della Costituzione, nonché dell'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione), e del principio di leale collaborazione.

2.- In particolare, il comma 2 dell'art. 3-*bis*, introdotto nel citato d.l. n. 138 del 2011 dall'art 25, comma 1, lettera *a*), del d.l. n. 1 del 2012, come risultante a seguito della legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce che: «In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta».

Secondo la ricorrente, tale disposizione violerebbe l'art. 3 Cost., quanto al profilo della ragionevolezza, l'art. 117 Cost., in quanto - prevedendo l'adozione del solo strumento di tutela dell'occupazione quale elemento di valutazione dell'offerta, e, non prendendo, irragionevolmente, in considerazione «nessun ulteriore requisito dei candidati aspiranti pur utile alla buona gestione del servizio a livello locale» - concretizzerebbe un intervento ingiustificato e non proporzionato rispetto alla tutela della concorrenza. La disposizione in esame violerebbe altresì, per la ricorrente, l'art 118 Cost., perché determinerebbe «una compressione dell'autonomia regionale nell'esercizio delle funzioni amministrative».

2.1.- La censura relativa all'art. 3 Cost., è inammissibile, in quanto non sufficientemente motivata né riguardo all'asserita lesione del principio di ragionevolezza, invocato a parametro di giudizio, né per ciò che riguarda la ridondanza sul riparto di competenze tra Stato e Regioni sancito dal Titolo V della parte II della Costituzione, così come richiesto da questa Corte (da ultimo, sentenze n. 8 del 2013, n. 311 e n. 299 del 2012).

2.2.- In riferimento alla violazione dell'art. 117 Cost., la censura non è fondata.

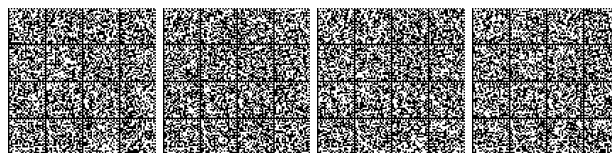
La disposizione impugnata attiene alla disciplina delle procedure ad evidenza pubblica, che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente ricondotto alla materia «tutela della concorrenza», con la conseguente titolarità da parte dello Stato della potestà legislativa esclusiva, di cui all'art. 117, comma secondo, lettera *e*), Cost. (*ex plurimis*, sentenze n. 62 e n. 32 del 2012; n. 339, n. 320, n. 187 e n. 123 del 2011; n. 325 del 2010).

In particolare, per quanto riguarda il caso di specie, questa Corte ha anche sottolineato che nell'ambito della disciplina delle procedure di gara rientra «la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione» (sentenza n. 339 del 2011).

La Regione ricorrente - pur riconoscendo l'afferenza della norma impugnata all'ambito materiale della «tutela della concorrenza» - tuttavia ritiene che il legislatore statale non avrebbe rispettato, nel caso di specie, «il bilanciamento fra le ragioni della concorrenza e quelle [...] dell'utenza attraverso il necessario vaglio di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza della disciplina impugnata», peraltro con una normativa estremamente dettagliata.

A prescindere dall'erroneo assunto interpretativo della Regione Veneto la quale ritiene che il contenuto della disposizione censurata preveda quale unico elemento di valutazione nell'affidamento dei servizi lo strumento della tutela dell'occupazione, questa Corte ha più volte affermato che l'art. 117, comma secondo, lettera *e*), Cost., attribuendo allo Stato, in via esclusiva, il compito di regolare la concorrenza, consente allo stesso, nell'ambito di tale competenza, di porre in essere una disciplina dettagliata (sentenze n. 148 del 2009, n. 411 e n. 320 del 2008). È stato anche affermato che tale normativa ha carattere prevalente (sentenza n. 325 del 2010).

Pertanto, nell'ambito di questa attribuzione, il legislatore statale, con la norma impugnata, è venuto, non irragionevolmente, a prevedere quale ulteriore elemento di valutazione dell'offerta da tenere presente nell'affidamento dei servizi mediante procedure ad evidenza pubblica anche l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione. Conseguentemente, la censura mossa dalla regione Veneto al comma 2 dell'art. 3-*bis*, del d.l. n. 138 del 2011 non è fondata.



2.3.- Alla luce delle sopra indicate considerazioni, consegue anche la non fondatezza della questione in relazione alla violazione dell'art. 118 Cost., avendo lo Stato agito nell'esercizio della sua competenza esclusiva di cui all'art. 117, comma secondo, lettera *e*), Cost.

3.- La regione Veneto ha altresì impugnato il comma 3 del citato art. 3-*bis* del d.l. n. 138 del 2011.

3.1.- La disposizione impugnata prevede che, a decorrere dal 2013, l'applicazione delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali o del bacino costituisca elemento di valutazione della "virtuosità" degli stessi enti, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.

Inoltre, lo stesso comma stabilisce che la Presidenza del Consiglio comunichi perentoriamente, a fine gennaio di ogni anno, al Ministero dell'economia gli enti che hanno attuato tale procedura e che, in assenza della comunicazione nel termine stabilito, «si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità».

Per la ricorrente, la disposizione censurata viola: *a*) gli artt. 5 e 114 Cost., poiché il legislatore nazionale avrebbe introdotto, con la normativa impugnata, una forma di controllo sull'attività legislativa regionale, in contrasto con il principio autonomistico e con quello di equiordinazione tra gli enti della Repubblica; *b*) l'art. 9, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha abrogato le forme di controllo sulle Regioni previste dagli artt. 125 e 130 Cost.; *c*) l'art. 119 Cost. e la legge 5 maggio 2009, n. 42, che vi ha dato applicazione (in particolare, gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 2, lettere *z* e *ll*), sia perché la disposizione censurata non sembra essere di natura collaborativa e comporta pesanti conseguenze economiche per la Regione, sia perché il previsto tipo di controllo è svolto dal Ministero dell'economia e delle finanze (soggetto non imparziale), su comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri, venendo così ad incidere negativamente sull'autonomia finanziaria regionale; *d*) l'art. 117, comma primo, Cost., perché, obbligando di fatto le Regioni e gli enti territoriali ad utilizzare sempre la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi, al fine di evitare le deteriori conseguenze derivanti dalla mancata inclusione della Regione fra gli enti virtuosi, sarebbe in contrasto con la disciplina comunitaria, la quale non esclude la possibilità degli affidamenti in house «qualora quest(i) si rivelino, di fatto, più ragionevoli ed efficienti»; *e*) l'art. 117, comma secondo, lettera *e*), Cost., poiché eccederebbe dalla potestà statale esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» per manifesta sproporzione rispetto al fine; *f*) l'art. 118 Cost., perché violerebbe l'autonomia regionale nell'esercizio delle funzioni amministrative, ponendosi in contrasto con il principio di sussidiarietà, dal momento che la valutazione sulle modalità di affidamento avverrebbe ad opera del livello di governo centrale; *g*) l'art. 97 Cost., quanto al buon andamento della pubblica amministrazione, perché - stante il dettato della disposizione impugnata - non verrebbero rispettati i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

3.1.1.- Le questioni prospettate in riferimento agli artt. 5 e 114 Cost., e al principio di cui all'art. 9, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001 sono inammissibili.

Ad identica conclusione questa Corte è già pervenuta nel decidere una questione di legittimità costituzionale promossa dall'odierna ricorrente nel medesimo ricorso, relativa all'art. 1, comma 4, sempre del d.l. n. 1 del 2012, che presenta stretta analogia con quella ora in esame.

Infatti con la recente sentenza n. 8 del 2013, si è ritenuto che «Dette censure sono esclusivamente volte a rivendicare la posizione equiordinata di cui godrebbero le Regioni rispetto allo Stato, che renderebbe illegittima l'introduzione di qualsiasi strumento di controllo statale sulle Regioni, senza che siano addotte specifiche argomentazioni in ordine alla asserita illegittimità costituzionale della disposizione impugnata. La motivazione, oltre che insufficiente, appare anche inconferente, in quanto la norma censurata non ripristina alcun controllo sugli atti legislativi o amministrativi delle Regioni, in contrasto con la legge costituzionale n. 3 del 2001, invocata a parametro del presente giudizio».

3.1.2.- Considerazioni analoghe valgono per quanto riguarda le censure relative all'art. 119 Cost. e all'art. 1, comma 1, e 2, comma 2, lettere *z*) e *ll*), della legge n. 42 del 2009.

Nella sopra citata sentenza, infatti, si è affermato che: «è inammissibile, per carenza assoluta di motivazione, il ricorso della Regione Veneto nella parte in cui ritiene violati l'art. 119 Cost. e gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 2, lettere *z*) e *ll*), della legge n. 42 del 2009. Sul punto, il ricorso è privo di qualunque svolgimento argomentativo, limitandosi a richiamare le suddette norme, senza mostrare in quale senso esse risultino incise dalle disposizioni impugnate e senza neppure offrire ragioni a sostegno della possibilità di far valere l'evocata legge n. 42 del 2009 come parametro nei giudizi davanti a questa Corte» (sentenza n. 8 del 2013).

Le motivazioni poste a fondamento della sopra ricordata decisione vanno ribadite anche nell'odierno caso.



3.1.3.- Infine, parimenti inammissibile deve essere ritenuta la censura relativa all'art. 97 Cost., sia per carenza e genericità delle motivazioni, sia per il già ricordato principio (più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale) che le Regioni sono legittimate a censurare le leggi dello Stato esclusivamente in base a parametri relativi al riparto delle rispettive competenze legislative. Esse possono dedurre altri parametri soltanto ove la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite. Tale circostanza non ricorre nel caso di specie, «in quanto la violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione non si risolve in una questione sul riparto delle competenze legislative» (*ex plurimis*, sentenza n. 128 del 2011).

3.2.- Le restanti questioni non sono fondate.

Innanzitutto, in relazione alla violazione degli artt. 117, comma secondo, lettera e), e 118 Cost., sembra opportuno premettere alcune considerazioni di massima, estensibili anche alle censure mosse dalla ricorrente Regione al successivo comma 4 del medesimo art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011 per violazione dell'autonomia finanziaria regionale, di cui all'art. 119 Cost.

L'intervento normativo statale, con il d.l. n. 1 del 2012, si prefigge la finalità di operare, attraverso la tutela della concorrenza (liberalizzazione), un contenimento della spesa pubblica.

Per quello che qui interessa, con la norma impugnata, il legislatore statale ritiene che tale scopo si realizzi attraverso l'affidamento dei servizi pubblici locali al meccanismo delle gare ad evidenza pubblica, individuato come quello che dovrebbe comportare un risparmio dei costi ed una migliore efficienza nella gestione.

Da qui l'opzione - in coerenza con la normativa comunitaria - di promuovere l'affidamento dei servizi pubblici locali a terzi e/o a società miste pubblico/private e di contenere il fenomeno delle società in house.

Le modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, attengono alla materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale, tenuto conto della sua diretta incidenza sul mercato e «perché strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio» (*ex plurimis*:sentenze n. 62 e n. 32 del 2012; n. 339, n. 320, n. 187 e n. 128 del 2011; n. 325 e n. 142 del 2010; n. 246 e n. 148 del 2009).

Pertanto, per pervenire a questo obiettivo, il legislatore si è trovato di fronte al problema di coordinare la competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» con le competenze concorrenti regionali. Da qui l'opzione, già sperimentata in altri contesti, di utilizzare una tecnica «premiale», dividendo gli enti pubblici territoriali in due classi, secondo un giudizio di «virtuosità» ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, «sulla base della valutazione ponderata» di parametri di virtuosità, ai fini del rispetto del Patto di stabilità (sentenza n. 8 del 2013).

Nel caso di specie, «l'applicazione di procedure di affidamento dei servizi ad evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino», previsto dalla disposizione impugnata, è stato inserito dal legislatore statale - quale ulteriore elemento di valutazione di «virtuosità» degli enti che ad esso si adeguano, al fine di consentire a questi ultimi di sottostare a vincoli finanziari meno pesanti rispetto agli altri enti - tra quelli già previsti dal citato art. 20, comma 2, del d.l. n. 98 del 2011.

Secondo questa tecnica, dunque, riguardo al tema in esame, risultano più virtuosi gli enti che si conformano alle indicazioni del legislatore statale (indicazioni fornite in virtù della competenza esclusiva in materia di concorrenza) nell'affidamento dei servizi pubblici locali tramite gare ad evidenza pubblica.

Questa tecnica ha, in generale, il pregio di non privare le Regioni e gli altri enti territoriali delle loro competenze e di limitarsi a valutare il loro esercizio ai fini dell'attribuzione del «premio», ovvero della coerenza o meno alle indicazioni del legislatore statale, che ha agito nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di concorrenza. Infatti, «grazie alla tecnica normativa prescelta i principi di liberalizzazione presuppongono che le Regioni seguivano ad esercitare le proprie competenze in materia di regolazione delle attività economiche». Ne consegue, dunque, che le Regioni «non risultano menomate nelle, né tantomeno private delle, competenze legislative e amministrative loro spettanti, ma sono orientate ad esercitarle in base ai principi indicati dal legislatore statale, che ha agito nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia della concorrenza» (sempre sentenza n. 8 del 2013).

3.2.1. - In base alla precedenti considerazioni, conseguentemente, le censure formulate in relazione all'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost. ed anche in riferimento all'art. 118 Cost. non sono fondate: con la disposizione impugnata il «legislatore nazionale non ha occupato gli spazi riservati a quello regionale, ma ha agito presupponendo invece che le singole Regioni continuino ad esercitare le loro competenze, conformandosi tuttavia ai principi stabiliti a livello statale» (sentenze n. 8 del 2013 e n. 200 del 2012). In particolare, in riferimento all'art. 118 Cost., non sussiste la lamentata violazione dell'autonomia regionale nell'esercizio delle sue funzioni da parte del comma 3 del citato art. 3-bis, in quanto la capacità amministrativa degli enti non può ritenersi limitata da un sistema che garantisce ad essi la piena autonomia di gestione.



Quanto, poi, al comma secondo, lettera *e*), dell'art. 117 Cost. e alla non fondatezza della sua lamentata violazione, si può ancora ricordare quanto è stato sottolineato da questa Corte sulle finalità perseguite dal decreto-legge n. 1 del 2012: e cioè che esso si colloca nel solco di un'evoluzione normativa diretta ad attuare «il principio generale della liberalizzazione delle attività economiche, richiedendo che eventuali restrizioni e limitazioni alla libera iniziativa economica debbano trovare puntuale giustificazione in interessi di rango costituzionale» (sentenza n. 200 del 2012).

Tale intervento normativo, conformemente ai principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale, «prelude a una razionalizzazione della regolazione, che elimini, da un lato, gli ostacoli al libero esercizio dell'attività economica che si rivelino inutili o sproporzionati e, dall'altro, mantenga le normative necessarie a garantire che le dinamiche economiche non si svolgano in contrasto con l'utilità sociale e con gli altri principi costituzionali» (sentenza n. 200 del 2012, citata dalla sentenza n. 8 del 2013).

3.2.2.- In relazione all'art. 117, comma primo, Cost., poi, la censura risulta ugualmente non fondata, in quanto nella disciplina di cui trattasi «non emerge alcun profilo di contrasto con il diritto dell'Unione europea», tanto più che la stessa si qualifica in termini di tutela della concorrenza (sentenze n. 299 e n. 200 del 2012), «rientrando dunque pienamente all'interno delle competenze di pertinenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost. senza nulla togliere alle Regioni in materia di attuazione del diritto europeo» (sentenza n. 8 del 2013; analogamente, sul punto, la sentenza n. 325 del 2010).

4.- La Regione Veneto dubita, poi, della legittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 3-*bis* del d.l. n. 138 del 2011 per violazione dell'art. 119 Cost. e del principio di leale collaborazione.

4.1.- Il comma 4 stabilisce che, «Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'art. 119, comma quinto, della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa».

4.1.1.- A parere della ricorrente Regione Veneto, tale disposizione - prevedendo la prioritaria attribuzione agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio, selezionati attraverso la procedura ad evidenza pubblica o a quelli di cui l'Autorità di settore che abbia verificato la qualità e l'efficienza in base a specifici parametri dalla stessa definiti, e privilegiando, quindi, i più efficienti - poiché non stabilisce la riconducibilità dei predetti finanziamenti ai tipi di fondi consentiti dall'art. 119 Cost., violerebbe l'autonomia finanziaria regionale ivi prevista.

La stessa, inoltre, sempre secondo la ricorrente, violerebbe anche il principio di leale collaborazione, in quanto i finanziamenti ivi previsti rientrerebbero in ambiti di competenza regionale, mentre la normativa in esame non sembra aver previsto alcun coinvolgimento delle Regioni.

4.2.- Entrambe le censure non sono fondate per i motivi qui di seguito esposti.

4.2.1.- Relativamente alla violazione dell'autonomia finanziaria della Regione, di cui all'art. 119, comma quinto, Cost., una corretta analisi letterale della norma impugnata porta a ritenere che il legislatore statale - in linea con le finalità perseguite dal decreto-legge n. 1 del 2012, sopra ricordate in riferimento alle censure relative al precedente comma 3 della medesima disposizione - ha, anche nel caso di specie, fatto ricorso ai principi propri della «tecnica premiale», la quale, appunto, come già evidenziato, non comporta l'assorbimento delle competenze regionali. Gli enti territoriali, infatti, conservano le loro competenze che esercitano in conformità ai principi di liberalizzazione dettati dallo Stato, il quale, nell'erogare i finanziamenti di sua competenza, privilegia le amministrazioni più «virtuose».

Del resto, è stato già affermato da questa Corte che «non è irragionevole che il legislatore abbia previsto un trattamento differenziato fra enti che decidono di perseguire un maggiore sviluppo economico attraverso politiche di ri-regolazione dei mercati ed enti che, al contrario, non lo fanno, purché, naturalmente, lo Stato operi tale valutazione attraverso strumenti dotati di un certo grado di oggettività e comparabilità, che precisino ex ante i criteri per apprezzare il grado di adeguamento raggiunto da ciascun ente nell'ambito del processo complessivo di razionalizzazione della regolazione, all'interno dei diversi mercati singolarmente individuati. Introdurre un regime finanziario più favorevole per le Regioni che sviluppino adeguate politiche di crescita economica costituisce, dunque, una misura premiale non incoerente rispetto alle politiche economiche che si intendono, in tal modo, incentivare» (sentenza n. 8 del 2013).

Né sembra essere di ostacolo l'eccezione di non riconducibilità della norma impugnata alle ipotesi di cui all'art. 119 Cost.



È infatti vero che la giurisprudenza costituzionale ha affermato che «gli interventi statali fondati sulla differenziazione tra Regioni, volti a rimuovere gli squilibri economici e sociali, devono seguire le modalità fissate dall'art. 119, quinto comma, Cost., senza alterare i vincoli generali di contenimento della spesa pubblica, che non possono che essere uniformi» (sentenza n. 284 del 2009), e che «Da ciò deriva l'implicito riconoscimento del principio di tipicità delle ipotesi e dei procedimenti attinenti alla perequazione regionale, che caratterizza la scelta legislativa di perequazione "verticale" effettuata in sede di riforma del Titolo V della Costituzione mediante la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)» (sentenza n. 176 del 2012). Ma è necessario sottolineare che la stessa giurisprudenza ha evidenziato in numerose sentenze che «Il rispetto di detto principio di tipicità non impedisce certamente - allo stato della legislazione - che possano essere adottati interventi perequativi a favore delle collettività economicamente più deboli. Ciò potrà tuttavia avvenire solo attraverso quei moduli legislativi e procedurali non collidenti con il dettato dell'art. 119 Cost., alcuni dei quali sono già stati scrutinati favorevolmente da questa Corte (sentenze n. 71 del 2012, n. 284 e n. 107 del 2009, n. 216 del 2008, n. 451 del 2006 e n. 37 del 2004)».

Nel caso di specie deve, infatti, escludersi che il dettato del comma 4 possa prevedere misure perequativo-solidaristiche non previste dal comma quinto dell'art. 119 Cost. («risorse aggiuntive» e «interventi speciali»), che non integrino, come precisato da questa Corte, interventi straordinari, aggiuntivi e diretti a garantire i servizi indispensabili alla tutela di diritti fondamentali (sentenze n. 71 del 2012; n. 45 del 2008, n. 105 del 2007, n. 451 del 2006, n. 222 del 2005, n. 49 e n. 16 del 2004).

Non sussiste, pertanto, alcuna violazione sotto l'invocato profilo dell'art. 119 Cost.

4.2.2.- Anche in merito alla censura di violazione del principio di leale collaborazione, lamentata dalla Regione, la questione - prescindendo dalla carenza e genericità della motivazione - non è fondata.

Questa Corte ha più volte sottolineato che tale principio «non trova applicazione in riferimento al procedimento legislativo e, inoltre, che esso non opera allorché lo Stato eserciti la propria competenza esclusiva in materia di "tutela della concorrenza"» (così le sentenze n. 8 del 2013; n. 299 e n. 234 del 2012; n. 88 del 2009 e n. 219 del 2005).

5.- Infine, per la difesa regionale, anche il comma 5 dell'art. 3-*bis*, così come inserito nel d.l. n. 138 del 2011, stabilendo l'assoggettamento delle società affidatarie in house al Patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-*bis*, del d.l. n. 112 del 2008, violerebbe l'art. 117, commi terzo e sesto, Cost.

5.1.- Al riguardo, la Regione Veneto, preliminarmente, chiede che la Corte voglia sollevare davanti a se stessa, mediante autorimessione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2-*bis*, del d.l. n. 112 del 2008 e dell'art. 4, comma 14, del d.l. n. 138 del 2011, costituenti quelli che definisce «antecedenti storici» della disposizione in oggetto.

Per ciò che riguarda la richiesta di autorimessione della questione di legittimità costituzionale del comma 2-*bis* dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, si premette che si tratta di una sollecitazione - formulata per ovviare alla intervenuta decorrenza dei termini perentori entro i quali può essere presentato il ricorso - che questa Corte non è tenuta ad esaminare. Nel caso in oggetto, ad essa si darà comunque, per la stretta connessione che tale normativa viene ad avere con quella attualmente impugnata, una più ampia risposta in sede di esame del merito della questione di legittimità costituzionale del suddetto comma 5 dell'art. 3-*bis*.

Per quanto, poi, riguarda il comma 14 dell'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, esso (congiuntamente all'intero articolo) è stato già dichiarato da questa Corte costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 199 del 2012, peraltro decisa e pubblicata dopo l'instaurazione del presente giudizio, a seguito dell'impugnazione del medesimo comma da parte delle Regioni Puglia, Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna.

5.2.- Nel merito, anche la questione di legittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 3-*bis*, del d.l. n. 138 del 2011, per violazione dell'art. 117, commi terzo e sesto, Cost., non è fondata.

5.3.- Ad avviso della ricorrente, tale disposizione, prevedendo che gli affidatari in house siano soggetti al Patto di stabilità interno, secondo le modalità previste dall'art. 18, comma 2-*bis*, del d.l. n. 112 del 2008, avrebbe sostanzialmente riproposto il dettato della prima parte della lettera a) del comma 10 dell'art. 23-*bis* del medesimo decreto- legge (come modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. n. 135 del 2009), dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte con sentenza n. 325 del 2010, limitatamente alle parole: «l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e».



La disposizione in esame - secondo la Regione ricorrente - avrebbe ripristinato, di fatto, la normativa dichiarata costituzionalmente illegittima, demandando nuovamente ad una fonte sub-legislativa la definizione delle modalità per l'assoggettamento al Patto di stabilità interno delle società in house. Anche essa sarebbe, pertanto, costituzionalmente illegittima, venendo a violare la competenza regolamentare della Regione nelle materie di competenza legislativa concorrente, di cui all'art. 117, comma sesto, Cost.

La ricorrente sottolinea che la sentenza sopra richiamata ha ritenuto che l'ambito di applicazione del Patto di stabilità interno attiene alla materia del coordinamento della finanza pubblica, di competenza legislativa concorrente, e non a materie di competenza legislativa esclusiva statale per le quali soltanto l'art. 117, comma sesto, Cost., attribuisce allo Stato la potestà regolamentare.

Il nucleo argomentativo di questa decisione di illegittimità costituzionale, sostiene la Regione, è incentrato sul fatto che, in relazione alla coordinata lettura dell'art. 117, commi terzo e sesto, Cost. e, poiché si verte in materia di competenza legislativa concorrente, non sussiste una potestà regolamentare dello Stato che consenta a quest'ultimo di prescrivere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al Patto di stabilità interno.

5.3.1.- Se il comma 5 dell'art. 3-*bis*, norma in esame, si leggesse nel senso che lo Stato avesse previsto l'utilizzazione della sua potestà regolamentare (e non quella legislativa) per assoggettare le società affidatarie in house al Patto di stabilità interno o avesse previsto, come nel precedente giurisprudenziale sopra richiamato, l'uso dello strumento regolamentare per intervenire nella suddetta materia, dovrebbe concludersi per la fondatezza della questione.

Ma non è questa la corretta interpretazione da attribuire alla disposizione impugnata. È ben noto, al riguardo, il costante insegnamento di questa Corte - espresso soprattutto nei giudizi incidentali, ma che vale, per ciò che attiene alla decisione di merito, anche nei giudizi in via principale (sentenza n. 21 del 2013, ordinanze n. 255 del 2012, n. 287 del 2011 e n. 110 del 2010) - che di una disposizione legislativa non si pronuncia l'illegittimità costituzionale quando se ne potrebbe dare un'interpretazione in violazione della Costituzione, ma quando non se ne può dare un'interpretazione conforme a Costituzione.

È, quindi, necessario esaminare sia il contenuto della lettera a) del comma 10 dell'art. 23-*bis* del d.l. n. 112 del 2008 e della disposizione legislativa impugnata col presente ricorso, sia l'esatto percorso argomentativo della sentenza n. 325 del 2010.

Con riferimento alle diverse e contrapposte tesi che le parti ricorrenti e la parte resistente avevano in quel giudizio formulato circa il rapporto che la disposizione censurata veniva ad avere con la analoga disciplina comunitaria, nella citata sentenza si afferma che «Nessuna di tali due opposte prospettazioni è condivisibile, perché le disposizioni censurate dalle ricorrenti non costituiscono né una violazione né un'applicazione necessitata della richiamata normativa comunitaria ed internazionale, ma sono semplicemente con questa compatibili, integrando una delle diverse discipline possibili della materia che il legislatore avrebbe potuto legittimamente adottare senza violare l'evocato primo comma dell'art. 117 Cost.».

A seguito, poi, di un analitico esame delle due normative, questa Corte conclude che «Ne deriva, in particolare, che al legislatore italiano non è vietato adottare una disciplina che preveda regole concorrenziali - come sono quelle in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici - di applicazione più ampia rispetto a quella richiesta dal diritto comunitario».

Esclusa, quindi, qualunque possibile violazione della disciplina comunitaria, che potesse venire a vulnerare il comma primo dell'art. 117 Cost., questa Corte inquadra la disposizione nell'ambito della materia, di competenza concorrente, del «coordinamento della finanza pubblica» e, poiché il comma 10 del più volte citato art. 23-*bis* prevedeva che il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e sentita la Conferenza unificata, adottasse «uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di: a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno», ha sancito l'illegittimità costituzionale di quest'ultimo periodo.

Infatti la disposizione legislativa, prevedendo l'adozione, da parte del Governo, di un atto regolamentare in una materia di legislazione concorrente violava il comma sesto dell'art. 117 Cost.

Ma, ed è questa l'erronea prospettiva della ricorrente, con la citata sentenza non si è certo affermato che, in mancanza del previsto regolamento, le società in house non fossero assoggettate al patto di stabilità interno. In essa, infatti, si afferma chiaramente che «Secondo la normativa comunitaria, le condizioni integranti tale tipo di gestione ed alle quali è subordinata la possibilità del suo affidamento diretto (capitale totalmente pubblico; controllo esercitato dall'aggiudicante sull'affidatario di "contenuto analogo" a quello esercitato dall'aggiudicante stesso sui propri uffici; svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante) debbono essere interpretate restrittivamente, costituendo l'in house providing un'eccezione rispetto alla regola generale dell'affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica. Tale eccezione viene giustificata dal diritto comunitario



con il rilievo che la sussistenza delle suddette condizioni esclude che l'in house contract configuri, nella sostanza, un rapporto contrattuale intersoggettivo tra aggiudicante ed affidatario, perché quest'ultimo è, in realtà, solo la longa manus del primo».

Quindi, una diversa disciplina che favorisca le società in house rispetto all'aggiudicante Amministrazione pubblica si potrebbe porre in contrasto con la stessa disciplina comunitaria, in quanto verrebbe a scindere le due entità e a determinare un ingiustificato favor nei confronti di questo tipo di gestione dei servizi pubblici dato che il bilancio delle società in house non sarebbe soggetto alle regole del patto di stabilità interno. Le suddette regole, invece, debbono intendersi estese a tutto l'insieme di spese ed entrate dell'ente locale sia perché non sarebbe funzionale alle finalità di controllo della finanza pubblica e di contenimento delle spese permettere possibili forme di elusione dei criteri su cui detto "Patto" si fonda, sia perché la maggiore ampiezza degli strumenti a disposizione dell'ente locale per svolgere le sue funzioni gli consente di espletarle nel modo migliore, assicurando, nell'ambito complessivo delle proprie spese, il rispetto dei vincoli fissati dallo stesso Patto di stabilità.

Chiariti, quindi, il percorso motivazionale della sentenza n. 325 del 2010 e la portata della declaratoria di illegittimità costituzionale in essa contenuta, occorre valutare se analogo vizio è riscontrabile nella disposizione legislativa attualmente impugnata, partendo da quanto espressamente prevede l'art. 18, comma 2-bis, del d.l. n. 112 del 2008 cui essa rinvia per ciò che riguarda le modalità alle quali il decreto ministeriale si deve attenere in merito all'assoggettamento delle società in house al patto di stabilità interno.

Quest'ultimo prevede che: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica».

Si tratta, come già precisato, della disposizione alle cui modalità di attuazione il censurato comma 5 dell'art. 3-bis del d.l. n. 1 del 2012 rinvia e nei cui confronti la ricorrente chiedeva l'autoremissione, ritenendo che avesse, in via legislativa, sottoposto le società in house al Patto di stabilità interno e che, quindi, già con la suddetta sentenza n. 325 del 2010 questa Corte avrebbe dovuto estendere, ex art. 27 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, la pronuncia di illegittimità. Al riguardo, il punto di partenza della ricorrente (cioè che con tale disposizione si è prevista la sottoposizione delle società in house al patto di stabilità interno) è esatto, ma sono errate le conclusioni. Con tale disposizione si è, infatti, reso legislativamente esplicito un adempimento di origine comunitaria rientrante in quei contenuti minimi non derogabili cui fa riferimento la sentenza n. 325 del 2010 e proprio la mancata estensione ad essa della pronuncia di illegittimità di parte del comma 10 dell'art. 23-bis dimostra che questa Corte, già dalla citata sentenza, ha ben differenziato tra l'assoggettamento delle società in house al patto di stabilità interno, che era fuori dal giudizio, e gli strumenti per renderlo normativamente o amministrativamente più facilmente gestibile che costituivano, invece, l'oggetto della pronuncia.

È a tali strumenti, o, per meglio dire, alla loro natura, che occorre fare riferimento, dato che la materia cui le due disposizioni legislative attengono è la stessa, vale a dire quella del «coordinamento della finanza pubblica» di cui al comma terzo dell'art. 117 Cost., nella quale lo Stato non può ricorrere alla potestà regolamentare.

Nel comma 10 dell'art. 23-bis si prevedeva il ricorso, da parte del Governo, ad uno o più regolamenti di cui all'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, cioè ad un atto di normazione secondaria generale ed astratto, idoneo a determinare, nel rispetto dei principi che regolano la gerarchia delle fonti di produzione del diritto, innovazioni nella materia. Invece, nella disciplina legislativa attualmente impugnata ed in quella cui questa fa riferimento si prevede il ricorso ad un decreto ministeriale che, per quello che costituisce il suo oggetto, ha la natura di atto non regolamentare. Mentre, difatti, nel comma 10 dell'art. 23-bis si precisava che il regolamento avrebbe avuto come oggetto quello di «prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari così detti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno», con possibilità, quindi, di dettare regole che disciplinassero anche nel merito questo assoggettamento o che, in ogni caso, potessero, nel limite del rispetto di quanto contenuto nella legge che lo prevedeva, determinare innovazioni normative, nella disposizione legislativa cui rinvia il censurato comma 5 dell'art. 3-bis è previsto che il decreto ministeriale definisca esclusivamente le «modalità e la modulistica» dell'assoggettamento al patto di stabilità. Si tratta, quindi, di un atto che non ha contenuti normativi, ma che adempie esclusivamente ad un compito di coordinamento tecnico, volto ad assicurare l'uniformità degli atti contabili in tutto il territorio nazionale.



Per ciò, poi, che riguarda il secondo dei termini usati per delimitare la materia del decreto ministeriale, cioè la «modulistica», ci si trova di fronte ad una materia che rientra nella legislazione esclusiva dello Stato (cioè il «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» di cui alla lettera r del comma secondo dell'art. 117 Cost.) e, quindi, poiché era possibile, per lo Stato, anche il ricorso allo strumento regolamentare, non può ravvisarsi un'illegittimità nel ricorso ad una fonte non regolamentare.

Con la norma impugnata, pertanto, il legislatore statale non ha oltrepassato i limiti posti dall'art. 117, comma terzo, Cost., né è venuto a ledere la competenza regolamentare della Regione, di cui al comma sesto dell'art. 117 Cost.

6.- L'istanza di sospensione dell'efficacia delle norme impuginate, formulata dalla Regione Veneto, rimane assorbita dalla decisione circa la non fondatezza nel merito delle censure proposte con il ricorso (*ex plurimis*, sentenza n. 299 del 2012).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti le altre disposizioni contenute nel decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nella parte in cui introduce l'art. 3-bis, comma 3, nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, promosse dalla Regione Veneto, con riferimento agli articoli 3, 5, 97, 114 e 119 della Costituzione, all'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 2, lettere z) e ll), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), con il ricorso in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del citato articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 2012, quale convertito dalla legge n. 27 del 2012, nella parte in cui introduce l'art. 3-bis, commi 2, 3, 4 e 5, nel decreto-legge n. 138 del 2011, promosse dalla Regione Veneto, con riferimento agli articoli 117, commi primo, secondo, lettera e), terzo, e sesto, 118, 119, commi secondo, terzo, quarto e quinto, Cost. e al principio di leale collaborazione, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 marzo 2013.

F.to:

Franco GALLO, *Presidente*

Paolo Maria NAPOLITANO, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI



N. 47

Ordinanza 13 - 20 marzo 2013

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Magistrati - Giudici onorari - Età pensionabile - Diversa determinazione rispetto ai giudici di pace e ai giudici tributari - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.

- Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, art. 42-*sexies*, primo comma, lettera *a*).
- Costituzione, artt. 3 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco GALLO;

Giudici : Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 42-*sexies*, primo comma, lettera *a*), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto nel procedimento vertente tra L. G. e il Ministero della giustizia, con ordinanza del 6 giugno 2012, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto che con ordinanza depositata il 6 giugno 2012, R.O. n. 190 del 2012, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 42-*sexies*, primo comma, lettera *a*), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che il rimettente, in punto di fatto, espone che l'attore nel giudizio principale, giudice onorario (GOT) del Tribunale di Verona, ha impugnato il provvedimento di rigetto della sua istanza di proroga dell'incarico relativo alle esecuzioni immobiliari sino al 31 dicembre 2012, fondata sull'art. 15 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile), convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 10;

che detta istanza è stata respinta sulla base dell'art. 42-*sexies*, primo comma, lettera *a*), del r.d. n. 12 del 1941, che statuisce la cessazione dal servizio di giudice onorario al compimento del settantaduesimo anno di età;

che il GOT chiede che gli venga applicato il limite di settantacinque anni di età, richiamando, tra l'altro, l'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), nonché la legislazione europea basata sul Trattato di Amsterdam e sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la quale avrebbe sancito espressamente il principio di uguaglianza davanti alla legge (art. 20) e il divieto di qualsiasi forma di discriminazione e la direttiva 27 novembre 2000, n. 2000/78/CE (Direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro);

che il TAR, rilevando che il ricorrente avrebbe raggiunto il limite di età previsto dalla legge per la cessazione dal relativo incarico in data anteriore al termine di proroga fissato dal citato art. 15 del d.l. n. 212 del 2011 e ritenendo di non poter procedere alla disapplicazione dell'art. 42-*sexies*, comma 1, lettera *a*), del r.d. n. 12 del 1941, in quanto non esisterebbe una disciplina self-executing applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 42-*sexies* del r.d. n.12 del 1941, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.;



che ad avviso del TAR, stante la discrezionalità del legislatore nell'individuazione del termine di cessazione dalle funzioni giurisdizionali, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in esame sussisterebbe in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento;

che secondo il rimettente la situazione dei giudici onorari di tribunale sarebbe del tutto omogenea a quella di altri giudici onorari, quali i giudici di pace ed i giudici tributari, per i quali è prevista la cessazione dalle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età;

che, anche in riferimento ai principi di efficienza e di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., il TAR dubita della legittimità della norma, la quale precluderebbe all'amministrazione di giovare dell'opera di un giudice già formato;

che nell'atto di intervento depositato in cancelleria il 16 ottobre 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sostenuto la manifesta infondatezza della questione sollevata dal TAR per il Veneto;

che, quanto al profilo di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost., il Presidente del Consiglio osserva che rientrerebbe nella discrezionalità del legislatore trattare diversamente situazioni non omogenee;

che nell'ordinamento giudiziario la disciplina inerente ai magistrati onorari appare estremamente differenziata quanto ai suddetti limiti di età.

Considerato che il TAR rimettente censura l'art. 42-sexies, primo comma, lettera a), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che la figura del giudice onorario trova il proprio fondamento nell'art. 106, secondo comma, Cost., che rimette al legislatore la facoltà di istituire tale categoria di magistrati;

che in più occasioni questa Corte ha affermato che «l'invocato art. 106, secondo comma, Cost. rimette alla discrezionale valutazione del legislatore ordinario se ammettere, o meno, la nomina di magistrati onorari, con la conseguenza che tale facoltà evidentemente comprende anche quella di stabilire, con norme di carattere organizzatorio, a quali condizioni e in presenza di quali presupposti detti magistrati debbano in concreto esercitare le funzioni loro affidate» (in tal senso le ordinanze n. 132 del 1989 e n. 1055 del 1988);

che ancora più recentemente la Corte ha chiarito che «nessun raffronto, ai fini del prospettato giudizio di eguaglianza, può essere fatto tra le posizioni delle varie categorie di magistrati onorari che svolgono a diverso titolo e in diversi uffici funzioni giurisdizionali, trattandosi di una pluralità di situazioni, differenti tra loro, per le quali il legislatore nella sua discrezionalità ben può stabilire trattamenti economici differenziati» e «che, come questa Corte ha già affermato, non rientra nelle sue funzioni ma nella discrezionalità del legislatore stabilire se e quale indennità sia dovuta ai funzionari onorari per l'opera da essi prestata» (ordinanze n. 479 del 2000 e n. 377 del 1987);

che per altri magistrati onorari appartenenti all'ordine giudiziario, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del r.d. n. 12 del 1941, è previsto un limite di età per la cessazione dal servizio maggiore rispetto a quello stabilito per i GOT, come nel caso dei giudici di pace (art. 7, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante «Istituzione del giudice di pace»), ovvero coincidente con il suddetto limite come per i vice procuratori (art. 71, secondo comma, del r.d. n. 12 del 1941), ovvero ancora non è previsto alcun limite, come per gli esperti che compongono il tribunale per i minorenni, previsti all'art. 50 del r.d. n. 12 del 1941;

che sono definiti giudici onorari, sebbene non siano disciplinati nella legge sull'ordinamento giudiziario, i giudici onorari aggregati (GOA), per i quali il suddetto limite coincide con il compimento del settantaduesimo anno di età (art. 4 della legge 22 luglio 1997, n. 276, recante «Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari») e che per figure assimilabili ai giudici onorari, quali gli esperti che compongono le sezioni specializzate agrarie (art. 2 della legge 2 marzo 1963, n. 320, recante «Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie»), e il Tribunale di sorveglianza (art. 70, commi 3 e 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»), non è stabilito alcun limite di età per la durata dell'ufficio; mentre i componenti delle commissioni tributarie cessano dall'incarico al compimento del settantacinquesimo anno di età (art. 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»);



che nell'ambito del comparto unitariamente considerato dei giudici onorari e delle figure ad essi assimilabili, in quanto distinto da quello dei giudici di carriera, nel rispetto dell'esigenza costituzionale di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità nell'esercizio della funzione giurisdizionale, è presente una pluralità di figure tra loro differenti quanto alla *ratio* ispiratrice della loro istituzione e correlativamente alla posizione assunta nell'ambito dell'ordinamento giudiziario, sia per i profili amministrativi che per quelli retributivi, e che tali diversità non possono ritenersi indifferenti ai fini della determinazione dei limiti di età per la cessazione dell'incarico;

che relativamente al prolungamento dell'età pensionabile si deve riconoscere un'ampia discrezionalità al legislatore con il solo limite della manifesta arbitrarietà (ordinanza n. 380 del 1994 e sentenza n. 422 del 1994);

che deve dunque escludersi l'esistenza di un limite unico di età generale per l'intero settore pubblico, essendo previsti limiti diversi a seconda delle categorie di personale (sentenze n. 162 del 1997, n. 238 del 1988 e n. 422 del 1994);

che da quanto argomentato emerge che la disciplina assunta come *tertium comparationis* dal giudice rimettente è eterogenea e che il legislatore ha differenziato l'età pensionabile delle diverse figure di giudice onorario nell'esercizio non irragionevole della sua discrezionalità;

che pertanto non è ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza e le censure riferite all'art. 3 Cost. sono manifestamente infondate;

che è altresì manifestamente infondata la censura riferita all'art. 97 Cost;

che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione non può essere invocata se non per l'arbitrarietà e la manifesta irragionevolezza della disciplina denunciata; combinandosi, sotto questo profilo, con il riferimento all'art. 3 Cost. ed implicando lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge censurata (sentenze n. 243 del 2005, n. 63 e n. 306 del 1995; n. 250 del 1993);

che tale manifesta irragionevolezza non ricorre nel caso di specie, non essendo la diversa determinazione dell'età pensionabile in grado di incidere sul buon andamento, poiché l'avvicinarsi del personale per il raggiungimento di limiti di età costituisce un evento fisiologico nella dinamica organizzativa della pubblica amministrazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 42-sexies, primo comma, lettera a), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 marzo 2013.

F.to:

Franco GALLO, *Presidente*

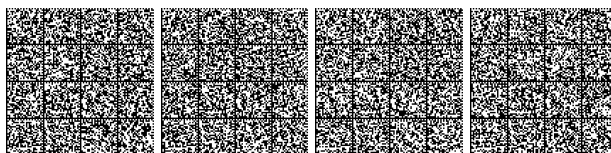
Aldo CAROSI, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI



N. 48

Ordinanza 13 - 20 marzo 2013

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Bolzano - Previsione che l'impresa aggiudicataria, per i lavori e le opere affidate in subappalto, non può accordare all'impresa subappaltatrice condizioni più sfavorevoli di quelle da essa stessa concordate con l'amministrazione committente - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il codice dei contratti pubblici - Ius superveniens che abroga la disposizione impugnata - Rinuncia al ricorso in assenza di controparte costituita - Estinzione del processo.

- Legge della Provincia di Bolzano 27 febbraio 2012, n. 5, art. 1, comma 5.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l); statuto della Regione Trentino Alto-Adige, art. 8, punto 17); decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 118, comma 4, primo periodo; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco GALLO;

Giudici : Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 27 febbraio 2012, n. 5 (Modifiche alla legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 “Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici”), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3-7 maggio 2012, depositato in cancelleria il 7 maggio 2012 ed iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2012.

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella.

Ritenuto che, con ricorso notificato tramite il servizio postale, spedito il 3 maggio 2012, ricevuto il 7 maggio successivo e depositato il 7 maggio 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 27 febbraio 2012, n. 5 (Modifiche alla legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 “Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici”), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, e all'art. 8, punto 17), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);



che la disposizione denunciata, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, stabiliva che: «il comma 3 dell'articolo 54 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, è così sostituito: “3. L'impresa aggiudicataria, per i lavori e le opere affidate in subappalto, non può accordare all'impresa subappaltatrice condizioni più sfavorevoli di quelle da essa stessa concordate con l'amministrazione committente”»;

che l'art. 54, comma 3, della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 (Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici), abrogato dalla norma impugnata nel presente giudizio, disponeva che «l'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento»;

che, secondo quanto premesso dal ricorrente, l'articolo 118, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), dispone che «l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento», consentendo, conseguentemente, che i prezzi del subappalto possano differire rispetto a quelli risultanti dall'aggiudicazione senza alcun limite ove si tratti di aumento del prezzo ed entro il venti per cento in caso di ribasso;

che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la norma impugnata, imponendo identità assoluta tra i prezzi del subappalto e quelli risultanti dall'aggiudicazione, comprime il margine di autonomia negoziale entro il quale può operare l'affidatario dei lavori, ponendosi in evidente contrasto con l'art. 118, comma 4, primo periodo, del richiamato decreto legislativo n. 163 del 2006;

che - prosegue la difesa erariale - essendo le norme relative all'esecuzione del rapporto contrattuale, incluse quelle relative alla disciplina del subappalto, dettate dallo Stato nell'ambito delle proprie prerogative connesse alla materia «ordinamento civile», il contrasto della norma impugnata con la richiamata normativa statale determina la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (il ricorrente cita, al riguardo, le sentenze di questa Corte n. 411 e n. 322 del 2008, n. 431 del 2007, n. 401 del 2007);

che, conclude il ricorrente, la disposizione censurata viola altresì l'art. 8, punto 17), dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, eccedendo la sfera di competenza legislativa primaria riservata alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di “lavori pubblici di interesse provinciale” (al riguardo, il ricorrente richiama la già menzionata sentenza di questa Corte n. 411 del 2008, resa in riferimento ad analoga norma statutaria della Regione autonoma Sardegna);

che la Provincia autonoma di Bolzano non si è costituita in giudizio.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 27 febbraio 2012, n. 5 (Modifiche alla legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 “Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici”), secondo cui, nel testo vigente al momento della presentazione del ricorso, «il comma 3 dell'articolo 54 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 [il quale prevede che l'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento], è così sostituito: “L'impresa aggiudicataria, per i lavori e le opere affidate in subappalto, non può accordare all'impresa subappaltatrice condizioni più sfavorevoli di quelle da essa stessa concordate con l'amministrazione committente”»;

che, secondo il ricorrente, tale disposizione viola l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e l'art. 8, punto 17), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), perché, imponendo identità assoluta tra i prezzi del subappalto e quelli risultanti dall'aggiudicazione, si pone in contrasto con l'art. 118, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo



12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in base al quale «l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento», restringendo, in tal modo, il margine di autonomia negoziale entro il quale può operare l'affidatario dei lavori rispetto a quanto previsto dalla disciplina statale;

che la Provincia autonoma di Bolzano non si è costituita in giudizio;

che, successivamente alla proposizione del ricorso, l'impugnato art. 1, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 5 del 2012 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 luglio 2012, n. 14 (Modifica della legge provinciale 27 febbraio 2012, n. 5, recante modifica della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 "Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici"), il quale ha espressamente previsto la reviviscenza dell'art. 54, comma 3, della legge provinciale n. 6 del 1998, nel seguente testo: «L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento»;

che, a seguito di ciò, il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 25 settembre 2012, ha rinunciato al ricorso;

che tale rinuncia comporta l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'articolo 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, stante la mancata costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano (*ex plurimis*, sentenze n. 32 del 2012 e n. 217 del 2011; ordinanze n. 302 e n. 98 del 2012).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 marzo 2013.

F.to:

Franco GALLO, *Presidente*

Sergio MATTARELLA, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI



N. 49

Ordinanza 13 - 20 marzo 2013

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Amministrazione pubblica - Pagamento di contributi previdenziali - Mancanza, ritardo, evasione - Sanzioni - Trattamento esonerativo per le amministrazioni statali, locali e periferiche e per gli enti locali - Mancata estensione anche alle aziende sanitarie locali - Asserita violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento - Asserita violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 219.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco GALLO;

Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 219, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso dal Tribunale ordinario di Alessandria nel procedimento vertente tra l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Alessandria e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ed altra con ordinanza dell'8 marzo 2011, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2011.

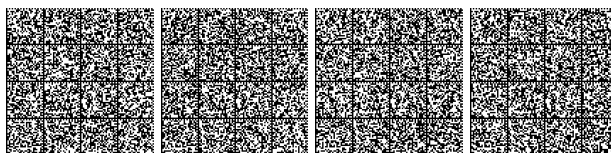
Visto l'atto di costituzione dell'INAIL nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 febbraio 2013 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l'avvocato Lorella Frasca per l'INAIL e l'avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza dell'8 marzo 2011, il Tribunale ordinario di Alessandria, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 219, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui prevede l'esonero dal pagamento delle somme aggiuntive, delle maggiorazioni e degli interessi legali, previsti dal comma 217 del medesimo articolo 1 della legge n. 662 del 1996, nel caso di omesso versamento di contributi previdenziali, esclusivamente in favore delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, e degli enti locali e non anche in favore delle Aziende sanitarie locali (di seguito *ASL*);

che il rimettente riferisce di essere chiamato a giudicare sulla opposizione proposta dalla ASL di Alessandria avverso due cartelle esattoriali, aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni civili ed interessi, emesse a seguito di un accertamento, eseguito dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito INAIL) nel giugno 2001, nel corso del quale era emerso che la predetta ASL aveva commesso delle irregolarità nelle dichiarazioni relative alle attività svolte dai propri dipendenti con conseguente omissione di versamenti previdenziali;



che, nell'opporci a tali atti la ASL - oltre a contestare la sussistenza dell'omesso versamento, riconoscendo esclusivamente l'esistenza di irregolarità formali irrilevanti quanto all'ammontare dei versamenti dovuti, ed a formulare altre eccezioni di carattere preliminare - contestava la legittimità costituzionale del comma 219 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, in quanto non applicabile ad essa ASL, assumendo che la detta disposizione fosse lesiva del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., e di quello di buon andamento della pubblica Amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., poiché comportava lo sviamento dai fini istituzionali delle somme necessarie per il pagamento delle intime sanzioni pecuniarie ed interessi;

che, prosegue il rimettente, nel costituirsi nel giudizio *a quo* l'INAIL, oltre a contestare la fondatezza delle eccezioni formulate dalla parte ricorrente, negava l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1, comma 219, della legge n. 662 del 1996 in quanto la ASL ricorrente non era né un'amministrazione dello Stato né un ente locale;

che il rimettente, ritenuta negativa la prognosi sulla fondatezza delle residue eccezioni formulate dalla ASL, si concentra su quella relativa alla possibile illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 219, della legge n. 662 del 1996;

che, riguardo alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di detta norma, il Tribunale di Alessandria osserva che non vi è dubbio che la ASL non sia né un'amministrazione dello Stato né un ente locale, nell'accezione, presupposta dalla disposizione in questione, di ente locale territoriale;

che, pertanto, ad avviso del rimettente, la disposizione in questione, esonerando dal pagamento di sanzioni civili ed interessi gli enti locali e non le ASL, ha l'effetto di determinare un deteriore trattamento normativo di queste ultime;

che nella giurisprudenza della Corte costituzionale, con riferimento al regime di pignorabilità dei rispettivi beni, sulla base dell'affermata omogeneità fra enti locali e unità sanitarie locali prima e aziende sanitarie locali poi, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale delle diverse discipline applicabili agli uni e alle altre;

che, ribadita tale omogeneità fra enti locali e ASL, il rimettente ritiene non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 219, della legge n. 662 del 1996, nella parte in cui non prevede, come per gli enti locali, anche per le ASL l'esonero dal pagamento di somme aggiuntive, maggiorazioni ed interessi;

che, ad avviso del rimettente, essendo le aziende sanitarie locali preposte alla cura di interessi pubblici, la destinazione di risorse finanziarie al pagamento delle predette somme aggiuntive e degli interessi, comportando il mancato utilizzo di quelle per l'espletamento dei fini istituzionali, «giustifica anche il dubbio di violazione dell'art. 97 Cost. quale principio di buon andamento della Pubblica amministrazione sotto il profilo della allocazione delle risorse per gli scopi istituzionali del soggetto pubblico»;

che, riguardo alla rilevanza della questione, il rimettente osserva che solo ove fosse dichiarata la illegittimità costituzionale della norma censurata, con l'estensione del regime di esonero anche a favore della ASL, il ricorso dalla stessa presentato sarebbe accolto;

che, ancora con riferimento alla rilevanza nel giudizio *a quo* della presente questione, il rimettente ritiene privo di rilievo il fatto che, secondo l'opinione prevalente, a seguito della entrata in vigore dell'art. 116, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria per il 2001), il regime esonerativo sia venuto meno anche per amministrazioni statali ed enti locali;

che infatti, chiarisce il giudice *a quo*, l'assoggettamento alle sanzioni civili ed agli interessi per lo Stato e gli enti locali si verifica per le omissioni contributive intervenute a partire dal 1° gennaio 2001, data di entrata in vigore della citata legge n. 388 del 2000, mentre i crediti portati dalle cartelle di pagamento sono precedenti a tale data;

che, da ultimo, il rimettente osserva che non vi è spazio per un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma che estenda la portata dell'art. 1, comma 219, anche alle aziende sanitarie locali, in quanto, trattandosi di norma eccezionale, essa non è suscettibile di interpretazione estensiva;

che si è costituita in giudizio l'INAIL, concludendo per la inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione;

che secondo la difesa dell'Istituto il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha esentato, con disposizione avente i caratteri della eccezionalità, le amministrazioni centrali e gli enti locali dal pagamento delle somme in questione;



che tale ricordata disposizione esonerativa non può dirsi irragionevole atteso che essa si applica ad una serie di soggetti «i cui pagamenti ricadono sul bilancio dello Stato»;

che, stante l'oggettiva diversità esistente fra le amministrazioni dello Stato e gli enti locali, da una parte, e le aziende sanitarie dall'altra, non può dirsi esistente una disparità di trattamento costituzionalmente rilevante;

che, segnala la difesa dell'INAIL, sebbene sia vero che le aziende sanitarie fanno parte della pubblica amministrazione, tuttavia in tale locuzione sono comprese numerose altre entità, per lo più escluse dal campo di applicazione della norma;

che, precisa la difesa dell'INAIL, impone alle amministrazioni statali il pagamento delle sanzioni in questione si ridurrebbe, trattandosi di un ente strumentale dell'amministrazione statale, ad una "partita di giro" entro il bilancio dello Stato;

che lo stesso risultato si otterrebbe riguardo agli enti locali, essendo questi parte del «bilancio pubblico allargato»;

che analoga *ratio* non sarebbe, invece, ravvisabile in relazione alle aziende sanitarie, che, a decorrere dal 1993, hanno perso il carattere di enti strumentali delle Regioni e degli Enti locali, acquisendo autonomia imprenditoriale, cosa che induce a ritenere che si tratti di enti pubblici economici;

che, aggiunge la difesa dell'ente previdenziale, le precedenti decisioni della Corte costituzionale richiamate dal rimettente non sarebbero pertinenti, in quanto relative alla normativa applicabile ai rapporti fra enti locali e aziende sanitarie da una parte e soggetti privati dall'altra, mentre il soggetto con cui la ASL ora si relaziona è un altro ente pubblico;

che l'eventuale accoglimento della questione determinerebbe il rischio di un ulteriore allargamento della disciplina esonerativa in favore degli altri enti pubblici economici;

che, relativamente all'infondatezza della questione di legittimità costituzionale argomentata con riferimento all'art. 97 Cost., la difesa dell'INAIL osserva che il rimettente non ha considerato che dall'eventuale accoglimento di essa conseguirebbe uno scompenso nel bilancio dell'ente previdenziale;

che, nell'equilibrare le opposte esigenze, il legislatore avrebbe tenuto, ragionevolmente, in maggiore considerazione le esigenze dell'ente previdenziale rispetto a quelle della azienda sanitaria, ente economico con gestione privatistica, tenuta al pagamento di somme aggiuntive e di interessi a causa della sua scarsa diligenza gestionale;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Advocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

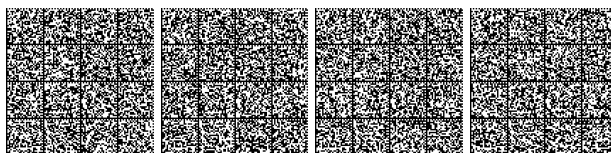
che l'Advocatura, richiamata sia la giurisprudenza della Corte costituzionale che quella del giudice amministrativo, rileva che effettivamente non è errato attribuire la medesima natura agli enti locali territoriali ed alle aziende sanitarie;

che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal rimettente sarebbe però, comunque, infondata in quanto, basandosi sulla pretesa di estendere a soggetti non riguardati dalla norma censurata il regime dalla medesima previsto, non considera che il diverso trattamento normativo riveniente dalla norma censurata - avente peraltro il carattere della eccezionalità - è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, insindacabile ove non trasmodi nella arbitrarietà, in questo caso non ravvisabile se si consideri che gli enti locali sono soggetti ad una normativa specifica, ontologicamente diversa rispetto a quella delle ASL.

Considerato che il Tribunale ordinario di Alessandria, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 219, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), secondo il quale sono esonerate dal pagamento delle somme aggiuntive e delle maggiorazioni previste dal comma 217 dello stesso art. 1 della legge n. 662 del 1996 - nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi previdenziali ovvero di evasione di essi connessa a registrazioni e denunce non veritiere - le amministrazioni statali, locali e periferiche, nonché gli enti locali, e non anche le aziende sanitarie locali (di seguito *ASL*);

che il Tribunale rimettente, ritenuta omogenea la situazione giuridica di enti locali e di ASL, ravvisa in siffatta disciplina i caratteri della ingiustificata disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 Cost.;

che il rimettente ritiene altresì che l'assoggettamento delle ASL al predetto obbligo costituirebbe anche violazione dell'art. 97 Cost., sotto il profilo della necessaria salvaguardia del buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto comporterebbe lo sviamento delle risorse finanziarie delle ASL per scopi diversi da quelli propri di tali enti e la sottrazione di tali risorse al soddisfacimento di detti scopi;



che, quanto al profilo della rilevanza, deve ritenersi non implausibile l'interpretazione del giudice rimettente, il quale afferma che essa non è venuta meno per effetto dell'art. 116, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001), in base al quale, secondo la lettura datane dal rimettente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, non sarebbe più applicabile alle amministrazioni dello Stato ed agli enti locali il precedente più favorevole regime esonerativo;

che a tale conclusione si giunge poiché, concernendo l'accertamento eseguito dall'INAIL nei confronti della ASL di Alessandria un periodo temporale precedente alla entrata in vigore della disposizione ultima citata, la quale non esplica un'efficacia retroattiva, la asserita disparità di trattamento sarebbe, con riferimento al detto periodo, ancora riscontrabile;

che la questione di legittimità costituzionale ora in esame trae origine dall'assunto, enunciato dal giudice *a quo*, secondo il quale sussisterebbe una sostanziale omogeneità soggettiva fra gli enti locali, diretti destinatari della disposizione legislativa oggetto di censura, e le ASL;

che corollario di tale assunto sarebbe la illegittimità costituzionale della disposizione legislativa medesima che, accordando un particolare trattamento, esonerativo dalla applicazione di determinati obblighi, alle sole amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, ed agli enti locali - nella riconosciuta accezione di enti locali territoriali -, violerebbe in maniera ingiustificata il principio di eguaglianza non accordando il medesimo trattamento di favore alle aziende sanitarie locali;

che l'assunto in questione non è fondato;

che, anzi, è evidente la distinzione fra le due tipologie di soggetti, pur ambedue appartenenti al più ampio genere della soggettività pubblica, sol che si consideri, fra i numerosi indici di diversità riscontrabili fra essi, che gli uni, gli enti locali territoriali, sono soggetti giuridici esponenziali di una determinata comunità radicata su di un territorio e sono costituiti a fini amministrativi di carattere tendenzialmente generale, mentre le aziende sanitarie, soggetti funzionali aventi evidentemente finalità di carattere esclusivamente settoriale, non sono espressive di alcuna comunità;

che, ancora, mentre gli enti locali territoriali sono dotati, sia pure in forma meno spiccata rispetto allo Stato, di poteri autoritativi che esercitano attraverso gli strumenti del diritto amministrativo, le aziende sanitarie si caratterizzano, secondo il prevalente e consolidato orientamento interpretativo, per essere enti pubblici economici esercenti la loro attività utendo iure privatorum (Corte di cassazione, sezioni unite, 30 gennaio 2008, n. 2031; Consiglio di Stato, sez. VI, 14 dicembre 2004, n. 5924; Consiglio di Stato, sez. V, 9 maggio 2001, n. 2609);

che non conduce ad una diversa conclusione l'analisi di precedenti decisioni assunte da questa Corte, ed invocate dal giudice *a quo* a sostegno della sua tesi (si tratta delle sentenze n. 211 del 2003, n. 69 del 1998 e n. 285 del 1995) - nelle quali si richiama la «omogeneità delle situazioni giuridiche riferibili, rispettivamente alle unità sanitarie locali e agli enti locali» (sentenza n. 211 del 2003) - laddove si consideri che la richiamata omogeneità non deve intendersi, come invece fatto dal rimettente, riferita ad una pretesa omogeneità soggettiva fra gli enti in esame ma alla omogeneità della situazione giuridica in cui essi si trovavano rispetto alla disciplina normativa allora scrutinata, essendo ambedue da ascrivere nell'ambito dei debitori inadempienti nei confronti di un terzo assoggettati, in ragione di tale rapporto obbligatorio non adempiuto, a procedura esecutiva;

che, infatti, il predetto richiamo deve essere inquadrato, onde coglierne il reale significato e la effettiva portata, come pertinente al particolare contesto normativo allora oggetto di scrutinio, in quanto nell'occasione si esaminava la compatibilità costituzionale del diverso regime di pignorabilità di somme di spettanza di enti locali e di aziende sanitarie - nell'ottica del diverso grado di tutela apprestato nel corso della procedura esecutiva ai terzi che rivestivano la qualifica di creditore degli uni o delle altre - al fine di garantire il rispetto del principio della par condicio creditorum;

che, pertanto, esclusa la sovrapponibilità fra le due tipologie di enti pubblici in discorso, deve escludersi che sia riscontrabile un vizio di costituzionalità nel fatto che il legislatore, facendo uso dei propri poteri, abbia inteso applicare solo a taluno di essi un regime più favorevole di quello generalmente applicato;

che neppure può essere fonte di discriminazione costituzionalmente rilevante il fatto che il legislatore non abbia esteso ad altri soggetti tale privilegio, in quanto, per costante giurisprudenza di questa Corte, non è fonte di illegittimità costituzionale il limite alla estensione di norme che, come quella ora in esame, costituiscono deroghe a principi generali (*ex multis*: sentenza n. 131 del 2009);



che, esclusa la violazione dell'art. 3 Cost. da parte della disposizione censurata, deve, parimenti, escludersi che essa, imponendo, a determinate condizioni, alle ASL il pagamento delle somme previste dal comma 217 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, determini - per il solo fatto che le somme necessarie per fare fronte agli impegni finanziari derivanti dall'applicazione del citato comma 217 siano sottratte agli scopi istituzionali delle ASL - la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.;

che tale principio, infatti, non può dirsi violato dal compimento di alcun atto la cui esecuzione sia imposta ad una pubblica amministrazione da una disposizione di legge di per sé legittima, atteso che, a pena di un'insanabile contraddizione ed incoerenza dell'ordinamento, cardine fondamentale su cui ruota il concetto di buon andamento della pubblica amministrazione deve essere il rispetto da parte di quest'ultima dei legittimi precetti legislativi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 219, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Tribunale ordinario di Alessandria, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 marzo 2013.

F.to:

Franco GALLO, *Presidente*

Paolo Maria NAPOLITANO, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

T_130049



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 26

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 25 febbraio 2013
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Beni culturali - Norme della Regione Abruzzo - Riconoscimento di Treglio, paese dell'affresco - Previsione, per il sostegno finanziario della manifestazione d'arte "Treglio affrescata", di un contributo regionale al Comune gestore - Modalità e percentuali di erogazione - Ricorso del Governo - Denunciata omessa quantificazione esatta del contributo e omessa indicazione della fonte di finanziamento - Violazione del principio di copertura finanziaria - Violazione del principio del pareggio di bilancio (a partire dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014).

- Legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2012, n. 59, art. 5, comma 3.
- Costituzione, art. 81, comma quarto e commi primo e terzo (questi ultimi a partire all'esercizio finanziario relativo all'anno 2014).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, contro Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della L.R. Abruzzo del 10 dicembre 2012 n. 59 pubblicata sul BUR n. 69 del 19.12.2012 recante «Riconoscimento di Treglio paese dell'affresco».

La legge regionale n. 59 del 10 dicembre 2012 (pubblicata nel Bur della Regione Abruzzo n. 69 del 19 dicembre 2012) disciplina il riconoscimento di Treglio paese dell'affresco.

Più precisamente l'art. 1 dispone che «la Regione nel rispetto del dettato dell'art. 8 comma 1 dello Statuto regionale si propone di documentare, valorizzare e promuovere l'arte della pittura "a fresco" sul territorio regionale».

L'art. 2 prevede che «la Regione per le finalità di cui art. 1 in considerazione della valenza internazionale della manifestazione d'arte "Treglio affrescata" riconosce a Treglio (CH) la qualità di paese dell'affresco».

L'art. 3 disciplina gli obiettivi e dispone:

«1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 2, la manifestazione d'arte "Treglio affrescata" persegue i seguenti obiettivi:

- a) promuove la salvaguardia, valorizzazione e diffusione dell'arte della pittura a fresco;
- b) gestisce un laboratorio permanente aperto a tutti ed organizza periodicamente corsi didattici destinati a studenti delle scuole d'arte, artisti italiani e stranieri, studiosi ed appassionati della tecnica dell'affresco;
- c) ai fini dello sviluppo turistico sostenibile, rende fruibile, mediante opportune iniziative di divulgazione, il godimento delle opere d'arte;
- d) custodisce, valorizza, documenta e diffonde la conoscenza del patrimonio artistico di pittura affrescata acquisito in seguito allo svolgimento della manifestazione d'arte;
- e) collabora, se richiesta, con la Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici e con gli Enti locali interessati, nelle forme e modi da concordare tra le parti, ai fini del recupero e restauro di beni artistici regionali espressi nella forma pittorica dell'affresco;
- f) organizza, in accordo con gli istituti scolastici, visite guidate in favore degli studenti di ogni ordine e grado;
- g) collabora con le scuole di ogni ordine e grado al fine di offrire un contributo formativo e didattico, nello specifico settore artistico, che affianchi, anche attraverso percorsi dedicati, la didattica frontale delle scuole.»



L'art. 5, infine, disciplina il contributo regionale e dispone ai commi 1 e 2:

«1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, può sostenere finanziariamente la manifestazione d'arte "Treglio affrescata" mediante elargizione al Comune gestore di un contributo anche annuale.

2. La concessione del contributo regionale, nelle forme e modi di cui al comma 3, è subordinata alla presentazione, entro il termine di sessanta giorni antecedente la data di svolgimento della manifestazione, di una relazione dettagliata, comprensiva della previsione di spesa, firmata dal legale rappresentante della manifestazione.».

Al comma 3, in particolare, l'art. 5 prevede che «L'ammontare complessivo del contributo, che non può eccedere il 50% della spesa sostenuta, è erogato dalla Giunta regionale nella seguente misura:

a) 40% prima della realizzazione della manifestazione e, comunque, a seguito della presentazione della relazione di cui al comma 2;

b) 60% entro trenta giorni dalla presentazione di una relazione illustrativa dell'attività svolta, corredata del bilancio consuntivo dell'attività finanziata, a firma del legale rappresentante.

4. Il contributo regionale, se erogato, salvo diversa disposizione di legge, non è cumulabile con quelli derivanti dall'applicazione di altre leggi regionali.».

Quest'ultima disposizione, l'art. 5 comma 3 sopra richiamato, appare costituzionalmente illegittima, sotto i profili che verranno ora evidenziati, e pertanto il Governo - giusta delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013 (che per estratto autentico si produce sub 1) ai sensi dell'art. 127 Cost. la impugna con il presente ricorso per i seguenti

MOTIVI

Violazione dell'art. 81, quarto comma, fino all'esercizio 2013, e dell'art. 81, primo e terzo comma, a partire dall'esercizio 2014, della Costituzione.

Come si è detto con la legge regionale n. del 6.11.2012 la Regione Abruzzo ha disciplinato il riconoscimento di Treglio paese dell'affresco, in considerazione della portata internazionale della manifestazione d'arte «Treglio affrescata».

Ai fini del riconoscimento di Treglio quale paese dell'affresco la Regione ha stabilito gli obiettivi che la manifestazione «Treglio affrescata» deve perseguire e li ha individuati all'art. 2 disponendo che la manifestazione:

a) promuove la salvaguardia, valorizzazione e diffusione dell'arte della pittura a fresco;

b) gestisce un laboratorio permanente aperto a tutti ed organizza periodicamente corsi didattici destinati a studenti delle scuole d'arte, artisti italiani e stranieri, studiosi ed appassionati della tecnica dell'affresco;

c) ai fini dello sviluppo turistico sostenibile, rende fruibile, mediante opportune iniziative di divulgazione, il godimento delle opere d'arte;

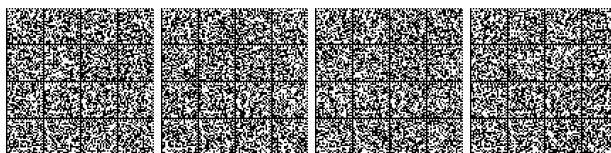
d) custodisce, valorizza, documenta e diffonde la conoscenza del patrimonio artistico di pittura affrescata acquisito in seguito allo svolgimento della manifestazione d'arte;

e) collabora, se richiesta, con la Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici e con gli Enti locali interessati, nelle forme e modi da concordare tra le parti, ai fini del recupero e restauro di beni artistici regionali espressi nella forma pittorica dell'affresco;

f) organizza, in accordo con gli istituti scolastici, visite guidate in favore degli studenti di ogni ordine e grado;

g) collabora con le scuole di ogni ordine e grado al fine di offrire un contributo formativo e didattico, nello specifico settore artistico, che affianchi, anche attraverso percorsi dedicati, la didattica frontale delle scuole».

All'art. 5 in particolare la Regione ha poi disposto la concessione del contributo regionale al Comune di Treglio per la gestione della manifestazione Treglio affrescata, volta a valorizzare e riconoscere l'arte della pittura sul territorio regionale; al comma 2 ha previsto che la concessione del contributo regionale sia subordinata alla presentazione di una relazione dettagliata, sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione, comprensiva della previsione di spesa, firmata dal legale rappresentante della manifestazione.



Al comma 3, infine, la Regione ha stabilito che l'ammontare complessivo del contributo che non può eccedere il 50% della spesa sostenuta, è erogato dalla Giunta regionale, e ne ha indicato la misura nel 40%, prima della realizzazione della manifestazione e comunque a seguito della presentazione della relazione di cui al precedente comma 2; nel 60% entro trenta giorni dalla presentazione di una relazione illustrativa dell'attività svolta, corredata del bilancio consuntivo dell'attività finanziata, a firma del legale rappresentante.

Il predetto comma 3 nel disporre la concessione del contributo regionale limitandosi esclusivamente a prevedere le modalità e le percentuali di erogazione del contributo, ma omettendo la quantificazione esatta e la relativa fonte di finanziamento, contrasta con l'art. 81 quarto e terzo comma Cost., rispettivamente fino e a partire dall'esercizio 2014.

Come è noto in base a tale disposizione «ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».

La legge regionale contrasta quindi con l'art. 81, commi 4 e 3, rispettivamente fino e a partire dall'esercizio 2014, in primo luogo perché non quantifica il contributo, limitandosi ad indicare le modalità e a precisare le percentuali di erogazione del contributo, teoricamente senza limiti di importo.

La medesima legge inoltre contrasta con l'art. 81 comma 3 Cost. perché non indica la fonte di finanziamento, cioè la copertura della spesa.

Al riguardo la giurisprudenza di codesta Corte, con le sent. nn. 100 e 141 del 2000, nn. 386 e 213 del 2008, n. 359 del 2007, n. 106 del 2011 e da ultimo con la sentenza n. 131 del 2012 ha sempre ribadito l'applicazione alle Regioni dell'obbligo di copertura finanziaria delle disposizioni legislative di spesa; con la precisazione che il legislatore regionale non può sottrarsi alla fondamentale esigenza di chiarezza ed equilibrio del bilancio cui l'art. 81 Cost. s'ispira. Essa, inoltre, ha chiarito che la copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in adeguato rapporto con la spesa che s'intende effettuare in esercizi futuri (in particolare sentenze n. 100 del 2010 e n. 213 del 2008).

Il che implica che ogni previsione di spesa indichi anche l'importo di questa, o almeno lo renda agevolmente quantificabile.

La legge della Regione Abruzzo non è conforme a tali principi e, quindi, al disposto del citato precetto costituzionale.

Essa, come si è detto, all'art. 5 prevede il contributo regionale, anche annuale, al Comune di Treglio e in particolare al comma 3 ne precisa le forme e le modalità di erogazione.

Come si vede, però, nella legge in questa sede censurata nulla si dice circa l'importo del contributo né si trova alcun cenno alla copertura finanziaria.

Poiché al riguardo non può porsi in dubbio che la normativa introdotta comporti nuove spese, ancorché il suo carattere generico non ne consente una precisa determinazione, la norma viola il precetto costituzionale.

La disposizione impugnata a partire dall'esercizio 2014 viola anche il primo comma dell'art. 81 Cost., ove è fissato il principio dell'equilibrio tra le entrate e le spese di bilancio. L'omessa, e impossibile, quantificazione della spesa prevista dalla disposizione impugnata rende infatti conseguentemente impossibile programmare flussi di entrata che si possano porre in rapporto di equilibrio rispetto ad essa.

P.Q.M.

Si chiede che venga dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 5 comma 3 della L. Regionale del 10 dicembre 2012 n. 59 pubblicata sul BUR n. 69 del 19 dicembre 2012 recante «Riconoscimento di Treglio paese dell'affresco».

Si produce per estratto copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2013 completa di relazione.

Roma, 14 febbraio 2013

L'Avvocato dello Stato: AIELLO



n. 27

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 febbraio 2013
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Professioni - Norme della Regione Valle d'Aosta - Professione di maestro di sci - Esercizio temporaneo da parte dei professionisti provenienti, con i propri clienti, da Paesi membri dell'Unione europea (UE) diversi dall'Italia - Possibilità subordinata all'accertamento, da parte della struttura regionale competente, del possesso di una idonea formazione professionale - Ricorso del Governo - Denunciata sproporzione rispetto all'obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela dei fruitori dei servizi offerti - Ostacolo ingiustificato all'esercizio della professione - Esorbitanza dalla potestà legislativa statutariamente attribuita alla Regione Valle d'Aosta in materia di "ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini" - Violazione dei principi di tutela della concorrenza e del mercato.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 11 dicembre 2012, n. 34, art. 7 [comma 2], sostitutivo dell'art. 7-bis, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), art. 2, primo comma, lett. u).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) fax: 0696514000 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici domicilia *ex lege* in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 domicilia.

Contro Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore avverso la legge regionale n. 34 dell'11 dicembre 2012 pubblicata sul BUR n. 53 del 27 dicembre 2012 recante modificazioni a leggi regionali in materia di professioni e altre disposizioni.

La legge della Regione Valle d'Aosta 11 dicembre 2012, n. 34, recante: «Modificazioni a leggi regionali in materia di professioni e altre disposizioni» apporta modifiche a varie leggi e, segnatamente, alla legge regionale 7 marzo 1997 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta), n. 7, la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta), la legge regionale 7 maggio 2012, n. 14 (Disciplina dell'attività di acconciatore) e la legge regionale 30 novembre 2001, n. 36.

Appare opportuno premettere al riguardo che l'articolo 2, comma 1, lett. u) dello Statuto attribuisce alla Regione autonoma Valle d'Aosta potestà legislativa in materia di guide, portatori alpini, maestri e scuole di sci; il che, ai sensi del medesimo articolo 2, avviene comunque nel rispetto della Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché degli obblighi internazionali.

Ciò posto, secondo la Presidenza del Consiglio presenta profili di incostituzionalità l'articolo 7 della legge regionale citata che, nel modificare l'art. 7-bis della legge regionale n. 44/1999, sostituisce il comma 3, prevedendo che «l'esercizio temporaneo della professione da parte di maestri di sci provenienti, con i propri clienti, da Stati membri dell'UE diversi dall'Italia (...) è subordinato all'accertamento da parte della struttura regionale competente (...) del possesso, anche sulla base dell'esperienza professionale maturata, di una idonea formazione professionale».

Dal che si evince che la professione di maestro di sci, ancorché temporanea, può essere esercitata da parte dei professionisti provenienti da Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia, con «propri clienti», solamente previo accertamento da parte della struttura regionale competente dell'idonea formazione professionale, anche sulla base dell'esperienza Professionale maturata.

Detta disposizione, come si vede, impone restrizioni all'accesso e all'esercizio della professione da parte di maestri di sci già abilitati in altri paesi membri dell'Unione Europea; trattasi peraltro di restrizioni del tutto sproporzionate rispetto all'obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela dei fruitori dei servizi offerti. Esse, dunque, pongono un ostacolo ingiustificato all'accesso ed all'esercizio di tale professione ed eccedono dalle competenze statutarie, così che la legge impugnata si pone in violazione dei principi di tutela della concorrenza e del mercato, sanciti dall'articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.

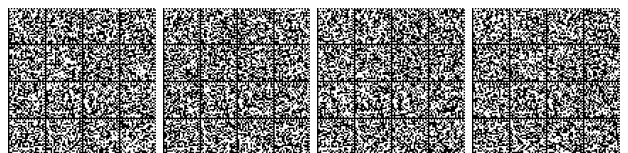
P. Q. M.

Insiste per l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di incostituzionalità della legge richiamata, con ogni conseguente statuizione.

Roma, 20 febbraio 2013

L'Avvocato dello Stato: NUNZIATA

13C00095



N. 28

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 febbraio 2013
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Imposte e tasse - Norme della Regione Toscana - Previsione che a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, l'aliquota dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 68/2011, è incrementata per scaglioni di reddito: a) di 0,20 punti percentuali per redditi fino a euro 15.000; b) di 0,20 punti percentuali per redditi oltre euro 15.000 e fino a euro 28.000; c) di 0,45 punti percentuali per redditi oltre 28.000 euro e fino ad euro 55.000; d) di 0,50 punti percentuali per redditi oltre 55.000 euro fino a euro 75.000; e) di 0,50 punti percentuali per redditi oltre 75.000 euro - Ricorso del Governo - Denunciata introduzione di maggiorazioni di aliquote di imposta in contrasto con il principio di progressività - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e di coordinamento della finanza pubblica e sistema tributario per il mancato rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa statale.

- Legge della Regione Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, art. 4.
- Costituzione, artt. 3, 53, 97, 117, comma terzo, e 119.

Imposte e tasse - Norme della Regione Toscana - Previsione che a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, le detrazioni previste dall'art. 12, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917/1986 sono maggiorate di un importo massimo pari a euro 50 per figlio; che le detrazioni stesse sono ulteriormente aumentate di un importo pari a 170 euro per ogni figlio portatore di handicap, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992; che per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione stessa è ulteriormente aumentata per un importo massimo di euro 100 per ogni figlio a partire dal primo; che ai fini della detrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 12, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 197/1986 - Ricorso del Governo - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e di coordinamento della finanza pubblica e sistema tributario per il mancato rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa statale.

- Legge della Regione Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, art. 5.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo.

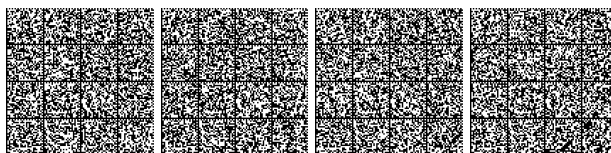
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta *pro tempore* per la declaratoria di incostituzionalità degli artt. 4 e 5 della legge della Regione Toscana n. 77 del 27 dicembre 2012 pubblicata nel B.U.R. n. 74 del 27 dicembre 2012, avente ad oggetto la «Legge finanziaria per l'anno 2013», in relazione agli artt. 3, 53, 97, 117, terzo comma e 119 Cost.

1) L'art. 4 della legge finanziaria per l'anno 2013 adottata dalla Regione Toscana prevede che: «A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, l'aliquota dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è incrementata per scaglioni di reddito:

- a) di 0,20 punti percentuali per redditi fino a euro 15.000,00;
- b) di 0,20 punti percentuali per redditi oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00;
- c) di 0,45 punti percentuali per redditi oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00;
- d) di 0,50 punti percentuali per redditi oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00;
- e) di 0,50 punti percentuali per i redditi oltre euro 75.000,00.»

La richiamata disposizione introduce maggiorazioni delle aliquote d'imposta che, pur rispettando gli scaglioni di reddito fissati dall'art. 11 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), non appaiono improntate al principio di progressività di cui all'art. 53 Cost.



In particolare per il primo scaglione di reddito (fino ad euro 15.000) e per il secondo scaglione di reddito (da euro 15.000 ad euro 28.000) corrispondenti ai punti *a)* e *b)* dell'art. 4 censurato nella presente sede, detta disposizione attribuisce all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF lo stesso incremento percentuale (di 0,20 punti), in violazione, appunto, del criterio di progressività sopra richiamato.

Analoga situazione emerge con riferimento agli ultimi due scaglioni di reddito (per i redditi da euro 55.000 ad euro 75.000 e per i redditi oltre euro 75.000, punti *d)* ed *e)* dell'art. 4 della finanziaria regionale, dove viene attribuita all'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF, la stessa maggiorazione di 0,50 punti percentuali.

Coerentemente con l'insegnamento consolidato di codesto Giudice delle leggi: «ai sensi dell'art. 53, secondo comma, Cost., la progressività è principio che deve informare l'intero sistema tributario ed è, quindi, legittimo che anche le Regioni, nell'esercizio del loro autonomo potere di imposizione, improntino il prelievo a criteri di progressività in funzione delle politiche economiche e fiscali da esse perseguite» (C. Cost. sent. 2 del 2006).

Inoltre la norma della cui legittimità si controverte nel presente giudizio, nel prevedere le suddette variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, si pone in contrasto con l'art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011, come modificato dal comma 555 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale ha disposto che le variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF si devono applicare a decorrere dal 2014.

L'anticipazione temporale è quindi avvenuta in violazione di quanto statuito dal richiamato art. 6 d.lgs. n. 68 del 2011, che accorda tale facoltà solo a fronte di una differenziazione delle aliquote effettivamente rispettosa del principio di progressività, che, tuttavia, non risulta non Osservato nel caso di specie.

Ne consegue che la norma regionale, laddove prevede la decorrenza della sua applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, non rispetta i limiti temporali previsti dalla norma statale richiamata così violando i principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost., nonché i principi stabiliti dall'art. 117 terzo comma Cost., nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la regione Toscana, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

È noto d'altronde che la coerenza interna delle disposizioni, della cui legittimità si controverte nel presente giudizio, deve essere scrutinata «in un quadro complessivo di sistema, in cui la capacità contributiva deve inserirsi: sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla libertà ed eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale (artt. 2 e 3 della Costituzione: ordinanza n. 341 del 2000)» (C. Cost. sent. n. 155 del 2001).

Come più volte ribadito da codesta Corte costituzionale, il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi agli obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, grava sulle Regioni ad autonomia ordinaria in base all'art. 119 della Costituzione.

2) L'art. 5 della finanziaria regionale laddove introduce «Detrazioni per carichi di famiglia» prevede testualmente che: «A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, le detrazioni previste dall'art. 12, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) sono maggiorate di un importo massimo pari a euro 50,00 per figlio.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 sono ulteriormente aumentate di un importo pari a euro 170,00 per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

3. Per i contribuenti con più di tre figli a carico, la detrazione di cui al comma 1 è ulteriormente aumentata per un importo massimo di euro 100,00 per ogni figlio a partire dal primo.

4. Ai fini della spettanza e della ripartizione della detrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 12, comma 1, lettera *c)*, del d.P.R. 917/1986.».

Detti aumenti delle detrazioni appaiono ulteriori rispetto a quelli previsti a livello nazionale con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.



Per queste ragioni l'art. 5 della finanziaria regionale si pone in contrasto con l'art. 6, comma 7 del d.lgs. n. 68 del 2011, come modificano dal comma 555 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012 che ha disposto che le variazioni dell'addizionale regionale IRPEF si applicano a decorrere dal 2014.

Ne consegue che la disposizione regionale, laddove prevede la decorrenza del termine dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, non rispetta i limiti temporali previsti dalla norma statale richiamata e perciò viola i principi d'uguaglianza, imparzialità e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost., nonché i principi stabiliti dall'art. 117 terzo comma Cost., nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, che la regione Toscana è tenuta rispettare.

P. Q. M.

Voglia codesta Ecc.ma Corte dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge della Regione Toscana n. 77 del 27 dicembre 2012 pubblicata nel B.U.R. n. 74 del 27 dicembre 2012, avente ad oggetto la «Legge finanziaria per l'anno 2013», in relazione agli artt. 3, 53, 97, 117, terzo comma e 119 Cost..

Roma, 14 febbraio 2013

L'Avvocato dello Stato: AIELLO

13C00096

N. 29

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 febbraio 2013
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Porti e aeroporti - Norme della Regione Abruzzo - Rifinanziamento della legge regionale n. 57 del 2001 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo) - Previsione di un intervento di 5,5 milioni di euro a favore della Società Abruzzese Gestione Aeroporto S.p.a (SAGA) per il finanziamento dell'attività di internazionalizzazione dell'aeroporto di Pescara, attraverso progetti di promozione dello scalo - Ricorso del Governo - Denunciata mancata previa sottoposizione del finanziamento all'autorizzazione della Commissione europea - Lamentata configurazione dell'intervento come aiuto di Stato non autorizzato - Mancato rispetto dei principi comunitari che regolano il mercato interno - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

- Legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69, artt. 1 e 2.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e); Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt. 107 e 108.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, (C.F. 80188230587) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) ags_rm@mailcert.avvocaturastato.it fax 06/96514000 presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione Abruzzo (C.F. 80003170661) in persona del Presidente *pro tempore* per la declaratoria di incostituzionalità degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo n. 69 del 28 dicembre 2012 pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 94 del 28 dicembre 2012, avente ad oggetto «Rifinanziamento legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo)», in relazione all'art. 117, commi primo e secondo, lett. e) Cost.

L'art. 1 della legge regionale, richiamata in epigrafe, rubricato (finalità) dispone che: «la Regione per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo) finanzia gli interventi ivi previsti per complessivi 5,5 milioni di euro».



L'art. 2 della medesima legge regionale, rubricato (norma finanziaria), prevede inoltre che: «Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 è autorizzata la riprogrammazione delle risorse vincolate relative al capitolo di spesa U.P.B. 05.02.010 — 292361 denominato «Interventi per funzioni trasferite dal d.lgs. n. 112/98 in materia di ambiente — D.P.C.M. 22 dicembre 2000» per l'importo complessivo di euro 5,5 milioni.

2. La riprogrammazione di cui al comma 1 è effettuata mediante riduzione del fondo di riserva per la reiscrizione delle economie vincolate apportando al bilancio di previsione corrente le seguenti variazioni in termini di cassa e competenza:

a) UPB 15.01.003 capitolo di spesa 323500 denominato «Fondo per la riassegnazione di economie vincolate» in diminuzione di euro 5,5 milioni;

b) UPB 05.02.010 capitolo di spesa 292422 denominato «Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo — L.R. 08.11.2001 n. 57» in aumento di Euro 5,5 milioni».

Le richiamate disposizioni nella misura in cui dispongono il finanziamento dell'attività di internazionalizzazione dell'aeroporto di Pescara, attraverso progetti di promozione dello scalo, pare contrastante con i principi comunitari che regolano il mercato interno e che si pongono quali vincoli per l'azione legislativa delle Regioni ai sensi dell'art. 117, comma 1, Cost.

Più in generale, non risultando che il finanziamento previsto dalle norme regionali sia stato previamente sottoposto all'autorizzazione della Commissione europea, lo stesso appare incompatibile con gli artt. 107 e 108 del TFUE.

Gli investimenti occorrenti al miglioramento della capacità dello scalo abruzzese rientrano del resto nella competenza del gestore aeroportuale SAGA S.p.a. che agisce sul mercato come qualunque altro operatore economico essendo anzi tenuta a rispettare il programma di miglioramento dell'infrastruttura aeroportuale secondo le regole stabilite dalla Convenzione di concessione.

Più in generale, il finanziamento contemplato dalle norme censurate nel presente giudizio, tenuto conto del suo rilevante ammontare, appare incompatibile col mercato interno in quanto erogato mediante risorse pubbliche e capace, in modo evidente, di favorire una determinata impresa privata su un mercato rilevante per l'UE, attesa la natura di scalo internazionale assegnata all'aeroporto di Pescara destinatario del finanziamento. Conseguentemente, l'attuazione delle norme della cui legittimità si controverte nel presente giudizio avrebbe indubbiamente l'effetto di falsare la concorrenza in un settore che è stato oggetto di numerosi interventi di armonizzazione da parte del Legislatore comunitario.

Appaiono quindi sussistere nella presente fattispecie tutti gli elementi a cui codesto Giudice delle leggi riconnette l'accertamento della sussistenza di un aiuto di Stato e cioè che: «deve sussistere intervento dello Stato o di una sua articolazione o comunque effettuato mediante risorse pubbliche; in secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo ad incidere sugli scambi tra Stati membri; in terzo luogo, l'intervento deve concedere un vantaggio al suo beneficiario; infine tale vantaggio deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza [...] Non solo, ma la sovvenzione in questione deve superare i limiti al di sotto dei quali l'intervento può essere considerato “di importanza minore” (de minimis) ai sensi del regolamento n. 1998 del 2006 della Commissione del 15 dicembre 2006». La nozione di aiuto di Stato «può ritenersi integrata soltanto ove sussistano tutti i presupposti previsti [dall'art. 107 del TFUE]» (sentenza n. 185 del 2011 e n. 18 del 2013).

Per le considerazioni che precedono le norme regionali soprarichiamate contrastano altresì con l'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost. che riserva alla competenza esclusiva dello Stato, la legislazione in materia di tutela della concorrenza.

P. Q. M.

Voglia codesta Ecc.ma Corte dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo n. 69 del 28 dicembre 2012 pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 94 del 28 dicembre 2012, avente ad oggetto «Rifinanziamento legge regionale 8 novembre 2001 n. 57 (valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo)», in relazione all'art. 117, commi primo e secondo, lett. e) Cost.

Roma, 18 febbraio 2013

L'Avvocato dello Stato: AIELLO



N. 30

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 2013
(della Provincia autonoma di Bolzano)*

Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno per gli anni 2013, 2014 e 2015 - Incremento del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome in misura di 500 milioni di euro annui, da realizzare mediante accantonamenti annuali, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata modificazione unilaterale del sistema di relazioni finanziarie delineato nell'Accordo di Milano siglato nel 2009 dal Governo, dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome - Contrasto con le disposizioni statutarie e di attuazione riguardanti il concorso finanziario di tali enti e la devoluzione del gettito tributario percepito in territorio provinciale - Inosservanza delle procedure d'intesa previste per la revisione e le modifiche dello Statuto speciale - Lesione della peculiare autonomia finanziaria provinciale - Violazione dei principi di leale collaborazione, di ragionevolezza e di delimitazione temporale - Mancata determinazione di limiti certi alla durata dell'obbligo.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 118, modificativo dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 103, 104, 107, Titolo VI, in particolare, artt. 75, 79 e 83; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2, in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e correlato finanziamento - Riduzione di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1000 milioni di euro dall'anno 2014, rispetto al livello rideterminato dall'art. 15, comma 22, del decreto-legge n. 95 del 2012 - Previsione che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome è effettuato mediante accantonamenti annuali, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata interferenza con la destinazione dei tributi erariali statutariamente spettanti alla ricorrente - Violazione delle competenze in materia sanitaria attribuite alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome - Lesione dell'autonomia finanziaria provinciale - Violazione dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 132.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 4, n. 7, 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 104, 107, Titolo VI, in particolare, artt. 75, 79 e 83; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; Costituzione, art. 117, comma terzo, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Assistenza sanitaria all'estero e assistenza transfrontaliera - Previsione che le Regioni devono farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale e che alla regolazione finanziaria si provvede attraverso l'imputazione, tramite le Regioni e le Province autonome, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e dei cittadini di Stati stranieri in Italia, da regolare in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilità sanitaria internazionale - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione delle speciali prerogative della ricorrente - Violazione dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 82 e 83.
- [Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 103, 104, 107, Titolo VI, in particolare, artt. 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare, artt. 9, 10, 10-bis, 17, 18 e 19; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare, artt. 2 e 4; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare, art. 8; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; Costituzione, artt. 117, 118, 119 e 120, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108].



Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Operazioni immobiliari - Possibilità, dal 1° gennaio 2014, per gli enti territoriali e per quelli del Servizio sanitario nazionale, di effettuare acquisti immobiliari solo se ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità e se la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio - Divieto, salvo eccezioni, per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, di acquistare nel 2013 immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Impugnazione proposta per l'ipotesi che le disposizioni censurate siano immediatamente applicabili alle Province autonome ed agli enti locali dei rispettivi territori - Denunciata imposizione di norme di dettaglio immediatamente precettive in materie di competenza delle Province autonome - Violazione della loro autonomia finanziaria - Contrasto con le norme statutarie e di attuazione che prescrivono l'adeguamento della legislazione provinciale alle disposizioni statali di principio.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 138, integrativo dell'art. 12 [cui aggiunge i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinqies e 1-sexies] del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 16, Titolo VI, in particolare, artt. 79, 80, 81 e 83; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; Costituzione, art. 117, comma terzo.

Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Divieto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. di effettuare negli anni 2013 e 2014 spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi; di acquistare autovetture o stipulare contratti di *leasing* fino al 31 dicembre 2014; di conferire incarichi di consulenza in materia informatica, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati - Obbligo di versare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dal contenimento di spesa - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Impugnazione proposta per l'ipotesi che le previsioni censurate siano immediatamente applicabili alle Province autonome ed agli enti locali dei rispettivi territori - Denunciata imposizione di norme di dettaglio immediatamente precettive in materie di competenza provinciale - Violazione dell'autonomia finanziaria della ricorrente - Imposizione ai bilanci comunali e provinciali di un ulteriore contributo, non compatibile con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dallo Statuto speciale.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 141, 142, 143 e 146.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), art. 79 (nonché artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 16, Titolo VI, in particolare, artt. 80, 81 e 83; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; Costituzione, art. 117, comma terzo).

Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Gettito dell'imposta municipale propria (IMU) - Conferma per gli anni 2013 e 2014 dell'obbligo delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di assicurare il recupero al bilancio statale del maggior gettito stimato dei Comuni ricadenti nel proprio territorio, mediante accantonamento di pari importo a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione della disciplina finanziaria della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome posta dal Titolo VI dello Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione - Violazione dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 380, in particolare, lett. b), f), h) e i).
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1), 9, 16, 104, Titolo VI, in particolare, artt. 75, 79, 80, 81 e 82; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Somme a debito dovute a qualsiasi titolo dagli enti locali al Ministero dell'interno - Previsione che siano recuperate sulle assegnazioni finanziarie dovute dal Ministero stesso, e in caso di incapienza, sulle somme spettanti ai Comuni a titolo di imposta municipale propria (IMU) e su quelle spettanti alle Province a titolo di imposta sulle assicurazioni r.c.a. - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata incompatibilità con le particolari prerogative riconosciute alla ricorrente dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 128 e 129.
- D.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4, comma 3.



Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Concorso agli obiettivi di finanza pubblica della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome - Previsione, con disposizioni qualificate come principi fondamentali di coordinamento finanziario, che i predetti enti concordino con il Ministero dell'economia e finanze il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato in via unilaterale aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 con importi e contributi specificamente indicati e con ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali; che tali contributi siano applicati anche in caso di mancato accordo; che gli enti locali situati sul territorio delle Province autonome siano assoggettati anch'essi all'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, e in caso di mancato accordo, alle disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciato contrasto con la disciplina statutaria, che non consente determinazioni unilaterali in ordine al concorso finanziario provinciale - Irragionevolezza della normativa statale per contraddittorietà intrinseca - Vanificazione del regime dell'intesa "forte" previsto dallo Statuto speciale - Violazione della competenza esclusiva delle Province autonome a definire il patto di stabilità interno con gli enti locali del proprio territorio - Violazione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 448, 455, 456 e 457.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, n. 1, 104 e 107, Titolo VI, in particolare, artt. 79 (comma terzo), 80, 81 e 83; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2, in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Concorso agli obiettivi di finanza pubblica della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome - Previsione che tali enti concorrono al riequilibrio finanziario anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutaria, le quali devono precisare le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciato contrasto con la disciplina statutaria del concorso provinciale agli obiettivi di finanza pubblica - Incompatibilità con specifica disposizione adottata sulla base di preventiva intesa della ricorrente con lo Stato.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 459.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), art. 79, primo comma (nonché artt. 8, n. 1, 104 e 107, Titolo VI, in particolare, artt. 79, 80, 81 e 83; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2, in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268).

Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Monitoraggio degli obiettivi del patto di stabilità interno e sanzioni per il mancato rispetto di essi - Applicabilità alle Province autonome - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciato contrasto con il nuovo Titolo VI dello Statuto speciale, che consente l'applicazione nella Provincia delle sole disposizioni sul rispetto del patto di stabilità interno previste dallo Statuto, e non di altre definite dalla legge dello Stato - Violazione di norme statutarie e di attuazione, nonché dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465.
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 79, 80, 81 e 104; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare, artt. 17 e 18; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.

Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Previsione che, dal 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Impugnazione proposta per l'ipotesi di applicabilità alla ricorrente della normativa censurata - Denunciato contrasto con la particolare disciplina finanziaria prevista per le Province autonome.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 472, modificativo dell'art. 7, comma 1, lettera a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149.
- [Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 103, 104, 107, Titolo VI, in particolare, artt. 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare, artt. 9, 10, 10-bis, 17, 18 e 19; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare, artt. 2 e 4; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare, art. 8; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; Costituzione, artt. 117, 118, 119 e 120, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108].



Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Maggior gettito tributario derivante dall'aumento d'importo del contributo unificato per le controversie davanti alla giustizia amministrativa e maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale - Riserva all'entrata del bilancio statale per l'assegnazione a specifiche destinazioni - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Impugnazione proposta per l'ipotesi di applicabilità alla ricorrente delle norme censurate - Denunciato contrasto con la particolare disciplina finanziaria prevista per le Province autonome - Contrasto con le norme statutarie e di attuazione che riservano ad esse, in tutto o in parte, le entrate di cui trattasi - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 25 (modificativo dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111), 28 e 299 (modificativo dell'art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148).
- Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 75 e 79; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 3, 9, 10 e 10-bis.

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano (codice fiscale e partita I.V.A. 00390090215), in persona del suo presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Luis Durnwalder (codice fiscale DRN LSA 41 P23 D484O), rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtù di procura speciale repertorio n. 23580 dell'11 febbraio 2013, rogata dal segretario generale della giunta provinciale dott. Hermann Berger, nonché in virtù di deliberazione della giunta provinciale di autorizzazione a stare in giudizio n. 237 dell'11 febbraio 2013, dagli avvocati Renate von Guggenberg (codice fiscale VNG RNT 57 L45 A952K - Rertate.Guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (codice fiscale BKR SPH 65 E10 B160H - Stephan.Beikircher@pec.prov.bz.it), Cristina Bernardi (codice fiscale BRN CST 64 M47 D548L - Cristina.Bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura Fadanelli (codice fiscale FDN LRA 65 H69 A952U - Laura.Fadanelli@pec.prov.bz.it), tutti del Foro di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica avvocatura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e numero fax 0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (codice fiscale CST MHL 38 C30 H501R), del Foro di Roma, con indirizzo di posta elettronica costamicheleavv@tin.it e presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Bassano del Grappa n. 24, elettivamente domiciliata (indirizzo di posta elettronica certificata: michelecosta@ordineavvocatiroma.org e numero fax 06/3729467);

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica: per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 25, lettera b), n. 4; 28; 82; 83; 118; 128; 129; 132; 138; 141; 142; 143; 146; 299; 380, in particolare lettere b), f), h), i); 448; 455; 456; 457; 459; 461; 462; 463; 464; 465; 472; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)».

Nel supplemento ordinario n. 212/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 302 del 29 dicembre 2012, è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)».

La citata legge, che contiene diverse misure per il contenimento della spesa pubblica e detta regole per il patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pur prevedendo al comma 554 del primo e unico art. 1 una clausola generale di salvaguardia delle autonomie speciali, detta una serie di disposizioni riferite direttamente alle regioni a statuto speciale e/o alle province autonome di Trento e di Bolzano o comunque riferibili, direttamente o indirettamente, alle stesse. In particolare:

Il comma 25, modificando l'art. 37 (Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introduce l'aumento dell'importo del contributo unificato per determinate tipologie di controversie avanti la giustizia amministrativa, mentre il contributo per i giudizi di impugnazione viene aumentato della metà (comma 27). Inoltre, è previsto che il maggior gettito conseguente da questi aumenti è destinato ad essere versato all'entrata del bilancio statale per essere destinato alla realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa (commi 25 e 28).

I commi 82 e 83, pur riservando allo Stato la competenza in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, confermano che sono le regioni a doversi fare carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale e che alla regolazione finanziaria si provvede attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e dei cittadini di Stati stranieri in Italia, da regolare in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilità sanitaria internazionale.



Il comma 118, che va a modificare l'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, già impugnato da questa provincia con ricorso *sub* R.G. n. 149/2012, modifica unilateralmente, incrementandoli, gli obiettivi del patto di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015.

I commi 128 e 129 prevedono compensazioni a regime tra debiti degli enti locali a qualsiasi titolo al Ministero dell'interno e assegnazioni ministeriali, anche mediante trattenimento sulle somme ad essi spettanti a titolo dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già oggetto di impugnativa da parte di questa provincia (ricorso *sub* R.G. n. 40/2012).

Il comma 132, che interviene nuovamente sul livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dall'art. 15, comma 22, decreto-legge 95/2012, anche questo — come detto — già oggetto di impugnativa, prevede che, fino all'emanazione delle relative norme di attuazione, il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sia effettuato mediante accantonamenti sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Il comma 138, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, prevede che, salvo poche eccezioni, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a partire dal 1° gennaio 2014, possono effettuare acquisti immobiliari solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità e la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio e che a tutte le pubbliche amministrazioni è fatto divieto di acquistare immobili a titolo oneroso e stipulare contratti di locazione passiva.

I commi 141, 142 e 143 riducono per tutte le pubbliche amministrazioni la capacità di spesa per l'acquisto di mobili e arredi, con l'obbligo di versare annualmente all'entrata del bilancio dello Stato le somme derivanti da tali riduzioni di spesa, e vietano fino al 31 dicembre 2014 l'acquisto di autovetture e la stipula di contratti di leasing. Sono previste poche eccezioni.

Il comma 146, invece, consente a tutte le pubbliche amministrazioni la facoltà di conferire incarichi di consulenza in materia informatica soltanto in casi del tutto eccezionali.

Il comma 299 che apporta delle modifiche all'art. 2 (Disposizioni in materia di entrate) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che a partire dall'anno 2013 le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese.

Con il comma 380, emanato nell'ambito delle nuove norme finalizzate ad assicurare la spettanza ai comuni del gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 decreto-legge n. 201/2011, per gli anni 2013 e 2014, vengono abrogati il comma 11 dello stesso articolo, relativo al riparto del gettito tra lo Stato ed i comuni, e i commi 3 e 7 dell'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, mentre resta sospesa l'operatività dei restanti commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo art. 2. La disposizione conferma peraltro, per lo stesso biennio, che il comma 17 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome (lettera *h*). Viene, quindi, reiterato il meccanismo già contestato da questa provincia (ricorso *sub* R.G. n. 40/2012) previsto dall'art. 13, comma 17, decreto-legge n. 201/2011, e cioè che fino all'emanazione delle norme di attuazione previste dalla legge delega sul c.d. federalismo fiscale (art. 27, legge 5 maggio 2009, n. 42), è accantonato a favore del bilancio dello Stato un importo pari a tale maggior gettito stimato e vengono previste precise misure di compensazione per la soppressione della riserva allo Stato della metà del gettito.

Il comma 448, che autodefinisce le disposizioni di cui ai successivi commi da 449 a 472 come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, dispone altresì che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle stesse.

Inoltre, pur prevedendo il 458 che l'attuazione dei commi 454, 455 e 457 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione, i commi 455, 456 e 457 contengono delle precise norme di dettaglio.

In particolare, i commi 455 e 456 sono destinati ad assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che le stesse devono concordare con lo Stato, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, che viene determinato aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'art. 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, del contributo previsto dall'art. 28, comma 3, decreto-legge n. 201/2011, degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e



delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, e di ulteriori, non meglio precisati contributi disposti a carico delle autonomie speciali, con la previsione che, in caso di mancato accordo entro il 31 luglio, gli obiettivi sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'accordo relativo al 2011 i predetti contributi. Anche questa norma fa rinvio a delle disposizioni già impugnate dalla provincia, ovvero l'art. 32, legge n. 183/2011 (ricorso *sub* R.G. n. 7/2012), l'art. 28, comma 3, decreto-legge n. 201/2011 (ricorso *sub* R.G. n. 40/2012).

Il comma 457 dispone che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale, definiscono le modalità attuative del patto di stabilità interno per gli enti locali dei rispettivi territori mediante l'esercizio delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, con la precisazione che tali modalità devono avvenire nell'ambito degli accordi di cui ai commi 454 e 455 e che, comunque, deve rimanere fermo l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'art. 31 legge n. 183/2011. È previsto altresì l'automatica applicazione delle regole in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale, in caso di mancato accordo.

Inoltre, il comma 459 detta una disciplina particolare per il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 454, 455 e 457, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; che devono anche precisare le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

In merito al monitoraggio del patto per le regioni e le province autonome, il comma 461 conferma in capo a queste l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, la certificazione ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Viene precisato che la mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto, mentre la ritardata trasmissione, purché attesti il rispetto del patto, è sanzionato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, norma anche questa impugnata dalla provincia con ricorso pendente innanzi alla Corte costituzionale *sub* R.G. n. 161/2011. Viene altresì demandato al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di aggiornare, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome (comma 466).

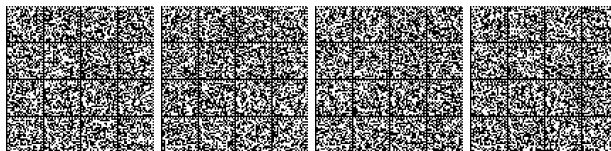
La disciplina del sistema sanzionatorio per il caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, prosegue con i commi 462, 463, 464 e 465, anch'essi indirizzati espressamente alle province autonome, sancendo addirittura la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno nonché le condizioni in forza delle quali le stesse si considerano adempienti al patto di stabilità interno.

E, infine, il comma 472 apporta delle modifiche alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 7 decreto legislativo n. 149/2011, già oggetto di impugnativa, prevedendo che per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza euro-compatibile o di competenza finanziaria.

Ora, con il cosiddetto accordo di Milano siglato nell'anno 2009, tra la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un lato, e il Governo, dall'altro, si è dato vita, ai sensi dell'art. 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ad un nuovo sistema di relazioni finanziarie con lo Stato, anche in attuazione del processo di riforma in senso autonomistico contenuto nella legge 5 maggio 2009, n. 42, prevedendo, nel contempo, che la modificazione del titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670), recante appunto le disposizioni di carattere finanziario, avrebbe potuto essere realizzata solo attraverso la procedura rinforzata prevista dall'art. 104 dello statuto medesimo, che ammette il ricorso alla legge ordinaria solo in presenza di concorde richiesta del Governo e della regione e le province autonome, per quanto di rispettiva competenza.

Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25, 28, 82, 83, 118, 128, 129, 132, 138, 141, 142, 143, 146, 299, 380, 448, 455, 456, 457, 459, 461, 462, 463, 464, 465 e 472, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, introducono modificazioni al complesso delle disposizioni concordate con il Governo dalla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle province autonome nel 2009 al fine di definirne il concorso agli obiettivi di finanza pubblica e alla realizzazione del processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale, operando al di fuori dei meccanismi concordati e sanciti in espressa disposizione normativa e statutaria.

Pertanto, la provincia autonoma di Bolzano, con il presente ricorso solleva la questione di legittimità costituzionale degli stessi per i seguenti motivi di



DIRITTO

Violazione dell'art. 8, n. 1); dell'art. 9, n. 10); dell'art. 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670); violazione del titolo VI dello statuto speciale, in particolare articoli 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84; violazione degli articoli 103, 104 e 107 dello statuto speciale; violazione delle norme di attuazione allo statuto speciale di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, in particolare articoli 9, 10, 10-bis, 17, 18 e 19; al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare articoli 2 e 4; al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, in particolare art. 8; al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197; violazione degli articoli 117, 118, 119 e 120 della Costituzione in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; violazione dell'art. 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; violazione dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale.

In forza del titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670), la provincia autonoma di Bolzano gode di una particolare autonomia in materia finanziaria, sistema rafforzato dalla previsione di un meccanismo peculiare per la modificazione delle disposizioni recate dal medesimo titolo VI, che ammette l'intervento del legislatore statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa con la regione e le province autonome, in applicazione dell'art. 104 dello stesso statuto.

Con l'accordo di Milano del 2009, la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno concordato con il Governo la modificazione del titolo VI dello statuto, secondo la procedura rinforzata prevista dall'art. 104 dello statuto medesimo.

La predetta intesa ha, quindi, portato, ai sensi dell'art. 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2009), ad un nuovo sistema di relazioni finanziarie con lo Stato, anche in attuazione del processo di riforma in senso federalista contenuto nella legge 5 maggio 2009, n. 42 (delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione). Il comma 106 ricorda espressamente che le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti del predetto art. 104 dello statuto, per cui vanno rispettati i predetti parametri statutari e le relative norme interposte.

Il quadro statuario in materia finanziaria si caratterizza, tra l'altro, per la previsione espressa di una disposizione volta a disciplinare il concorso della regione e delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale.

È previsto espressamente che nella provincia trovano applicazione le sole disposizioni sull'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà nonché quelle relative al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno previste dallo statuto speciale e non altre definite dalla legge dello Stato, per cui non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale.

In particolare, l'art. 79 dello statuto definisce i termini e le modalità del concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, il comma 3 stabilisce che la provincia concordi con il Ministero dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno, e attribuisce alle province la funzione di stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali ed ai propri enti ed organismi strumentali, nonché agli altri enti ed organismi ad ordinamento provinciale finanziati dalla provincia in via ordinaria. In tale contesto, il medesimo comma dispone che non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti del restante territorio nazionale. Inoltre il comma 4 prevede che le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla provincia e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dall'art. 79.

L'art. 75 dello statuto attribuisce alle province autonome le quote di gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate dallo statuto e percette nei rispettivi territori (imposte di registro e di bollo, tasse di concessione governativa, imposte sul consumo dei tabacchi, imposta sul valore aggiunto, accisa sulla benzina sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione e le accise sui prodotti energetici), ed, in ogni caso, i nove decimi di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ulteriori rispetto a quelle sopra elencate.

Stabilisce, inoltre, l'articolo 75-bis dello statuto che nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione ed alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio della regione e delle rispettive province.



L'art. 80, comma 1, dello statuto attribuisce alle predette province la potestà legislativa concorrente in materia di finanza locale; in particolare il comma 1-ter prevede che le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province.

L'art. 81, comma 2 dello statuto prevede inoltre che, allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province autonome corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari da concordare tra il presidente della relativa provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.

L'art. 82 dello statuto prevede che le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali.

Inoltre, l'art. 83 dello statuto prevede che la regione, le province ed i comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario e che la regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. E nella normativa di attuazione statutaria alle province autonome è attribuita la potestà di emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti delle medesime e degli enti da esse dipendenti (art. 16, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 - Norme di attuazione in materia di finanza regionale e provinciale).

Dette norme di attuazione disciplinano anche tassativamente (Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2010) le ipotesi di riserva all'erario (articoli 9, 10 e 10-bis) e contengono specifiche disposizioni per quanto attiene l'attività di accertamento delle imposte erariali (art. 13) e l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni in materia di finanza locale da parte delle province autonome (articoli 17, 18 e 19).

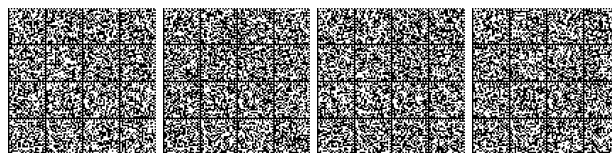
Il regime dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali è dominato dal principio dell'accordo (Corte costituzionale, sentenze n. 82 del 2007, n. 353 del 2004, n. 39 del 1984, n. 98 del 2000).

In particolare, per le province autonome di Trento e di Bolzano la Corte costituzionale (sentenza n. 133 del 2010) ha ribadito il principio consensuale che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province autonome: «Per quanto riguarda la provincia autonoma di Trento, bisogna osservare che l'autonomia finanziaria della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol disciplinata dal titolo VI dello statuto speciale. Negli articoli che vanno da 69 a 86 di tale statuto sono regolati i rapporti finanziari tra lo Stato, la regione e le province autonome, comprese le quote di compartecipazione ai tributi erariali. Inoltre, il primo comma dell'art. 104 dello stesso statuto stabilisce che «Fermo quanto disposto dall'art. 103 le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province». Il richiamato art. 103 prevede, a sua volta, che le modifiche statutarie debbano avvenire con il procedimento previsto per le leggi costituzionali. Dalle disposizioni citate si deduce che l'art. 104 dello statuto speciale, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia finanziaria su concorde richiesta del Governo, della regione o delle province, introduce una deroga alla regola prevista dall'art. 103, che impone il procedimento di revisione costituzionale per le modifiche statuarie, abilitando la legge ordinaria a conseguire tale scopo, purché sia rispettato il principio consensuale. In merito alla norma censurata nel presente giudizio, è indubbio che essa incida sui rapporti finanziari intercorrenti tra lo Stato, la regione e le province autonome, per i motivi già illustrati nel paragrafo precedente a proposito della regione Valle d'Aosta, e che pertanto avrebbe dovuto essere approvata con il procedimento previsto dal citato art. 104 dello statuto speciale, ove è richiesto il necessario accordo preventivo di Stato e regione. Di conseguenza, deve ritenersi che i periodi secondo, terzo e quarto del comma 5 dell'art. 9-bis sono costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui si applicano anche alla provincia autonoma di Trento. La conclusione appena enunciata deve estendersi anche alla provincia autonoma di Bolzano, in base alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma statale, a seguito del ricorso di una provincia autonoma, qualora sia basata sulla violazione del sistema statutario della regione Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche all'altra (*ex plurimis*, sentenze n. 341 e n. 334 del 2009).».

È evidente che le disposizioni di cui ai commi 25, 28, 82, 83, 118, 128, 129, 132, 138, 141, 142, 143, 146, 299, 380, 448, 455, 456, 457, 459, 461, 462, 463, 464, 465 e 472 dell'art. 1 della legge in questione (legge di stabilità 2013) introducono modificazioni nel complesso delle disposizioni concordate con il Governo dalla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle province autonome nel 2009 al fine di definire il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica e per realizzare il processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale.

Per di più, dette disposizioni statali sono contenute in una legge ordinaria e, quindi, in una fonte legislativa ordinaria, comportano la sostanziale modifica di norme dello statuto speciale, di norme di attuazione statutaria, ovvero di norme autorizzate dallo statuto in materia finanziaria, senza l'osservanza delle procedure paritetiche prescritte dagli articoli 103, 104, e 107 dello statuto, con conseguente violazione dei predetti parametri.

Proprio in quanto tali disposizioni sono fonte normativa ordinaria, non fondata su di un'intesa, non è abilitata a modificare fonti sovraordinate, costituite dalle norme emanate ai sensi degli articoli 104 e 107 dello statuto.



E la previsione di una disciplina statale immediatamente e direttamente applicabile in provincia di Bolzano si pone altresì in contrasto con l'art. 107 dello statuto speciale e con il principio di leale collaborazione, in quanto determina una modificazione unilaterale da parte dello Stato dell'ordinamento provinciale.

Queste disposizioni non solo modificano la misura del concorso della provincia autonoma di Bolzano al riequilibrio della finanza pubblica nazionale, ma si pongono in ogni caso in contrasto con il titolo VI dello statuto e relative norme di attuazione, ed in particolare con l'art. 79, comma 2, nonché con l'art. 104, comma 1, del medesimo statuto, proprio perché non sono state precedute da alcuna forma preventiva di intesa o di accordo del Governo con questa provincia. A proposito va ribadito che l'art. 104 dello statuto prevede che le norme del titolo VI di tale statuto possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato, solo su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province (*cf.* Corte costituzionale, sentenza n. 133 del 2010).

Certamente una modifica non può nemmeno essere giustificata con l'asserzione che il contributo delle regioni e delle province autonome agli obiettivi di finanza pubblica costituirebbe principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, ovvero tutelare l'unità economica della Repubblica.

A riguardo la Corte costituzionale ha chiarito, da un lato, che solo le norme effettivamente costituenti principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica sono vincolanti anche per le autonomie speciali (a partire dalla sentenza n. 169 del 2007, e da ultimo nella sentenza n. 229 del 2011), e dall'altro lato, che la qualificazione operata dal legislatore non è in sé vincolante qualora le norme, nella sostanza, non rivestano il carattere dichiarato (sentenza n. 354 del 1994, e precedenti ivi richiamate; sentenza n. 482 del 1995).

E, per quanto attiene il potere sostitutivo statale, per le competenze aventi fondamento statutario, la normativa di attuazione statutaria ne definisce chiaramente le modalità di esercizio nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526.

Le disposizioni in questione, nella parte in cui prevedono l'immediata e diretta applicazione anche in provincia di Bolzano della disciplina generale, qualora l'intesa non dovesse essere raggiunta entro il termine definito, si pone anche in contrasto con gli articoli 79 e 83 dello statuto, come modificati secondo la procedura dell'art. 104, e con gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), con particolare riferimento alla continuità assicurata all'ordinamento provinciale, anche in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione in materia di finanza regionale e provinciale). La rilevanza delle predette norme come parametri del giudizio di legittimità costituzionale è riconosciuta dalla consolidata giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte, ove ha ritenuto che, al pari delle norme statutarie, anche le norme di attuazione dello statuto speciale (come, nella specie, il decreto legislativo n. 268/1992), nonché quelle, adottate con lo speciale procedimento previsto dall'art. 104, di modifica o di integrazione del titolo VI dello statuto, possono essere utilizzate come parametro del giudizio di costituzionalità (per tutte sentenze n. 263 del 2005, che richiama le sentenze n. 36, n. 356 e n. 366 del 1992, n. 165 del 1994, n. 458 del 1995, n. 520 del 2000, n. 334 e n. 419 del 2001 e n. 28 e n. 267 del 2003).

E, comunque, non è legittimo riservare all'erario le maggiori entrate di natura tributaria afferenti all'ambito provinciale, perché con disposizioni di legge ordinaria non possono essere modificate unilateralmente norme definite pariteticamente ai sensi degli articoli 103, 104 e 107 dello statuto.

Difatti, il comma 108 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, approvato — come detto — ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 dello statuto — come ulteriormente precisato dal comma 106 dello stesso art. 2 — dispone che le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 dello statuto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione e le province autonome. E con il decreto ministeriale 20 luglio 2011 è stata data attuazione al predetto comma 108.

Le previsioni contenute nella legge n. 228/2012, in quanto destinate alle esigenze di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, non sono riconducibili alle condizioni in cui è ammessa la riserva all'erario del gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi ai sensi dell'art. 9 decreto legislativo n. 268/1992, né risultano rispettose del principio di leale collaborazione, del principio consensuale e dei meccanismi paritetici definiti negli articoli 10 e 10-bis del medesimo decreto legislativo e nell'art. 79 dello statuto, che definisce specificamente le modalità del concorso delle province autonome agli obiettivi di finanza pubblica.

Ora, la provincia autonoma di Bolzano è titolare di potestà legislativa primaria e secondaria nelle materie di cui agli articoli 8 e 9 dello statuto.



Nello specifico la potestà legislativa e la correlativa potestà amministrative (art. 16) possono essere ricondotti alle competenze in materia di ordinamento degli uffici e del personale (art. 8, n. 1), finanza locale (articoli 80 e 81) ed igiene e sanità (art. 9, n. 10), con il finanziamento integrale del settore sanitario a carico del bilancio provinciale, per quanto attiene gli enti sanitari (Corte costituzionale sentenza n. 341 del 2009) ed alla autonomia finanziaria riconosciuta dal titolo VI dello statuto e dalle relative norme di attuazione.

E nelle materie attribuite alla competenza delle province autonome l'art. 2, decreto legislativo n. 266/1992, nel disciplinare il rapporto tra i due ordinamenti, prevede a carico delle province autonome un onere di adeguamento della propria legislazione alle norme statali costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5 dello statuto e, pertanto, nelle materie di competenza esclusiva, alle disposizioni qualificabili norme fondamentali delle riforme economiche e sociali, e nelle materie di competenza concorrente alle disposizioni qualificabili principi, il che tuttavia non significa che le norme statali devono essere assunte *talis qualis*.

Per quanto attiene alla materia della tutela della salute, le predette disposizioni statutarie sono state attuate — mediante apposite norme d'attuazione, in particolare con il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione in materia di igiene e sanità) ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione concernenti integrazioni alle norme di attuazione già approvate in materia di igiene e sanità).

Inoltre, per effetto della riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione, alle province autonome di Trento e di Bolzano è attribuita la competenza in materia di tutela della salute ai sensi dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, come confermato da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 328 del 2006.

E, in forza dell'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la provincia autonoma di Bolzano, provvede al finanziamento del servizio sanitario nel proprio territorio, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. In merito, codesta Ecc.ma Corte ha riconosciuto il principio secondo il quale «lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario» (sentenze n. 341 del 2009 e n. 133 del 2010).

Sennonché le disposizioni statali si caratterizzano come specifiche disposizioni di dettaglio, espressamente riferite — direttamente o indirettamente — alla provincia autonoma di Bolzano ed ai suoi enti locali, che non consentono margine alcuno di discrezionalità nella sua attuazione all'interno dell'ordinamento provinciale.

Per quanto attiene alla fase della mancata conclusione in termini di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il previsto accantonamento, a valere sulle compartecipazioni ai tributi erariali ovvero l'immediata e diretta applicazione delle norme statali, va altresì rilevato che nell'ordinamento statuario non è previsto alcun termine per l'emanazione delle «leggi rinforzate» ai sensi dell'art. 104 dello statuto speciale, che sarebbero necessarie per modificare l'attuale art. 79 dello stesso. La peculiare procedura paritetica presuppone una necessaria preventiva intesa, che per sua natura non può essere condizionata e subordinata ad alcun termine, specie se stabilito unilateralmente in una norma ordinaria statale.

Ad ogni modo, per l'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, non è, comunque, previsto alcuna limitazione temporale, con la conseguenza che l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali avviene a tempo indeterminato. Sennonché codesta Ecc.ma Corte da tempo ha sancito l'illegittimità di ogni prescrizione di principio volta ad imporre, agli enti territoriali, misure di contenimento finanziario a tempo indeterminato.

Proprio in ordine alla vicina provincia autonoma di Trento tale principio è stato ribadito chiaramente nella sentenza n. 142 del 2012.

Quindi, è evidente che la disciplina che prevede l'accantonamento o, addirittura, l'immediata e diretta applicazione di norme statali, è lesiva dell'assetto statuario in quanto definisce in assenza del prescritto accordo, regole di dettaglio immediatamente applicabili, in violazione dei citati articoli 103, 104 e 107 dello statuto (Corte costituzionale, sentenza n. 133 del 2010).

Lo stesso vale per le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità interno per la provincia e per gli enti locali del suo territorio, posto che la definizione del loro contenuto non può essere demandata ad una legge ordinaria dello Stato, senza preventiva intesa.

Inoltre, il più volte citato art. 79, comma 3, dello statuto attribuisce alla provincia autonoma di Bolzano il potere di definire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno per i propri enti locali e le relative funzioni di coordinamento, in relazione alla competenza statutoria ad essa spettante in materia di finanza locale (articoli 80 e 81 e relative norme di attuazione - decreto legislativo n. 268/1992).



Il quadro sopra delineato evidenzia la peculiarità del regime di autonomia finanziaria provinciale, sia con riferimento alla individuazione delle modalità di concorrenza agli obiettivi di stabilità, perequazione e solidarietà — attraverso l'individuazione tassativa delle ipotesi di assoggettabilità della provincia stessa alle disposizioni recate dal legislatore statale (cfr. art. 79 St.) — sia rispetto alla gestione del gettito tributario realizzato dall'erario sul territorio provinciale e della riserva all'erario del gettito provinciale (art. 75 St. e articoli da 9 a 10-bis decreto legislativo n. 268/1992), con la conseguenza che risulta di tutta evidenza che le disposizioni di cui si chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale, si pongono in contrasto con il complesso delle disposizioni concordate con il Governo dalla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel 2009 con il già citato accordo di Milano, al fine di definire il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica e al processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale, sotto diversi profili.

Esaminando le singole disposizioni si precisa brevemente ancora quanto segue:

art. 1, comma 118, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Come già esposto in fatto, al comma 118 il legislatore statale, modificando testualmente l'art. 16, comma 3, quarto periodo, decreto-legge n. 95/2012, già oggetto di impugnativa da parte di questa provincia (ricorso *sub* R.G. n. 149/2012), incrementa unilateralmente, e al di fuori di qualunque procedimento concordato, di 500 milioni di euro annui il concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica per gli anni 2013, 2014 e 2015, sempre mediante accantonamento, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in stridente contrasto con gli articoli 75, 79, 83 e 104 dello statuto speciale e più in generale con i principi di leale collaborazione, di ragionevolezza e di delimitazione temporale, nonché con le norme dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione che disciplinano le relazioni finanziarie con lo Stato e che stabiliscono particolari garanzie per la revisione statutaria e le relative modifiche (titolo VI St. e decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, articoli 103, 104 e 107 St.), nonché con l'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 268/1992).

A riguardo va anche ribadito che nell'ordinamento statutario non è previsto alcun termine per l'emanazione delle «leggi rinforzate» che, ai sensi del già esaminato art. 104 dello statuto speciale, sarebbero necessarie per modificare l'attuale lettera dell'art. 79 dello stesso statuto: la procedura paritetica presuppone una necessaria preventiva intesa, che per sua natura non può essere condizionata e subordinata ad alcun termine, specie se stabilito unilateralmente in una norma ordinaria statale, di modo che l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai contributi erariali è praticamente a tempo indeterminato;

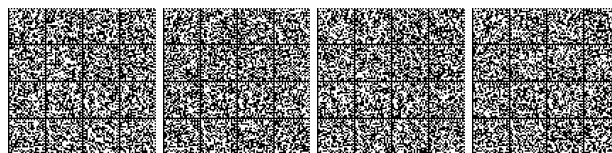
art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Per le stesse considerazioni anche la previsione, in relazione alle ulteriori riduzioni, di 600 milioni per il 2013 e di 1.000 milioni a decorrere dal 2014, del livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale, come già rideterminato dall'art. 15, comma 22, decreto-legge n. 95/2012, riguardo alle province autonome (e le autonomie speciali, con esclusione della regione siciliana), che l'ulteriore concorso è assicurato mediante le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e, quindi, con le apposite norme di attuazione statutaria, e, fino all'emanazione delle predette norme di attuazione, mediante l'accantonamento annuale, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali (comma 132), è costituzionalmente illegittima.

A riguardo va anche evidenziato che la normativa statale impone un risparmio di spesa che interferisce con la devoluzione dei tributi erariali spettanti per statuto alle province autonome, in un ambito, come quello sanitario, in cui le province autonome provvedono con oneri a carico del proprio bilancio a finanziare il relativo servizio sanitario (art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724), quando codesta Ecc.ma Corte, proprio con riferimento alle autonomie speciali, ha riconosciuto il principio secondo il quale «lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario» (sentenze n. 341 del 2009 e n. 133 del 2010).

È evidente che tale previsione interferisce sulle competenze in materia sanitaria attribuite dallo statuto speciale alla regione (art. 4, n. 7) e alle province autonome (articoli 8, n. 1); 9, n. 10); e 16 St.) e relative norme di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 474/1975 e decreto del Presidente della Repubblica n. 197/1980, nonché dalla riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione (art. 117, comma terzo, Cost.), in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, come confermato più volte da codesta Ecc.ma Corte (sentenze n. 328 del 2006, n. 181 del 2006, n. 270 del 2005 e n. 510 del 2002).

Il comma 132 determina quindi, come ha già fatto il comma 22 dell'art. 15 del decreto-legge n. 95/2012, un contributo straordinario di carattere permanente al risanamento della finanza pubblica statale per la spesa sanitaria a carico delle autonomie speciali, motivo per cui la disposizione è profondamente lesiva dell'autonomia finanziaria e delle competenze riconosciute alla provincia autonoma di Bolzano, in violazione, in particolare, degli articoli 4, n. 7), 8, n. 1), 9, n. 10), e 16 dello statuto speciale, delle relative norme di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 474/1975, decreto del Presidente della Repubblica n. 197/1980 e decreto legislativo n. 266/1992), dell'art. 117, terzo comma, Cost., in combinato



disposto dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del titolo VI dello statuto speciale, in particolare articoli 75, 79, 83, e delle relative norme di attuazione (decreto legislativo n. 268/1992), degli articoli 104 e 107 dello statuto speciale nonché dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale;

art. 1, commi 82 e 83, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Per le considerazioni appena svolte anche i commi 82 e 83, i quali pur riservando allo Stato la competenza in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, confermano che sono le regioni a doversi fare carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale e che alla regolazione finanziaria si provvede attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e dei cittadini di Stati stranieri in Italia, da regolare in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilità sanitaria internazionale, violano le speciali prerogative della provincia autonoma di Bolzano;

art. 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Anche il comma 138, il quale, nell'integrare l'art. 12 (acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici) decreto-legge n. 98/2011, prevede che, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale possono abituare acquisti immobiliari solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento e la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio ed il quale pone il divieto, salvo poche eccezioni, per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) nonché le autorità indipendenti di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva, pur costituendo una misura di contenimento della spesa pubblica, contiene una disciplina di dettaglio tale da apparire immediatamente precettive.

Senonché, per lo speciale ordinamento delle province autonome, nell'ambito delle materie di loro competenza e dell'autonomia finanziaria ad esse riconosciuta è posto a carico delle medesime solamente l'obbligo di adeguare la propria legislazione alle disposizioni di principio costituenti vincolo ai sensi dello statuto ed è, quindi, esclusa la immediata applicazione delle norme statali, restando applicabili le norme provinciali già vigenti.

Quindi, il comma 138, qualora inteso come applicabile alle province autonome ed agli enti locali del rispettivo territorio, è incompatibile con i parametri statutari e costituzionali evidenziati, e, in particolare, con gli articoli 8, n. 1); 9, n. 10); e 16 dello statuto speciale, il suo titolo VI, in particolare articoli 79, 80, 81 e 83, e delle relative norme di attuazione, in particolare decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, nonché dell'art. 117, terzo comma Cost.;

art. 1, commi da 141, 142, 143 e 146, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Torna in evidenza la violazione dell'art. 79, comma 4, dello statuto speciale, ove l'art. 1 della legge n. 228/2012, ai commi da 141 a 146, introduce specifiche misure di contenimento della spesa destinate alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), nonché alle autorità indipendenti.

In particolare, i commi 141, 142 e 143 introducono una disciplina limitativa degli acquisti, riducono praticamente per tutte le pubbliche amministrazioni, salvo poche eccezioni, la capacità di spesa per l'acquisto di mobili e arredi, con l'obbligo di versare annualmente all'entrata del bilancio dello Stato le somme derivanti da tali riduzioni di spesa, e vietano fino al 31 dicembre 2014 l'acquisto di autovetture e la stipula di contratti di leasing. Inoltre, a norma del comma 146 è consentito conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi del tutto eccezionali.

Ora, benché il comma 554 contenga una disposizione generale di salvaguardia, la disposizione statale si caratterizza come una specifica disposizione di dettaglio, di modo che non si esclude la possibilità che il legislatore abbia inteso vincolare anche questa provincia e gli enti locali della medesima in modo diretto, in quanto i commi 141, 142, 143 e 146 contengono precetti rivolti alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nell'ambito delle quali ricadono anche le province autonome e gli enti locali del relativo territorio.

Per quanto riguarda poi specificamente il comma 142, l'obbligo di versare al bilancio dello Stato i risparmi di spesa conseguiti in seguito all'applicazione delle misure di contenimento della spesa introdotte dal comma 141, comporta un ulteriore contributo a carico dei bilanci provinciali e comunali non compatibile con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica già previsto e disciplinato compiutamente dall'art. 79 dello statuto speciale.



Quindi, la disciplina delle specifiche misure di contenimento della spesa contenuta in tali commi, se deve essere intesa come applicabili alle province autonome ed agli enti locali del rispettivo territorio, si pongono in contrasto, al pari del comma 138, con i medesimi parametri statutari e costituzionali sopra illustrati, da intendersi integralmente richiamati;

art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Anche il comma 380, il quale, nell'ambito delle nuove norme finalizzate ad assicurare la spettanza ai comuni del gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014, abroga il comma 11 dello stesso articolo, relativo al riparto del gettito tra lo Stato ed i comuni, e i commi 3 e 7 dell'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, mentre resta sospesa l'operatività dei restanti commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo art. 2, è lesivo delle prerogative riconosciute alla provincia autonoma di Bolzano, nella parte in cui conferma, per lo stesso biennio, l'applicazione del comma 17 dell'art. 13 nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome, prevedendo altresì precise misure di compensazione per la soppressione della riserva allo Stato della metà del gettito.

Difatti, la norma di cui al comma 17 dell'art. 13, decreto-legge n. 201/2011 prevedendo per le predette regioni nonché per le province autonome che le stesse assicurano il recupero al bilancio statale del maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio e che, fino all'emanazione delle norme di attuazione previste dalla legge delega sul c.d. federalismo fiscale (art. 27, legge n. 42/2009), è accantonato un importo pari a tale maggior gettito stimato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, reitera così il meccanismo già contestato con ricorso *sub* R.G. n. 40/2012, motivo per cui è evidente che anche quest'ultima disposizione viola tutta una serie di disposizioni del titolo VI dello statuto speciale relativo alla finanza della regione e delle due province autonome, e particolarmente gli articoli 75, 79, 80, 81, 82, nonché le relative norme di attuazione (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268), l'art. 104 dello statuto speciale nonché i principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale;

art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Per le considerazioni sin qui svolte, anche i commi 128 e 129 che prevedono compensazioni a regime tra debiti degli enti locali a qualsiasi titolo al Ministero dell'interno e assegnazioni anche mediante trattenimento sulle somme ad essi spettanti a titolo dell'imposta municipale propria, sono incompatibili con le particolari prerogative riconosciute alla provincia autonoma di Bolzano, anche perché in contrasto con l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

art. 1, commi 448, 455, 456, 457, 459, 461, 462, 463, 464, 465 e 472, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

La violazione delle disposizione statutaria di cui all'art. 79 dello statuto speciale e, parallelamente, del peculiare regime d'intesa delineato dall'art. 104 dello statuto speciale, nonché del connesso, e anzi presupposto principio di leale collaborazione, risulta ancora più evidente per i commi da 448 a 466, che introducono norme in materia di patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.

La violazione è ancora più latente, ove il legislatore statale pretende di qualificare le disposizioni di cui ai commi da 449 a 472 come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, quando codesta Ecc.ma Corte ha più volte precisato che solo le norme effettivamente costituenti principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica sono vincolanti anche per le autonomie speciali (sentenze n. 229/2001 e n. 169/2007), mentre per quanto attiene al potere sostitutivo statale, per le competenze aventi fondamento statutario, la normativa di attuazione statutaria ne definisce le modalità di esercizio nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (estensione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), come ebbe a statuire codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 236 del 2004.

In particolare, in virtù del comma 455 la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province autonome devono concordare con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, il quale viene determinato in via unilaterale mediante l'aumento del saldo programmatico dell'esercizio 2011 degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'art. 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, del contributo previsto dall'art. 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'art. 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'art. 4, comma II, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e degli ulteriori, non meglio specificati contributi disposti a carico delle autonomie speciali e, secondo il comma 456, in caso di mancato accordo, è stabilito che gli obiettivi sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'accordo relativo al 2011.



È evidente che tali norme sono in contrasto con l'art. 79, comma 3, dello statuto speciale, il quale prevede invece che le province concordino con il Ministero dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno, senza determinazioni unilaterali.

Le norme appaiono, inoltre, viziata da irragionevolezza, anche in considerazione della ravvisabile contraddizione intrinseca con la norma statale, contenuta nella stessa fonte (comma 458), che richiama il rispetto dei parametri statuari e nella quale il legislatore statale prescrive che l'attuazione dei commi 454, 455 e 457 avvenga nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.

È, quindi, evidente che queste disposizioni hanno per effetto la vanificazione della previsione di un'intesa di natura forte con lo Stato, confermando, anche in caso di mancato accordo, la diretta applicazione dei contributi determinati dal legislatore statale, ponendosi in contrasto con le norme statuarie che presuppongono la conclusione di un'intesa con lo Stato (art. 79, 104 e 107 St.).

Il successivo comma 457, riproducendo praticamente il contenuto dispositivo del comma 13 dell'art. 32, legge n. 183/2011 già oggetto di impugnativa, pur confermando le competenze provinciali in materia di finanza locale, impone che anche gli enti situati sul territorio della provincia autonoma siano assoggettati al rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato — in termini di patto di stabilità interno — dall'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183; in caso di mancato accordo, è previsto che si applicano anche agli enti locali del territorio della provincia autonoma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

Anche questa norma è in stridente contrasto con l'art. 79, comma 3, dello statuto speciale, posto che, a norma di tale disposizione statutaria, compete in via esclusiva alle province autonome il compito di definire il patto di stabilità, tra gli altri, con gli enti locali del proprio territorio.

Quindi, sussistono anche qui le già lamentate violazioni dell'art. 8, n. 1, dello statuto speciale, del titolo VI dello stesso, in particolare, articoli 79, 80, 81 e 83, e degli articoli 104 e 107 dello statuto, nonché dell'art. 2, decreto legislativo n. 266/1992 (in combinato disposto dell'art. 16, decreto legislativo n. 268/1992) e dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.

Lo stesso dicasi per la disposizione di cui al comma 459, la quale prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 454, 455 e 457, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; per lo stesso comma tali norme di attuazione devono precisare le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite, anche perché l'art. 79, comma 1, dello statuto speciale, emanato sulla base di un'intesa preventiva tra lo Stato e questa provincia, individua tra le modalità di concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica, anche l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

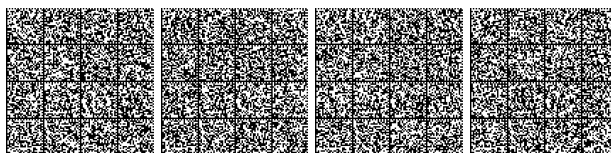
Con i commi 461, 462, 463, 464 e 465 il legislatore si spinge sino a definire tipologia e contenuto del monitoraggio e delle sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per la provincia e per gli enti locali del suo territorio, in palese violazione del nuovo titolo VI dello statuto speciale, modificato ai sensi dell'art. 104 dello statuto medesimo, che stabilisce le regole per la definizione del patto di stabilità e prevede espressamente che trovino applicazione nella provincia le sole disposizioni sull'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà nonché quelle relative al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno previste dallo statuto speciale e non altre definite dalla legge dello Stato, per cui non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale (art. 79 St.).

In merito, codesta Ecc.ma Corte, con la sentenza n. 133 del 2010 ha già chiarito che la definizione delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità interno per la provincia e per gli enti locali del rispettivo territorio, non può la legge ordinaria dello Stato definire unilateralmente il loro contenuto in violazione degli articoli 104 e 107 dello statuto speciale.

Risulta, pertanto, palese, la violazione, in particolare, del titolo VI dello statuto speciale, in particolare 79, 80 e 81, e della relativa norma di attuazione statutaria di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, in particolare articoli 17 e 18, dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, nonché dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale.

E per le considerazioni sin qui svolte, anche il comma 472, il quale, apportando delle modifiche alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, prevede che per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria, qualora fosse applicabile anche in provincia di Bolzano, è in contrasto con il quadro sin qui disegnato;

art. 1, commi 25, 28 e 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.



Infine, anche i commi 25 e 28, che nell'ambito delle disposizioni che modificano l'art. 37 (Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introducendo l'aumento dell'importo del contributo unificato per determinate tipologie di controversie avanti la giustizia amministrativa ed aumentandolo della metà per il relativo giudizio di impugnazione (comma 27), prevedono che il maggior gettito conseguente sia versato all'entrata del bilancio statale per essere assegnato ad uno specifico capitolo destinato alla realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa, nonché il comma 299, il quale prevede che le maggiori entrate cd ed effettivamente incassate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, riservando praticamente a favore dello Stato il maggior gettito derivante dal contrasto all'evasione fiscale, sono in contrasto con la particolare disciplina finanziaria della provincia autonoma di Bolzano.

In merito, va subito precisato che la natura di «entrata tributaria erariale» del contributo unificato è stata confermata da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 73 del 2005.

E, sulla base della pronuncia già emessa da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 182 del 2010, poi confermata dalla sentenza n. 142 del 2012, è stato chiarito che la riserva al bilancio statale di gettito di natura tributaria è legittima se soddisfa le condizioni previste dall'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (norme di attuazione in materia di finanza regionale e provinciale).

In particolare, per valutare se la riserva al bilancio statale sia legittima, occorre verificare se essa soddisfi tutte le condizioni previste dall'art. 9, decreto legislativo n. 268/1992. In particolare, questo articolo richiede a tal fine che: 1) la suddetta riserva sia giustificata da finalità diverse da quelle di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 1, lettera b), dell'art. 10-bis dello stesso decreto legislativo n. 268/1992, e cioè da finalità diverse tanto dal «raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica» (art. 10, comma 6) quanto dalla copertura di «spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla regione» (art. 10-bis, comma 1, lettera b); 2) il gettito derivi da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi; sia temporalmente delimitato; sia contabilizzato distintamente nel bilancio dello Stato e, quindi, sia quantificabile; sia destinato per legge alla copertura (ai sensi dell'art. 81 Cost.) di spese specifiche, nuove, di carattere non continuativo, non riferibili a materie di competenza regionale o provinciale (ivi comprese quelle relative a calamità naturali).

Nella specie, le norme contenute nei commi 25, 28 e 299 della legge in questione non soddisfano né la condizione della delimitazione temporale del prelievo né quella del carattere non continuativo delle spese alla cui copertura il gettito stesso viene destinato.

Ne consegue che, se la riserva all'erario di cui ai commi 25, 28 e 299 deve intendersi riferita anche alle province autonome, nonostante la formula di salvaguardia di cui al comma 554, la stessa è costituzionalmente illegittima, in particolare, per violazione degli articoli 75 e 79 dello statuto speciale e degli articoli 3, 9, 10 e 10-bis delle relative norme di attuazione (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268), nonché del principio di leale collaborazione.

Infatti, la maggiorazione del contributo unificato riguarda un'entrata che spetta alle province autonome, rientrando nell'ambito residuale di tutte le entrate tributarie non specificamente individuate e non attribuite ad altri enti ai sensi dello statuto speciale (art. 75, lettera g), St.), mentre le maggiori entrate incassate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale riferibili alla provincia autonoma di Bolzano spettano alla stessa nella misura dovuta.

P. Q. M.

Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità, costituzionale dell'art. 1, commi 25, lettera b), n. 4; 28; 82; 83; 118; 128; 129; 132; 138; 141; 142; 143; 146; 299; 380, in particolare lettere b), f), h), i); 448; 455; 456; 457; 459; 461; 462; 463; 464; 465; 472; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)».

Bolzano-Roma, 23 febbraio 2013

Gli avv.ti GUGGENBERG - BERNARDI - BEIKIRCHER - FADANELLI - COSTA



N. 58

Ordinanza del 23 gennaio 2013 emessa dal Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti proposti da Barreca Francesco altri contro Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria

Università e istituzioni di alta cultura - Divieto di assunzione a carico delle Università non virtuose - Mancata previsione, altresì, della sospensione del termine di durata delle idoneità conseguite nei concorsi di ricercatore e professore universitario, per tutto il tempo in cui opera il divieto di assunzione - Violazione del principio di uguaglianza per irragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione per la perdita definitiva per gli idonei della possibilità di assunzione tutte le volte in cui le Università non rientrano nei parametri di legge durante il periodo di validità dell'idoneità.

- Decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n. 1, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la presente, ordinanza.

Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale e sentenza parziale.

1) sul ricorso numero di registro generale 8862 del 2011, proposto da Francesco Barreca e Maria Teresa Russo, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Romano, con domicilio eletto presso Bruno Tassone in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina, n. 19;

Contro Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

2) sul ricorso numero di registro generale 8864 del 2011, proposto da Angelo Federico, Vincenzo D'Ascola, Nicola Moraci, Claudio De Capua, Giorgio Fontana, Giovanni Spampinato, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Romano, con domicilio eletto presso Bruno Tassone in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina, n. 19;

Contro Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

3) sul ricorso numero di registro generale 8865 del 2011, proposto da Domenico Nicolò, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Romano, con domicilio eletto presso Bruno Tassone in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina, n. 19;

Contro Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

4) sul ricorso numero di registro generale 8866 del 2011, proposto da Giuseppe Tropea, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Romano, con domicilio eletto presso Bruno Tassone in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina, n. 19;

Contro Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Tutti e quattro gli appelli per la riforma:

della sentenza del T.a.r. Calabria - Reggio Calabria n. 666/2011, resa tra le parti, concernente diniego immissione in servizio;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli studi Mediterranea in tutti e quattro gli appelli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2012 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti l'avvocato Romano e l'avvocato dello Stato Dettori;



FATTO E DIRITTO

1. I quattro appelli indicati in epigrafe sono stati già riuniti con l'ordinanza collegiale 5 marzo 2012 n. 1249 e con la decisione dell'adunanza plenaria 28 maggio 2012 n. 17.

2. Gli odierni appellanti hanno la qualità:

o di professori associati confermati o ricercatori confermati presso l'Università degli studi «Mediterranea» che hanno superato, con valutazione di idoneità, rispettivamente, i concorsi per professore ordinario e per professore associato banditi dall'Università nel giugno del 2008; ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.P.R. n. 117/2000 gli stessi sono stati proposti per la nomina (c.d. «chiamata») dai rispettivi Consigli di Facoltà (con approvazione atti e delibera di chiamata in varie date, meglio specificate in atti; v. relazione allegata alla memoria di costituzione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato in primo grado);

ovvero di professore associato confermato e ricercatore confermato presso la medesima Università degli studi «Mediterranea», che hanno conseguito una valutazione di idoneità presso altra Università, sempre nella II sessione del 2008.

3. Gli appellanti hanno chiesto all'Università resistente di essere assunti nella qualifica per la quale sono risultati idonei.

A tale richiesta l'Università ha opposto un diniego fondato sulla ritenuta applicabilità del c.d. «blocco delle assunzioni» disposto dal d.l. 10 novembre 2008, n. 180 (art. 1, commi 1 e 3), conv. in legge 9 gennaio 2009, n. 1 in quanto l'Università resistente risulta aver superato il limite del 90% del rapporto tra le spese fisse e la misura del FFO (fondo di finanziamento ordinario) alla data del 31 dicembre 2010.

4. Contro il diniego gli odierni appellanti hanno proposto separati ricorsi al T.a.r. della Calabria — Reggio Calabria che, con la sentenza in epigrafe (12 agosto 2011, n. 666) ha respinto i ricorsi.

4.1. In sintesi, la sentenza appellata, ha ritenuto che:

l'art. 1, d.l. n. 180/2008, nel prevedere il divieto, per le Università che superino il suddetto limite del 90%, di procedere ad assunzioni, conterrebbe una norma a regime, dettata sia da ragioni finanziarie che organizzative, applicabile anche alle procedure concorsuali già bandite e/o espletate;

anche il blocco del turn over previsto dall'art. 1, comma 3, d.l. n. 180/2008 si applicherebbe al caso di specie, anche se in ipotesi dalle nuove assunzioni per le Università non deriva un aumento di costi, sia perché la norma non risponderebbe solo a ragioni finanziarie, ma anche organizzative, sia perché nel caso specifico non vi sarebbe aumento di costi solo per i primi tre anni;

non sarebbe violato il diritto all'assunzione o all'aspettativa acquisita, perché non vi sarebbe una definitiva preclusione all'assunzione, ma solo un suo differimento fino all'esercizio finanziario in cui l'Università rientrerà nei parametri di legge;

quanto, poi, in particolare, alla posizione di coloro che sono stati dichiarati idonei in concorsi banditi da altre Università, ostativa all'assunzione sarebbe la mancanza della previa programmazione triennale;

non sarebbero fondate le dedotte censure di costituzionalità, in relazione alla lesione dei principi di uguaglianza, imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, autonomia universitaria.

5. La sentenza è impugnata con quattro separati appelli, che contengono censure di identico tenore, salvo una censura aggiuntiva per i ricorrenti che hanno conseguito l'idoneità presso Università diverse da quella dove prestano servizio attualmente come ricercatori o professori associati.

6. La causa è stata chiamata una prima volta, per la decisione di merito, all'udienza del 14 febbraio 2012, davanti alla sezione VI.

6.1. A tale udienza la sezione, riuniti gli appelli, con ordinanza 5 marzo 2012, n. 1249 ha ritenuto che nell'ordine logico delle questioni, fosse prioritario l'esame del terzo motivo di appello, nella parte in cui si assume che il divieto di assunzione non si applicherebbe nel caso di ricercatori e professori associati già in servizio presso l'Università Mediterranea, che siano risultati idonei nei concorsi, rispettivamente, di professori associati e di professori ordinari, in quanto non si tratterebbe di assunzione ma di passaggio a qualifica superiore [Cons. St., sez. VI, 21 aprile 2010, n. 2217; Id., 16 novembre 2004 n. 7483].

6.2. Tale ordinanza ha rilevato che la dedotta questione della natura giuridica di assunzione o passaggio di qualifica non aveva avuto una soluzione univoca e che si delineava un contrasto di giurisprudenza, assumendo che:

«Secondo l'orientamento giurisprudenziale ricordato dagli appellanti e posto a sostegno del motivo di ricorso, il divieto di assunzione (imposto dal legislatore per esigenze di carattere finanziario) non si applicherebbe nel caso di ricercatori e professori associati già in servizio che siano risultati idonei nei concorsi, rispettivamente, di professori associati e di professori ordinari, in quanto non si tratterebbe di assunzione ma di passaggio a qualifica superiore [Cons. St., sez. VI, 21 aprile 2010, n. 2217; Id., 16 novembre 2004, n. 7483].



Tuttavia, secondo il diverso orientamento espresso da Cons. St., comm. spec. pubblico impiego, 9 novembre 2005, n. 3556/05, il blocco delle assunzioni concerne, oltre che le assunzioni derivanti da procedure selettive pubbliche, altresì le progressioni da un'area all'altra conseguenti a procedure di riqualificazione del personale dipendente.

Il Collegio non ritiene condivisibile la tesi di cui alla citata decisione n. 2217/2010 e preferibile quella di cui alla citata commissione speciale.

Anzitutto, nel caso di specie, la progressione di carriera deriva da un concorso pubblico, sicché sembrerebbe trattarsi di assunzione in senso proprio e non di mero passaggio di qualifica.

Anche a ritenere che si tratti di passaggio di qualifica, sembra preferibile la soluzione della citata commissione speciale, che estende il blocco delle assunzioni ai passaggi di qualifica.

Invero, la ratio *legis* sembra quella di impedire qualsivoglia "assunzione" conseguente ad un concorso pubblico, anche per coloro che sono già dipendenti dell'Università e conseguono una posizione superiore in virtù di concorso pubblico.»

6.3. L'ordinanza, rilevata l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza, e pur avendo espresso una preferenza per una delle due tesi in conflitto, ne ha rimesso l'esame e la soluzione all'adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

7. L'adunanza plenaria si è pronunciata con sentenza parziale, sul solo terzo motivo degli appelli, con la decisione 28 maggio 2012, n. 17.

Il terzo motivo di appello è stato respinto dalla plenaria sulla scorta dei seguenti argomenti.

«(...) il divieto di assunzione Operi anche per l'inquadramento in ruolo, in una fascia superiore, di docenti già in servizio presso la medesima università.

Nel caso di specie, non viene rilievo una procedura concorsuale interna finalizzata all'attribuzione di una qualifica superiore ma un diverso inquadramento in ruolo per effetto dell'idoneità conseguita all'esito di un concorso esterno, aperto anche a soggetti non legati da alcun rapporto con l'università e non in possesso, ancora più in radice, dello *status* di docenti universitari. La circostanza che non si tratti di procedura riservata a soggetti già aventi la qualifica di docenti universitari o comunque legati da un rapporto di lavoro all'amministrazione universitaria, dimostra che la selezione non è finalizzata alla progressione in carriera ma all'assunzione, id est all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro caratterizzato da una soluzione di continuità rispetto alla pregressa posizione eventualmente rivestita dal soggetto idoneo. Non è chi non veda, d'altronde, come una diversa soluzione ermeneutica, che escludesse l'operatività del divieto solo per i docenti già in servizio presso l'Università che operi la chiamata, discriminerebbe in modo illogico la posizione dei soggetti che abbiano conseguito l'idoneità all'esito della medesima procedura in base al dato, accidentale ed estrinseco rispetto ai caratteri ed alla finalità della procedura selettiva, della sussistenza di un progressivo rapporto con l'amministrazione universitaria.

Si deve soggiungere che la ratio *legis*, identificata nelle richiamate esigenze di contenimento della spesa e di stimolazione di condotte virtuose, si estende anche all'inquadramento in un diverso ruolo di personale docente già in servizio presso l'università.

Si deve, in particolare, convenire, sulla scorta di questa prospettiva ermeneutica, che l'assunto, sostenuto dagli appellanti, secondo cui non vi sarebbe aumento di costi in caso di nomina in ruolo di soggetti già inquadrati presso la stessa università ad un livello inferiore è, da un lato, infondato in fatto, e, dall'altro, irrilevante in punto di diritto.

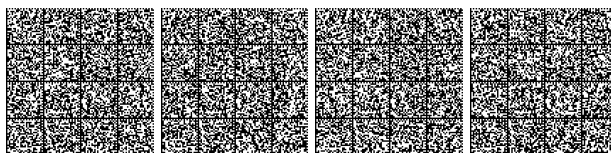
Quanto al primo aspetto, infatti, il mancato aumento di costi si registra, in caso di transito ad una fascia superiore della docenza, solo per il primo triennio e non a regime, in quanto la conferma del docente non è un fatto meramente eventuale ma l'evenienza fisiologica da prendere in considerazione ai fini dell'indagine in merito agli effetti finanziari sortiti, alla stregua dell'*id quod plerumque accidit*, dall'inquadramento nel nuovo ruolo.

D'altro canto, come correttamente ritenuto dal Primo Giudice, il divieto di assunzione risponde a esigenze anche organizzative ed a logiche incentivanti che prescindono dalla sussistenza, o meno, di un immediato aggravio finanziario.

Le considerazioni che precedono consentono di approdare alla conclusione secondo cui il blocco delle assunzioni interessa anche i casi in esame in quanto il nuovo inquadramento in ruolo del docente è il frutto dell'esito positivo di una procedura concorsuale aperta che dà luogo ad un'assunzione in senso proprio e non al mero passaggio di qualifica per effetto di procedura, riservata.

Si deve per completezza osservare, con riguardo al più ampio tema oggetto del contrasto interpretativo prima evidenziato, che risulta preferibile la tesi, sostenuta dal citato parere reso dalla Commissione speciale, che estende il blocco delle assunzioni ai passaggi di qualifica.

A fondamento di tale indirizzo si pone il principio, ribadito a più riprese dalla giurisprudenza della Corte delle leggi (v., da ultimo, Corte cost. 10 novembre 2011, n. 299), secondo cui il principio del concorso come strumento di accesso all'impiego pubblico (art. 97, comma 3, Cost.) comprende sia le procedure preordinate all'ingresso *ex novo* di



personale nei ruoli dell'amministrazione sia quelle finalizzate al passaggio dei dipendenti ad una qualifica superiore. La regola del concorso pubblico si atteggia, in definitiva, a principio costituzionale, passibile di deroga solo nell'ipotesi in cui la progressione non determini la novazione, con effetti estintivo-constitutivi, del rapporto di lavoro preesistente. La Corte costituzionale, in sede di interpretazione della portata della regola del concorso pubblico, ha altresì sottolineato che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico aperto è stata delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (*ex plurimis*, sentenze n. 52 del 2011 e n. 195 del 2010). In particolare, si è più volte ribadito che il principio del pubblico concorso, pur non essendo incompatibile, nella logica dell'agevolazione del buon andamento della pubblica amministrazione, con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, non tollera, salvo circostanze del tutto eccezionali, la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno.

La valorizzazione della caratterizzazione sostanzialmente novativa degli effetti sortiti, a fronte della posizione originaria, dall'attribuzione di una qualifica superiore per effetto della procedura concorsuale, è l'argomento posto a sostegno anche dell'indirizzo ermeneutico della Corte di legittimità che, in punto di riparto di giurisdizione, afferma la giurisdizione del giudice amministrativo sulla cognizione del contenzioso relativo alle procedure riservate volte a sancire la progressione verticale interna, ossia il passaggio tra diverse aree di inquadramento previste dalla contrattazione collettiva.

Posto il principio secondo cui, nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'accesso del personale dipendente ad un'area o fascia funzionale superiore deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso - al quale, di norma, deve essere consentita anche la partecipazione di candidati esterni -, si osserva che il quarto comma dell'art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, laddove riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo «le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni», fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore: il termine «assunzione» deve essere conciato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all'ingresso iniziale nella pianta organica del personale, dal momento che, oltre tutto, l'accesso nell'area superiore di personale interno od esterno implica, esso stesso, un ampliamento della pianta organica (Cassazione civile, sez. un. 15 ottobre 2003, n. 15403).

È stato, da ultimo rimarcato (Cassazione civile, sez. un. 5 maggio 2011, n. 9844), che «per procedure concorsuali di assunzione ascritte al diritto pubblico e all'attività autoritativa dell'amministrazione (alla stregua dell'art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001), si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione «*ex novo*» dei rapporti di lavoro, ma anche le prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore, e cioè ad una progressione verticale che consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro; tale accesso deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso. Alla stregua dell'interpretazione enunciata, assume avanza determinante, ai fini dell'indicato criterio di riparto della giurisdizione, il contenuto della contrattazione collettiva, sicché in presenza di progressioni, secondo disposizioni di legge o di contratto collettivo, che comportino una progressione verticale nel senso indicato, la cognizione della controversia resta riservata al giudice amministrativo; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli dipendenti interni che comportino il passaggio da una qualifica all'altra, ma nell'ambito della stessa area (o categoria), sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive sia con il conferimento di qualifiche superiori, in base a procedure che l'amministrazione pone in essere con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro».

Si deve allora concludere, in fine dei rilievi fin qui svolti, che soggiacciono al blocco delle assunzioni di cui alla normativa in esame anche le progressioni verticali e le procedure di riqualificazione variamente denominate che sanciscono il passaggio ad una diversa area con la conseguente attribuzione di un nuovo posto per effetto della novazione del precedente rapporto».

8. Respinto il terzo motivo di appello, la plenaria ha rimesso alla Sezione VI, ai sensi dell'art. 99, comma 4, del codice del processo amministrativo, la definizione del giudizio con riguardo agli altri motivi che investono tematiche estranee al quesito devoluto al vaglio della plenaria, e ha rimesso alla sentenza definitiva anche la statuizione sulle spese di giudizio.

8.1. Occorre pertanto passare all'esame dei residui motivi di appello.

9. Con il primo motivo di appello si contesta l'interpretazione che il T.a.r. ha dato dell'art. 1, d.l. n. 180/2008.



9.1. Si assume con l'appello che essendo tale disposizione normativa successiva al bando delle procedure comparative in cui gli appellanti sono risultati idonei, essa sarebbe inapplicabile ad esse, avendo i ricorrenti maturato una situazione di aspettativa e di legittimo affidamento. Il silenzio della disposizione normativa sarebbe da interpretare nel senso della sua non retroattività.

9.2. Inoltre, mentre il d.l. n. 180/2008 aveva inizialmente bloccato le procedure concorsuali della prima sessione 2008, la legge di conversione le ha riavviate con nuove regole; sarebbe perciò contraddittorio far proseguire le procedure concorsuali e poi bloccare le assunzioni.

9.3. Ancora, il d.m. n. 665/2010 che ripartisce il FFO per il 2010, all'art. 5 pone a carico dello Stato le chiamate di idonei in dette procedure concorsuali, a condizione che l'Università non abbia sfondato il tetto del 90% del rapporto spese fisse-FFO.

Sarebbe una disposizione premiale e incentivante da cui si desumerebbe che lo sfondamento del 90% e il blocco del turn over non sarebbero condizioni ostative all'assunzione.

9.4. La stessa adunanza plenaria, con la decisione 24 maggio 2011, n. 9, avrebbe affermato, sia pure con riguardo a fattispecie diversa (le regole sull'ammissione dei candidati), che lo *ius superveniens* non può modificare procedure *in itinere*.

9.5. Ove, poi, si insistesse a interpretare l'art. 1, d.l. n. 180/2008 nel senso di applicarsi anche alle procedure concorsuali in itinere, la disposizione sarebbe in contrasto con l'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, perché creerebbe una irragionevole discriminazione tra soggetti vincitori di concorsi banditi nella medesima sessione, che, in base a circostanze del tutto contingenti (la rapidità maggiore o minore delle Università nell'espletare le procedure concorsuali), sono stati o meno assunti prima dell'entrata in vigore della disposizione in commento.

Le norme della CEDU sarebbero immediatamente applicabili nell'ordinamento nazionale, con il conseguente obbligo per il giudice nazionale di interpretare le leggi nazionali in coerenza con il principio internazionale di non discriminazione.

9.6. Il T.a.r. avrebbe dato una visione restrittiva dei criteri di riparto del FFO, tra i quali rientra anche la qualità della classe docente. Errerebbe, poi, il T.a.r., laddove afferma che i concorsi e i relativi atti finali rimangono solo in stato di quiescenza, potendo dare luogo all'assunzione quando l'Università sarà rientrata nei parametri di legge.

In tal modo il T.a.r. ignorerebbe che l'idoneità ha una precisa durata temporale, pari a cinque anni, decorsi i quali gli idonei non potrebbero comunque essere più assunti.

10. Le censure devono essere respinte.

10.1. Si deve anzitutto escludere che in capo ai ricorrenti sussista un diritto o una aspettativa all'assunzione, ancorché siano risultati vincitori nelle procedure concorsuali.

È costante affermazione della giurisprudenza di questo Consesso che i vincitori di un concorso pubblico non hanno un diritto soggettivo incondizionato all'assunzione atteso che l'amministrazione ha il potere di non procedere alla loro nomina tutte le volte in cui siano presenti non solo valide e motivate ragioni di interesse pubblico che abbiano fatto venir meno la necessità o la convenienza alla copertura dei posti messi a concorso, ma anche, e a maggior ragione, quando sia sopravvenuto un intervento normativo che si sia posto come *factum principis* impeditivo della nomina [Cons. St., sez. IV, 30 novembre 2009, n. 7497].

Anche con riguardo alla normativa del blocco delle assunzioni, si è affermato che essa non si arresta a fronte di un asserito diritto all'assunzione, nemmeno con riguardo alle c.d. categorie protette [Cons. St., sez. VI, 7 agosto 2007 n. 4378: «Coloro che fanno parte delle categorie protette non maturano il diritto all'assunzione nel caso in cui abbiano superato le prove di una procedura selettiva ad una certa data, qualora, nelle more del c.d. blocco delle assunzioni, l'amministrazione abbia rideterminato la propria pianta organica riducendone i posti, con esubero del personale già in servizio nella qualifica interessata al concorso»].

10.2. Ciò premesso, occorre procedere all'esegesi dell'art. 1, comma 1, d.l. 10 novembre n. 180 conv. in legge 9 gennaio 2009, n. 1. Esso dispone (nel testo vigente e applicabile *ratione temporis*, prima che il primo periodo venisse soppresso dal d.lgs. n. 49/2012) che «Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all'assunzione di personale. Alle stesse università è data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all'art. 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».



È evidente che la previsione in commento impedisce, in caso di superamento del limite di cui all'art. 51, comma 4, legge n. 449/1997 (a tenore della quale disposizione «le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il novanta per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario») sia l'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, sia le assunzioni di personale.

Il divieto di assunzioni è netto e assoluto, e si riferisce chiaramente anche alle assunzioni a cui dovrebbe procedersi sulla base di procedure concorsuali già bandite, in corso di espletamento, o concluse.

Che questa sia la corretta interpretazione discende da due dati testuali inequivoci:

infatti, si prevede una espressa deroga al divieto di assunzioni, con riferimento ai soli ricercatori che siano vincitori di procedure concorsuali già espletate alla data di entrata in vigore della legge n. 1/1999; se ne desume, come argomento a contrario, che il divieto di assunzione (in caso di superamento del predetto limite), opera in tutti gli altri casi di procedure concorsuali in itinere, vale a dire di procedure concorsuali che riguardino professori ordinari o associati, ovvero di procedure concorsuali che riguardino ricercatori, ma per le quali non si sia ancora arrivati alla selezione dei vincitori;

in secondo luogo, se la disposizione non trovasse applicazione alle procedure concorsuali bandite prima della sua entrata in vigore, sarebbe stato del tutto superfluo l'inciso secondo cui le Università non possono procedere «all'assunzione di personale»; sarebbe infatti stato sufficiente l'inciso secondo cui le Università «non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa». E, inverso, la disposizione in commento contiene un duplice divieto per le Università, quello di indire nuove procedure concorsuali, quello di procedere ad assunzioni: è evidente che se si volevano far salve le procedure concorsuali già bandite e in corso di espletamento, non si sarebbe posto il divieto di assunzioni, essendo sufficiente il divieto di bandire nuovi concorsi.

10.3. È irrilevante l'argomento difensivo secondo cui la legge n. 1/2009 ha inteso riavviare le procedure concorsuali bandite nel 2008, sulla base di nuove regole circa le commissioni di concorso (art. 1, comma 4, d.l. n. 180/2008).

Non vi è infatti alcuna contraddittorietà tra l'art. 1, comma 1 e l'art. 1, comma 4, d.l. n. 180/2008, il primo che blocca le assunzioni per le Università che superino i parametri legali, e il quarto che riavvia le procedure concorsuali bandite nel 2008.

È chiaro che la prosecuzione delle procedure concorsuali esiterà nell'assunzione solo se si verifichi la condizione del comma 1, ossia il rispetto dei parametri legali.

10.4. Neppure convince l'argomento difensivo che fa leva sul d.m. n. 665/2010 che ripartisce il FFO per il 2010, il cui art. 5 pone a carico dello Stato le chiamate di idonei in dette procedure concorsuali, a condizione che l'Università non abbia sfondato il tetto del 90% del rapporto spese fisse-FFO.

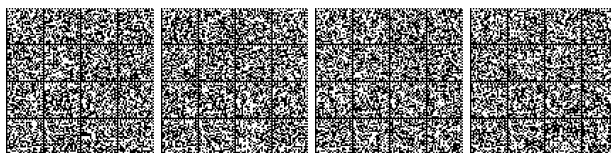
Infatti da un lato tale disposizione non fa che confermare la necessità del rispetto del suddetto tetto del 90%, dall'altro lato si tratta comunque di un atto di natura amministrativa, che pertanto non vincola il giudice nell'interpretazione delle norme di legge.

10.5. Neppure è pertinente il richiamo alla sentenza dell'adunanza plenaria 24 maggio 2011, n. 9, che, con riguardo a fattispecie diversa (le regole sull'ammissione dei candidati), ha affermato che lo *ius superveniens* non può modificare procedure *in itinere*.

Il citato pronunciamento della plenaria ha statuito che nei pubblici concorsi le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure *in itinere* alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio *tempus regit actum* attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio. Pertanto, mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento dell'indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenienti per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella *lex specialis*, non modificano, di regola, i concorsi già banditi a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse.

La pronuncia della plenaria, dunque, da un lato si riferisce allo *ius superveniens* nella fase di espletamento del concorso, e non a quello che incide sulla fase successiva dell'assunzione, dall'altro lato ammette che lo *ius superveniens* possa applicarsi alle procedure in concorso, se così sia stabilito dallo *ius superveniens* medesimo.

Ora, nel caso di specie, lo *ius superveniens* non incide sullo svolgimento dei concorsi universitari, ma si limita a impedire l'assunzione, che è successiva all'espletamento dei concorsi medesimi, per le sole Università che non rispettino i parametri di legge.



10.6. Non sussiste la lamentata violazione dell'art. 14 della CEDU. Infatti il divieto di discriminazione posto da tale disposizione si riferisce al godimento dei diritti e delle libertà riconosciute dalla CEDU, tra i quali diritti e libertà non rientra il diritto all'assunzione nei pubblici impieghi.

La lamentata discriminazione è pertanto al di fuori del campo di applicazione della CEDU.

In ogni caso, e per completezza, il Collegio osserva che la c.d. «trattatizzazione» della Carta di Nizza, e dunque dei diritti fondamentali in essa riconosciuti, peraltro con ambito limitato alle materie di competenza dell'Unione europea, non ha comportato anche una «comunitarizzazione» della CEDU; per l'effetto, eventuali norme nazionali in contrasto con la CEDU non possono essere disapplicate dal giudice nazionale (come invece accade nel caso di contrasto tra la norma nazionale e la norma comunitaria), ma solo denunciate con incidente di costituzionalità [Corte cost. 7 marzo 2011, n. 80].

Anche la Carta di Nizza, nel porre il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazioni, si riferisce alle materie di competenza dell'Unione europea, tra cui non rientra l'accesso a pubblici impieghi. Né può ravvisarsi una violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., in quanto la disposizione dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 180/2008 non pone direttamente alcuna discriminazione, che semmai discende, in concreto, dalla prassi amministrativa, a seconda che le Università siano state più o meno rapide nell'espletamento delle procedure concorsuali.

10.7. Quanto, infine, alla circostanza che l'idoneità nei concorsi universitari ha una durata di cinque anni, sicché il divieto di assunzione, imposto alle Università non virtuose, rischia di tradursi in una definitiva penalizzazione per gli idonei, ove in ipotesi l'Università non rientri nei parametri di legge durante l'arco temporale di durata dell'idoneità, la stessa, dal momento che pone una questione di legittimità della legge, e non dei provvedimenti impugnati, verrà esaminata dopo l'esame di tutte le altre censure dedotte.

11. Con il secondo motivo di appello si lamenta che anche ammesso che il citato art. 1, comma 1, d.l. n. 180/2008 si applicasse alle procedure bandite nella I sessione 2008, comunque il blocco del turn over e delle assunzioni sarebbe divenuto inapplicabile in virtù del *ius superveniens* e, segnatamente, dell'art. 1, comma 24, legge di stabilità 2011; e se è vero che tale disposizione eccettua dal blocco del turn over solo i ricercatori che diventano professori associati, tuttavia per identità di *ratio* andrebbe applicata anche agli associati che diventano ordinari, e anche al divieto di assunzioni per sfioramento del parametro del 90%.

11.1. La censura è infondata.

Dispone l'art. 1, comma 24, l. n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) che «la dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementata, per l'anno 2011, di 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni».

La disposizione è di stretta interpretazione, come tutte le disposizioni di finanza pubblica, e si riferisce ai soli ricercatori che diventano professori associati, comportando, solo per essi, una deroga al blocco del over di cui all'art. 66, comma 13, di. n. 112/2008.

La previsione non comporta alcuna deroga, e alcuna inapplicabilità sopravvenuta, in relazione all'art. 1, comma 1, d.l. n. 180/2008.

12. Il terzo motivo di appello, come già osservato, è stato esaminato e respinto dalla sentenza parziale dell'adunanza plenaria n. 17/2012.

13. Con il quarto motivo di appello si contesta il capo di sentenza relativo all'interpretazione dell'art. 1, comma 3, d.l. n. 180/2008. I provvedimenti rettorali impugnati hanno ammesso l'esistenza di risorse da destinare all'assunzione di professori ordinari e associati, attraverso la formula dei punti organico (0,68 quale residuo del turn over 2008 e 1,10 per il 2009).

Si lamenta che l'art. 1, comma 3, citato non parla di punto organico, e siccome i ricorrenti sarebbero immessi in servizio a costo zero, la somma da destinarsi per la presa di servizio dei ricorrenti sarebbe pari a zero.

Errerebbe il T.a.r. a ritenere che il blocco del turn over risponde ad una *ratio* non solo finanziaria ma anche qualitativa.



13.1. Il mezzo è infondato.

L'art. 1, comma 3, d.l. n. 180/2008 dispone che il primo periodo del comma 13, dell'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo [determinato e] indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell'art. 1 comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'art. 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto art. 1, comma 650.». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è integrata.... (*Omissis*)».

La previsione in commento pone un limite al c.d. turn over; che va letto in coerenza con il blocco delle assunzioni di cui al comma 1 della medesima disposizione.

Le assunzioni previste dal comma 3 sono, da un lato, ovviamente, facoltative, e dall'altro lato sono subordinate all'assenza del divieto di cui al comma 1.

Non essendo in fatto contestata la violazione, da parte dell'Università appellata, del limite del comma 1, non vi è spazio per l'applicazione del comma 3.

Né può dirsi che rispetto all'art. 1, comma 3, l'assunzione dei ricorrenti sarebbe a costo zero, atteso che il contingente da assumere deve comportare una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente; sicché i ricorrenti già in servizio presso l'Università, andrebbero da un lato computati nel contingente che cessa dal servizio, e dall'altro lato nel contingente dei nuovi assunti, con l'ulteriore limite all'assunzione di professori ordinari e associati rispetto all'assunzione di ricercatori. 14. Con il quinto motivo degli appelli n. 8865/2011 e 8866/2011 si propone una censura che riguarda solo la posizione degli idonei che hanno conseguito l'idoneità presso Atenei diversi dall'Università appellata.

Si contesta il capo di sentenza secondo cui per tali idonei ulteriore ostacolo all'assunzione deriva dalla circostanza che il posto preteso non è stato previsto dall'Università appellata nella programmazione triennale del fabbisogno del personale.

Si lamenta che la normativa vigente all'epoca di pubblicazione del bando prevedeva la doppia idoneità, e che il T.a.r. avrebbe fornito una *interpretatio abrogans*: di tale doppia idoneità. Gli appellanti avrebbero una posizione qualificata e differenziata, sia per la regola della doppia idoneità, sia perché chiamati dall'Università Mediterranea, essendo il diniego di assunzione successivo a detta chiamata.

14.1. Il mezzo è infondato.

Disponenza l'art. 2, comma 1, lett. g) legge n. 210/1998, vigente *ratione temporis*, che i regolamenti relativi alle procedure per la nomina in ruolo devono, tra l'altro, prevedere «la possibilità, nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, per le università che non hanno emanato il bando per la copertura del posto ovvero che, pur avendolo emanato, non hanno nominato in ruolo gli idonei di cui alla lettera f), di nominare in ruolo per chiamata i candidati risultati idonei a seguito di valutazioni comparative svoltesi in altre sedi universitarie per lo stesso settore scientifico-disciplinare, dopo il decorso nelle medesime sedi del termine di cui alla lettera f). Gli idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari, salvo il caso di rinuncia ai sensi della lettera n. 1), hanno titolo alla nomina in ruolo da parte delle università entro il termine di tre anni, decorrente dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li ha proposti».

Alla luce di tale previsione, e considerato anche che gli appellanti, ancorché vincitori del concorso per professore associato o universitario presso altre Università, erano stati chiamati dall'Università appellata, effettivamente la loro posizione non può essere differenziata rispetto a quella di coloro che hanno vinto il concorso presso la medesima Università appellata.

15. Con il sesto motivo degli appelli n. 8865/2011 e 8866/2011 e con il quinto motivo degli altri due appelli, si propone una censura di incostituzionalità dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 180/2008.

Si lamenta che la disposizione violerebbe il principio di autonomia dell'Università, recato dall'art. 33 Cost. atteso che si preclude all'Università l'immissione in ruolo anche se a costo zero, così compromettendo le scelte strategiche dell'Ateneo.



Siccome la norma si baserebbe su ragioni non economiche, essa inciderebbe sulle scelte autonome delle Università.

Sarebbe violato l'art. 97 Cost., sotto il profilo che un divieto di assunzioni non motivato da esigenze economiche inciderebbe sul buon andamento dell'Università.

Se poi il blocco delle assunzioni dovesse essere ritenuto giustificato da intenti sanzionatori, sarebbe incostituzionale in quanto colpisce i vincitori di concorso, anziché le sole Università da sanzionare.

15.1. Le tre censure sono infondate.

Ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, Cost., le università hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti da leggi dello Stato. Se dunque la Costituzione demanda alle leggi dello Stato di porre limiti all'autonomia universitaria, non può ritenersi incostituzionale una legge dello Stato per il solo fatto che ponga limiti all'autonomia universitaria.

Può semmai discutersi della ragionevolezza e proporzionalità di tali limiti.

Ma nel caso di specie il limite posto dal legislatore, dettato per esigenze di finanza pubblica e di razionalizzazione delle assunzioni presso le Università, non appare né irragionevole né sproporzionato, e inoltre l'assunto degli appellanti, che le assunzioni avverrebbero a costo zero, è dimostrato solo in una prospettiva di breve periodo (primo triennio) e non in una prospettiva di lungo periodo, che è quella a cui avere riguardo in una logica di seria riforma e programmazione.

Per le stesse ragioni non è violato l'art. 97 Cost.

Infine non è fondato il terzo profilo di censura, non avendo le disposizioni in commento alcun intento sanzionatorio, ma solo di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle assunzioni presso le Università.

16. Va, infine, esaminata la censura, contenuta nel primo motivo di appello, con cui si deduce che l'idoneità nei concorsi universitari ha una durata di cinque anni, sicché il divieto di assunzione, imposto alle Università non virtuose, rischia di tradursi in una definitiva penalizzazione per gli idonei, ove in ipotesi l'Università non rientri nei parametri di legge durante l'arco temporale di durata dell'idoneità.

La censura si rivolge, a ben vedere, contro la stessa legge, e ad avviso del Collegio si pone una questione di legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata.

Dispone l'art. 1, comma 1, d.l. 10 novembre n. 180 conv. in legge 9 gennaio 2009, n. 1 (nel testo vigente e applicabile *ratione temporis*, prima che il primo periodo venisse soppresso dal d.lgs. n. 49/2012) che «Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all'assunzione di personale. Alle stesse università è data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all'art. 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

La disposizione dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 180/2008, si limita a porre un divieto di assunzione per le Università non virtuose, senza considerare la possibile penalizzazione per i vincitori di procedure concorsuali, per i quali il rischio non è solo il differimento dell'assunzione, ma anche quello della perdita definitiva della chance di assunzione, tutte le volte in cui l'Università non virtuosa non rientri nei parametri di legge durante l'arco temporale di durata dell'idoneità (pari a cinque anni).

In tal modo, una misura, che mira a razionalizzare la finanza pubblica e l'organizzazione universitaria, si traduce anche in una penalizzazione per soggetti che hanno partecipato, con esito vittorioso, ad un concorso pubblico.

Tale penalizzazione può ritenersi giustificata dalle superiori esigenze di finanza e organizzazione pubblica solo se sia un sacrificio temporalmente limitato (differimento dell'assunzione) e non anche se sia un sacrificio definitivo (perdita della chance di assunzione), che sarebbe manifestamente sproporzionato rispetto alle finalità perseguite.

L'art. 1, comma 1, di n. 180/2008 si limita, invece, a vietare le assunzioni alle Università non virtuose, senza preoccuparsi del decorso del termine di durata delle idoneità.

In tal modo, la disposizione ha come possibile effetto una penalizzazione definitiva dei vincitori di concorsi.



La penalizzazione definitiva, sembra contrastare con il principio di razionalità e ragionevolezza della legge, dando luogo ad eccesso di potere legislativo, nonché con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, atteso che a causa del divieto delle assunzioni, in combinazione con il decorso del termine di durata delle idoneità, si toglie efficacia a procedure concorsuali già espletate, sicché le Università devono bandire all'occorrenza nuove procedure, sostenendo aggravii di tempi e di costi.

La disposizione normativa avrebbe pertanto dovuto prevedere, in concomitanza con il divieto di assunzioni e per tutta la durata di tale divieto, una sospensione del termine di durata delle idoneità.

Appare pertanto rilevante, nel giudizio in corso, e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, d.l. 10 novembre 2008, n. 180 conv. in legge 9 gennaio 2009, n. 1, nella parte in cui, nel prevedere il divieto di assunzione — a carico delle Università non virtuose — non prevede anche una sospensione del termine di durata delle idoneità conseguite nei concorsi di ricercatore e professore universitario, per tutto il tempo in cui opera il divieto di assunzione, così determinando l'effetto sproporzionato, irragionevole e in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione, che il termine di durata dell'idoneità decorre durante il periodo in cui opera il divieto di assunzione, sicché il divieto stesso imposto alle Università si traduce anche in una perdita definitiva, per gli idonei, della chance di assunzione, tutte le volte in cui le Università non rientrano nei parametri di legge durante il periodo di validità dell'idoneità.

17. In conclusione, il giudizio va sospeso limitatamente all'esame di un profilo del primo motivo di appello, sul quale va sollevata questione di legittimità costituzionale; gli appelli vanno nel resto respinti.

La pronuncia sulle spese è riservata alla decisione definitiva.

P. Q. M.

a) visti gli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, d.l. 10 novembre 2008 n. 180 conv. in legge 9 gennaio 2009, n. 1, nella parte in cui, nel prevedere il divieto di assunzione — a carico delle Università non virtuose — non prevede anche una sospensione del termine di durata delle idoneità conseguite nei concorsi di ricercatore e professore universitario, per tutto il tempo in cui opera il divieto di assunzione, così determinando l'effetto sproporzionato, irragionevole e in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione, che il termine di durata dell'idoneità decorre durante il periodo in cui opera il divieto di assunzione, sicché il divieto di assunzione imposto alle Università si traduce anche in una perdita definitiva, per gli idonei, della chance di assunzione, tutte le volte in cui le Università non rientrano nei parametri di legge durante il periodo di validità dell'idoneità;

b) per l'effetto sospende il giudizio in relazione al profilo del primo motivo di appello indicato in motivazione, su cui viene sollevato incidente di costituzionalità;

c) respinge, nel resto, gli appelli;

d) riserva alla decisione definitiva la pronuncia sulle spese;

e) ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

f) ordina che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza-sentenza parziale sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle Camere dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2012.

Il Presidente: GIOVANNINI

L'estensore: DE NICTOLIS



N. 59

*Ordinanza del 24 marzo 2011 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore
nel procedimento civile promosso da Rossi Cosimo ed ADIP contro Ministero della giustizia*

Impiego pubblico - Dipendenti di pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazioni lavorative non superiori al cinquanta per cento di quelle a tempo pieno - Divieto di iscrizione all'albo professionale degli avvocati - Non applicabilità a coloro che risultino già iscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 339/2003 - Mancata previsione - Irragionevolezza - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi di tutela del lavoro e di libertà d'iniziativa economica privata.

- Legge 25 novembre 2003, n. 339, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 41.

IL TRIBUNALE ORDINARIO

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e così costituito: dott. Rocco De Giacomo, presidente; dott.ssa Mdria Luisa De Rosa, giudice; dott. Bartolomeo Ietto, giudice relatore, sciogliendo la riserva precedentemente formulata e pronunciandosi sul reclamo proposto *ex art. 669-terdecies c.p.c.* dal dott. Rossi Cosimo avverso l'ordinanza emessa il 13 agosto 2009 dal giudice del lavoro e con il quale è stato rigettato il ricorso *ex art. 700 c.p.c.* presentato l'11 giugno 2009 nell'interesse dello stesso dott. Rossi Cosimo;

Esaminati gli atti e sentite le deduzioni articolate dalle parti;

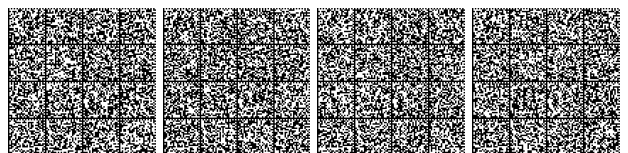
OSSERVA:

Dalla documentazione allegata al fascicolo processuale emerge pacificamente il seguente «*iter*» della vicenda in oggetto:

con l'istanza del 19 dicembre 2001, n. 18154 di prot. il predetto dott. Rossi ha chiesto al Ministero della giustizia — ai sensi dell'art. 1, commi 56, 56-*bis*, 57 e 58 della legge n. 662/1996 e succ. mod. ed integrazioni, della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 6 del 18 luglio 1997, del d.m. 6 luglio 1998, degli artt. 21 e ss. del C.C.N.L. e della circolare del Ministero della giustizia n. 207 del 12 novembre 1999 — di poter trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, riducendo l'orario di servizio a 18 ore settimanali da prestare il martedì ed il giovedì con rientro pomeridiano, nonché di essere autorizzato all'iscrizione all'albo professionale forense ed all'esercizio della professione di avvocato secondo le compatibilità indicate dallo stesso Ministero della giustizia;

quest'ultimo, in data 23 gennaio 2002 e con decorrenza dal 1° febbraio 2002, ha rilasciato al citato dipendente l'autorizzazione al rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% e, quindi, allo svolgimento della professione di avvocato, legittimando il dipendente medesimo ad iscriversi il 15 marzo 2002 al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Benevento, e ciò sebbene — in ragione del limite territoriale di cui al d.m. 6 luglio 1998 — sempre il dott. Rossi sia stato contestualmente costretto a sollecitare il proprio trasferimento al Tribunale di Nocera Inferiore, ove attualmente è in servizio presso la Sezione esecuzioni mobiliari;

all'indomani dell'approvazione della legge 25 novembre 2003, n. 339 — che ha modificato la precisata legge n. 662/1996, statuendo, in special modo, all'art. 2, che tutti coloro che, come l'odierno reclamante, avevano «ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e risultavano «ancora iscritti», potessero «optare per il mantenimento del rapporto di impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine ... entro trentasei mesi dalla «stessa» entrata in vigore», comunicazione in mancanza della quale il medesimo consiglio dell'ordine avrebbe «provveduto alla cancellazione di ufficio dell'iscritto dal proprio albo» il dott. Rossi, con la missiva del 1° dicembre 2006, n. 466 di prot., ha fatto, in ogni caso, presente al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Benevento la propria scelta di conservare il rapporto di lavoro pubblico in «part-time» ridotto al 50%: una scelta di cui il Presidente dello stesso Consiglio dell'Ordine di Benevento ha messo al corrente la Corte di Appello di Napoli con un'ulteriore comunicazione trasmessa dalla medesima Corte di Appello, con la nota del 15 gennaio 2007, n. 1129/2007 di prot., al Ministero della giustizia, il quale, a sua volta, con l'atto di diffida del 12 settembre 2007, ha intimato l'originario ricorrente a documentare, entro quindici giorni e proprio alla luce del richiamato art. 2 della legge n. 339/2003, l'avvenuta presentazione dell'istanza di cancellazione dall'Albo degli avvocati;



con la delibera del 27 settembre 2007 il Consiglio dell'Ordine di Benevento — al quale, già con nota del 20 marzo 2007, la Corte di Appello di Napoli aveva fatto presente che il ricorrente medesimo continuava a prestare servizio lì — ha ordinato al dott. Rossi la cancellazione dall'albo: una delibera che lo stesso dott. Rossi ha impugnato dinanzi al Consiglio nazionale forense nell'ambito di un procedimento sospeso per l'opportunità di attendere che la Corte costituzionale, essendone stata investita, si pronunciasse sulla materia oggetto del procedimento medesimo, impugnazione che — come chiarito proprio dal Consiglio nazionale forense con la nota del 27 gennaio 2009 caratterizzata dal n. 21/2009 di prot. — ha prodotto l'effetto sospensivo *ex art. 37*, comma 5 del r.d.l. 27 novembre 1993, n. 1578 ed ha, dunque, legittimato il reclamante a svolgere la professione forense;

con la nota prot. n. 2/02-09/FC del 21 aprile 2009 — inviata dalla Corte di Appello di Napoli al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore perché la notificasse al reclamante medesimo — quest'ultimo è stato, infine, avvisato dal direttore generale «pro-tempore» del Ministero della giustizia del fatto che, «dovendosi considerare rara della legge n. 339/2003 allo stato vigente a tutti gli effetti, ... l'autorizzazione a suo tempo rilasciata» dovesse «intendersi revocata».

Di qui la proposizione del richiamato ricorso *ex art. 700 c.p.c.* dell'11 giugno 2009 finalizzato ad ottenere la declaratoria di nullità e/o illegittimità del provvedimento della pubblica amministrazione che ha revocato al dott. Rossi l'autorizzazione all'esercizio della professione forense, in subordine a causa della disapplicazione della legge n. 339/2003 perché contraria alle norme comunitarie, nonché, in via ancora più gradata, la sospensione del medesimo provvedimento ed il contestuale riconoscimento della riviviscenza dell'atto autorizzativo all'esercizio della professione, fino all'esito del giudizio dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo cui hanno dato impulso le statuizioni all'uopo adottate nel 2009 dal Giudice di Pace di Cortona: un ricorso che — con il provvedimento giurisdizionale del 13 agosto 2009 oggetto del reclamo sottoposto alla cognizione del collegio — è stato rigettato per l'insussistenza del fondamentale requisito del «*fumus boni iuris*», quale ritenuta proprio ai sensi dell'art. 2 della legge n. 339/2003.

Ciò posto, ritiene il collegio di dover condividere i dubbi di costituzionalità della stessa legge n. 339/2003 sollevati dal dott. Rossi sia nell'originario ricorso che nel reclamo ora indicati.

Si tratta, in buona sostanza, dell'annoso problema dell'intangibilità dei cosiddetti diritti quesiti costituzionalmente garantiti.

Ed, in una simile prospettiva, va innanzitutto sottolineato che — come già osservato dalle Sezioni unite della Cassazione nell'ordinanza 6 dicembre 2010, n. 24689, la quale ha dichiarato «rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 339 del 2003, artt. 1 e 2, nella parte in cui non prevedono che il regime di incompatibilità stabilito nell'art. 1 non si applichi ai dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto non superiore al 50 per cento del tempo pieno, già iscritti negli albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 339 del 2003, prevedendo, invece, all'art. 2, solo un breve periodo di “moratoria” per l'opzione imposta fra impiego ed esercizio della professione, per contrasto, nei sensi di cui in motivazione, con gli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost.» — la Corte costituzionale, pur essendosi effettivamente occupata del più volte richiamato intervento legislativo del 2003 con la sentenza n. 390 del 21 novembre 2006, con l'ordinanza n. 210/2008 e con l'ulteriore ordinanza n. 91 dell'11 marzo 2009, non ha, comunque, specificamente affrontato, con le decisioni testé elencate, due questioni essenziali per la definizione del procedimento *ex art. 700 c.p.c.* instaurato dal dott. Rossi e oggi pervenuto alla presente fase di reclamo:

a) il problema della legittimità della legge n. 339 del 2003 nella parte in cui estende i suoi effetti circa l'incompatibilità tra la professione forense ed il rapporto di pubblico impiego a part-time ridotto al 50%, anche a coloro che erano già iscritti negli albi degli avvocati ed esercitavano la stessa professione forense, sulla base della disciplina preesistente, al momento dell'entrata in vigore della medesima legge n. 339 del 2003;

b) la tematica della legittimità del divieto, sopravvenuto a carico di costoro, di continuare l'esercizio dell'attività professionale già ritualmente intrapresa.

Di qui la non indifferente rilevanza dei profili di illegittimità costituzionale della legge n. 339/2003 appena accennati, i quali sono anche non manifestamente infondati con riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost.

A questo proposito va, infatti, preliminarmente chiarito che — se è vero che il legislatore ben può introdurre nuove disposizioni contrastanti con quelle in vigore — è altrettanto innegabile che queste stesse nuove disposizioni debbano, comunque, tener conto delle situazioni esistenti e dei rapporti giuridici in atto sorti in presenza del precedente quadro normativo.

Ne consegue che — come messo in risalto dalle Sezioni unite della Cassazione nella già specificata ordinanza n. 24689 del 6 dicembre 2010 — esse devono essere «non irragionevoli», ossia dettate da sopravvenute ragioni e/o esigenze, e «non possono violare norme e principi costituzionali o valori di rilievo costituzionale quali la “certezza del diritto”»; ciò sia che si tratti di disposizioni propriamente retroattive, cioè incidenti direttamente su fatti e rapporti sorti in passato e modificati «*ex post*» negli effetti giuridici ad essi riconducibili, sia che, pur operando tecnicamente solo per il futuro, influiscano, comunque, su rapporti che si protraggono nel tempo (i cosiddetti rapporti «di durata», n.d.r.), alterando gli equilibri preesistenti e facendo venir meno, o mutando profondamente, situazioni giuridiche già acquisite.



In altre parole, la libertà o discrezionalità del legislatore deve incontrare il limite derivante dall'esigenza di tener conto delle situazioni giuridiche soggettive di coloro che hanno agito facendo affidamento sul quadro normativo in vigore, su di esso misurando portata, effetti e prospettive del loro agire e del loro scegliere, in quanto la «certezza del diritto» non consiste solo nel poter stabilire con sicurezza, in ogni momento, quale è la normativa vigente e quali ne sono gli effetti, ma anche nel poter confidare ragionevolmente nella stabilità dell'ordinamento, e cioè nel fatto che ogni cambiamento di regole abbia una sua oggettiva ragione giustificatrice e rispetti le legittime aspettative consolidate sulla base delle regole preesistenti.

Tali principi della «tutela dell'affidamento» e della «certezza del diritto» sono stati, d'altro canto, già affermati dalla giurisprudenza costituzionale in tutta una serie di decisioni.

A partire da alcune su tematiche pensionistiche (la n. 349 del 1985, la n. 822 del 1988, la n. 573 del 1990 e la n. 390 del 1995, n.d.r.), le quali hanno sostenuto che — sebbene non sia preclusa al legislatore l'emanazione di disposizioni che «modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche in tema di diritti soggettivi perfetti», fatto «salvo», in caso di norme propriamente retroattive, «il limite costituzionale della materia penale» ex art. 25, comma 2 Cost. — queste medesime disposizioni non possono «trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi preesistenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto».

Allo stesso modo l'irretroattività, anche fuori del settore penale, è stata reputata «una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini» (vedi le sentenze n. 155 del 1990, n. 573 del 1990 e n. 390 del 1995).

Si aggiunga, poi, il contenuto della sentenza n. 211 del 1997, secondo la quale i mutamenti normativi peggiorativi di situazioni soggettive inerenti ai rapporti di durata — qualora dovessero ledere, senza alcuna fondata motivazione, l'affidamento degli stessi cittadini basato sul quadro legislativo preesistente — si pongono in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., nonché, in virtù degli interessi nella specie coinvolti, con gli artt. 4, 35 e 41 Cost., relativi alle garanzie del lavoro e della libertà di iniziativa economica, anche sotto il profilo della concorrenza.

Senza dimenticare, infine, tutte quelle ulteriori statuizioni del giudice delle leggi che — soffermandosi sempre sugli interventi normativi di carattere retroattivo, o, comunque, tesi a regolare situazioni pregresse — hanno ribadito la necessità di osservare il canone costituzionale della ragionevolezza ed i principi generali di tutela del legittimo affidamento e della certezza delle situazioni giuridiche (cfr. le sentenze n. 24 del 2009, n. 74 del 2008 e n. 376 del 1995), l'esigenza di non tradire l'affidamento del privato sull'avvenuto consolidamento di situazioni sostanziali (cfr. ancora la n. 24 del 2009, oltre alla n. 156 del 2007), l'obbligo di non superare quei limiti che attengono, tra l'altro, al rispetto di fondamentali valori di civiltà giuridica come, per l'appunto, il principio generale di ragionevolezza e quella tutela dell'affidamento nelle situazioni giuridiche legittimamente sorte, che è, a sua volta, connaturata allo Stato di diritto (cfr. «*ex multis*», le sentenze n. 525 del 2000 e n. 416 del 1999).

Ed, inverò, — tornando alla fattispecie concreta in esame ed operando il necessario bilanciamento tra le finalità della legge n. 339/2003 (la tutela dell'indipendenza della figura del difensore e del prestigio dello stesso difensore, secondo quando sembra potersi ricavare dai relativi lavori parlamentari, n.d.r.) e «l'ineludibile esigenza» di salvaguardare il legittimo affidamento del dott. Rossi, ed, in generale, di tutti gli altri dipendenti pubblici che si sono avvalsi della legge n. 662/1996, nella possibilità di mantenere nel tempo lo stato di avvocati part-time già assunto da diversi anni — non si può che dubitare della ragionevolezza del sacrificio imposto, con la stessa legge n. 339/2003, a questi medesimi dipendenti pubblici.

Costoro, infatti, hanno scelto di chiedere ed hanno ottenuto l'autorizzazione al rapporto di lavoro a tempo ridotto al 50%, e, quindi, allo svolgimento della professione di avvocato, sulla base di una precisa previsione normativa contemplata dalla legge n. 662/1996 e ritenuta anche legittima dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 171 del 1999 e n. 189 del 2001: due pronunce che hanno senza dubbio alimentato ulteriormente la loro aspettativa alla conservazione del duplice «*status*» di dipendenti pubblici e di avvocati per un prolungato arco cronologico, determinando indiscutibilmente quell'affidamento al quale il giudice delle leggi ha attribuito la natura di valore costituzionalmente protetto, peraltro in settori dalla peculiare rilevanza costituzionale come quelli del lavoro e della libera iniziativa economica (cfr. gli artt. 4, 35 e 41 Cost.).

È, d'altro canto, innegabile che la modifica normativa introdotta dalla legge n. 339/2003 abbia addirittura sconvolto la consolidata situazione giuridica maturata, sulla scorta della preesistente legge n. 662/1996 reputata costituzionalmente legittima, in capo al dott. Rossi ed agli altri soggetti che avevano optato per il «part-time» e, dunque, per l'esercizio della professione forense, i quali — oltre ad aver fatto, per l'appunto, un sicuro e giustificato affidamento di mantenere in futuro tale opzione — si sono evidentemente resi protagonisti, in una simile ottica, di investimenti



intellettuali ed economici finalizzati all'avvio della nuova attività professionale, di pregnanti mutamenti della propria impostazione di vita, di inevitabili rinunce a migliori prospettive di carriera nell'ambito della pubblica amministrazione (si consideri, ad esempio, in relazione a quest'ultimo aspetto, che il dott. Rossi ha dovuto lasciare la Corte di Appello di Napoli, dove, sulla scorta dell'allegato ordine di servizio n. 43/1993, gli era stata attribuita la direzione del Ruolo generale civile, e si è trasferito presso il Tribunale di Nocera Inferiore, n.d.r.).

Di qui la probabile lesione di tutta una serie di consolidate aspettative, nonché di un legittimo affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica: una lesione che sembra chiaro non possa essere esclusa solo in virtù della già segnalata concessione del termine di tre anni per esercitare l'opzione tra pubblico impiego e professione forense, nonché della prevista possibilità di essere riammessi in servizio nei successivi cinque anni (*cfr.* sempre l'art. 2 della legge n. 339/2003), atteso che si tratta di misure limitate nel tempo e, dunque, palesemente inidonee a salvaguardare gli illustrati principi costituzionali.

Occorre, dunque, concludere, così come hanno già fatto le Sezioni unite della Cassazione con la più volte ricordata ordinanza n. 24689 del 6 dicembre 2010, per la rilevanza e per la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 339/2003, nella parte in cui non prevedono che il regime di incompatibilità stabilito nell'art. 1 non si applichi ai dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto non superiore al 50 per cento del tempo pieno, già iscritti negli albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 339/2003, contemplando, invece, all'art. 2, solo un breve periodo di «moratoria» per l'opzione imposta fra impiego ed esercizio della professione, e ciò sia in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Cost., sia in riferimento a quel canone della ragionevolezza intrinseca della legge riconducibile all'art. 3, comma 2 Cost.

Va, infine, conseguentemente accolta la formulata istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento della pubblica amministrazione che ha revocato al dott. Rossi l'autorizzazione all'esercizio della professione forense, essendo evidente il danno grave che deriverebbe allo stesso dott. Rossi dall'efficacia del provvedimento medesimo, assunto in applicazione di una disposizione normativa la cui conformità ai principi costituzionali è stata rimessa al giudice delle leggi.

P. Q. M.

Visti l'art. 134 Cost. e gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 339/2003, nella parte in cui non prevedono che il regime di incompatibilità stabilito nell'art. 1 non si applichi ai dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto non superiore al 50% del tempo pieno, già iscritti negli albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 339/2003, contemplando, invece, all'art. 2, solo un breve periodo di «moratoria» per l'opzione imposta fra impiego pubblico ed esercizio della professione, e ciò per il contrasto, nei sensi di cui in motivazione, con gli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost.

Dispone, per l'effetto, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente procedimento n. 4454/2009 R.G. sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

Dispone, altresì, che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica;

Dispone, infine, la sospensione dell'esecuzione dell'impugnato provvedimento della pubblica amministrazione che ha revocato al reclamante ed originario ricorrente, dott. Rossi Cosimo, l'autorizzazione all'esercizio della professione forense e che è stato comunicato con la nota del direttore generale «pro-tempore» del Ministero della giustizia datata 21 aprile 2009 e contraddistinta dal prot. n. 2/02-09/FC.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Nocera Inferiore a scioglimento della riserva formulata all'esito dell'udienza del 26 novembre 2009.

Il presidente: DE GIACOMO

Il giudice relatore: IETTO



N. 60

Ordinanza del 21 marzo 2012 emessa dal Tribunale di Tivoli nel procedimento civile promosso da Rubino Anna e Gutierrez Tomassetti Enrico contro Fondiaria Sai Spa ed altri

Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale o nautico - Danno non patrimoniale provocato da lesioni di lieve entità (c.d. micropermanenti) - Criteri di liquidazione - Predeterminazione *ex lege* dell'ammontare massimo risarcibile come danno biologico (agganciato a valori tabellari inderogabili stabiliti con decreto ministeriale), possibilità di aumento non superiore a un quinto in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato, mancata previsione dell'autonoma risarcibilità del danno morale - Conseguente inutilizzabilità del criterio equitativo, commisurato alle tabelle del Tribunale di Milano, e preclusione del risarcimento integrale e personalizzato del danno - Disparità di trattamento risarcitorio rispetto ai casi di lesioni identiche prodotte da diverso elemento causativo - Violazione del diritto fondamentale dell'individuo alla tutela alla salute - Contrasto con il principio di ragionevolezza (anche rispetto alle finalità del sistema di assicurazione obbligatoria r.c.a.) - Eccesso di delega e contrarietà ai criteri guida della legge n. 229 del 2003 - Inosservanza della finalità di tutela del contraente più debole - Contrasto con diritti e garanzie sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) e dal relativo Protocollo addizionale (tutela dell'integrità psico-fisica, diritto al rispetto della vita privata e familiare, diritto al rispetto del "bene vita/integrità psico-fisica" del soggetto leso).

- Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, art. 139.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 32 e 76 (in relazione all'art. 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229); (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 38); Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848], artt. 2, 3 e 8; Primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, art. 1.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza con la quale si solleva questione di legittimità costituzionale nella causa civile iscritta al n. 2555/2010 del Ruolo Generale affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 22 dicembre 2011, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc e vertente tra Rubino Anna nata a Roma il 19 agosto 1967 (cf RBN NNA 67M59 501S) e Gutierrez Tomassetti Enrico nato a Roma, il 29 febbraio 1976 (cf GTR NRC76B29 H 501B), rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Gutierrez Tomassetti Enrico in proprio e dall'avv. Massimo Giovacchini ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale associato Ricci, sito in Tivoli, via F. Borromini n.1, fax n. 0774.370478, per delega in calce all'atto di appello, appellanti; e Fondiaria SAI spa, in persona del procuratore speciale avv. Emanuele Grassetti, giusta procura speciale rilasciata per atto del notaio Mario Grossi di Corbetta (MI) rep. 114563 del 9 novembre 2006, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Natoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via Faà di bruno n. 87, fax 06.90280895, come da procura in calce all'atto di costituzione in appello; appellata; Provincia di Roma, in persona del presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Iasilli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabrizio Penna, sito in Tivoli, via due giugno n. 25, giusta autorizzazione alla lite prodotta in atti, appellata; Bianchi Alessandro, elettivamente domiciliato in Montelibretti, presso lo studio dell'avv. Alessandro Pioli e Marco Lucchetti, via Giuseppe Parini n. 38 - Fontenuova - fax. 06-36387651 che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di costituzione e risposta, appellato non costituito; Direct Line Insurance Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, appellata non costituita.

Oggetto: appello alla sentenza GdP di Tivoli n. 732/2009 - lesione personale da sinistro stradale.

Conclusioni: all'udienza del 15 dicembre 2012, i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.

ORDINANZA

Premesso:

il signor Alessandro Bianchi ha convenuto in giudizio innanzi all'ufficio del Giudice di Pace di Tivoli gli avvocati Anna Rubino ed Enrico Gutierrez Tomassetti, unitamente alla Direct Line spa, nel loro qualità, rispettivamente di proprietario del veicolo Fiat 600 tg. BH926GP, di conducente del medesimo e di compagnia assicuratrice per la responsabilità civile obbligatoria.



In tale occasione ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riportati in occasione del sinistro avvenuto in data 1° luglio 2004 quando il veicolo di sua proprietà e da lui condotto, autovettura Peugeot 206 tg. CL244DB, mentre percorreva la via Palombarese in direzione Palombara, all'altezza del kilometro 29,900, aveva avuto una violenta collisione con il veicolo Fiat Seicento condotto dall'avvocato Tomassetti, che si stava immettendo nella via Polo Baresi da una strada secondaria.

Si sono costituiti nel giudizio di primo grado gli avvocati Anna Rubino ed Enrico Gutierrez Tomassetti, agendo in via riconvenzionale, chiamando in giudizio quali terzi interessati la Fondiaria Sai assicurazioni spa e la provincia di Roma, e contestando che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità del signor Bianchi e a causa della altissima velocità alla quale viaggiava al momento del sinistro, eventualmente in concorso con la provincia di Roma, intestataria della strada, per la mancata manutenzione del ciglio stradale ed in particolare per l'esistenza di folta vegetazione che pregiudicava la visibilità della curva interessata dal sinistro.

Nel corso della prima udienza di primo grado il signor Bianchi ha trovato un accordo transattivo con la compagnia assicuratrice, rinunciando di fatto al ricorso a seguito di transazione, la quale è stata successivamente depositata dalla Fondiaria Sai assicurazioni, sua compagnia assicuratrice per la responsabilità civile.

Nel corso del giudizio il signor Bianchi non si presentava per rendere interrogatorio formale e venivano espletate le consulenze d'ufficio, al fine di determinare la dinamica del sinistro e l'entità del danno cagionato agli odierni appellanti.

Con sentenza numero 732 del 2009, il giudice di pace di Tivoli ha dichiarato la responsabilità del sinistro ascrivibile per il 60% alla condotta di guida di Gutierrez Tomassetti Enrico e del 40% alla condotta di guida di Bianchi Alessandro, condannando la Direct Line Insurance Spa, Rubino Anna e Gutierrez Tomassetti Enrico in solido tra loro al pagamento in favore di Bianchi Alessandro della somma di euro 210,30 per danni fisici oltre interessi legali fino al saldo, ed euro 5700,00 per danni materiali, oltre interessi legali dal saldo. Ha altresì condannato Bianchi Alessandro e Fondaria SAI assicurazioni S.p.A. in solido tra loro a pagamento in favore di Gutierrez Tomassetti Enrico della somma di euro 1618,79 per danni fisici con interessi dal giorno del sinistro fino al saldo ed al pagamento in favore di Rubino Anna della somma di euro 1080,00 oltre interessi dal giorno del sinistro fino al saldo, compensando tra le parti le spese di giudizio eccezione fatta per la provincia di Roma in favore della quale Rubino Anna e Gutierrez Tomassetti Enrico sono stati condannati al pagamento delle spese di lite per complessivi euro 850,00 oltre Iva e cpa e rimborso forfettario.

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato gli avvocati Anna Rubino ed Enrico Gutierrez Tomassetti hanno citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe chiedendo la riforma della predetta sentenza.

In particolare hanno chiesto accertarsi l'esclusiva responsabilità del signor Bianchi Alessandro e della provincia di Roma, in concorso o in via esclusiva, con conseguente condanna al pieno risarcimento dei danni e delle spese processuali. L'avvocato Enrico Gutierrez Tomassetti, ribadendo quanto domandato in primo grado, ha altresì chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali non sofferti — sia di natura morale, sia di natura esistenziale o comunque non ricompresi nel danno biologico — rappresentando che era rimasta incontestata la circostanza che prima dell'incidente egli svolgesse numerose attività ludico sportive, quali il windsurf, il vela, spinning, il calcetto, il football americano, attività tutte in parte compromesse a seguito dell'incidente, ma che tuttavia il giudice di pace di Tivoli non aveva provveduto al relativo risarcimento.

L'avvocato Anna Rubino ha chiesto altresì l'integrale risarcimento del danno arrecato al veicolo. Considerato che dal sinistro era derivato un danno tale da non ritenere economicamente vantaggioso un intervento meccanico sullo stesso, finalizzato alle riparazioni, il Giudice di Pace aveva infatti quantificato il valore in euro 2700,00, somma pari al valore della vettura in caso di vendita al concessionario, ma divergente da quella — pari ad euro 3500,00 — necessaria per acquistare da parte del consumatore un veicolo equivalente nel medesimo stato e condizioni. Ha lamentato inoltre che non le fosse stata liquidata alcuna spesa a titolo di rottamazione e di immatricolazione di un nuovo veicolo.

Si sono costituiti in giudizio, resistendo alle doglianze avverse, la Fondiaria Sai S.p.A. e la provincia di Roma.

Sulla dinamica e sulla responsabilità del sinistro.

Dagli atti acquisiti dalle consulenze tecniche espletate è risultato che il signor Bianchi procedeva ad elevata velocità e che l'impatto è avvenuto a circa 93 km/h (92,98 km/h), dopo una frenata da parte del Bianchi. Il Gutierrez, quale conducente dell'altra vettura, aveva invece una visibilità di soli 10 m, derivante dalla particolare conformazione della strada e dalla esistenza di vegetazione che ne impediva la piena visibilità.

Ne deriva ad avviso di questo Giudice una esclusiva colpa del signor Bianchi, il quale non ha regolato la velocità in un tratto di strada a visibilità limitata ed in curva, peraltro in prossimità di strada secondaria, così violando le normali regole di prudenza imposte dagli articoli 140 e 141 del codice della strada.



Per contro, l'autovettura in cui si trovavano l'avvocato Gutierrez e l'avvocato Rubino non avrebbe potuto in ogni caso porre alcuna manovra utile ad evitare l'impatto.

Infatti considerato che un'ora è composta da 3600 secondi e che 93 km corrispondono a 93.000 m deriva che, considerati i soli 10 metri di visibilità che aveva il Gutierrez, il tempo intercorrente tra la percezione dell'arrivo dell'autovettura e l'impatto è stato pari a 0,387097 secondi (derivanti dalla seguente equazione: $93.000 \text{ (metri)} : 3600 \text{ (secondi)} = 10 \text{ (metri di visibilità)} : x \text{ (tempo di percorrenza della vettura Peugeot)}$).

È dunque evidente che la sola alta velocità tenuta dal Bianchi è stata la causa del sinistro e che nessuna responsabilità può invece ascriversi al conducente dell'altro veicolo coinvolto, posto che quest'ultimo nulla avrebbe potuto fare per evitare l'impatto dell'altra autovettura, né poteva vedere la vettura sopraggiungere al momento in cui aveva iniziato la manovra di immissione nella via Palombarese, anche alla luce della limitata visuale che aveva in ragione della vegetazione esistente (visibile anche dai rilievi fotografici) e non curata adeguatamente dalla Provincia di Roma.

Per tale ragione ritiene questo Tribunale che la responsabilità sia da ascrivere al Bianchi, nella misura del 90%, ed alla provincia di Roma, nella misura del 10%, considerato che l'adeguata manutenzione della strada (ed in particolare la cura della vegetazione adiacente il ciglio stradale) avrebbe consentito una maggiore visuale al Gutierrez, visuale che è stata invece limitata a soli 10 m.

Sui danni riportati dal Gutierrez Tommasetti a causa del sinistro.

La consulenza tecnica medica ha accertato che l'avvocato Enrico Gutierrez Tommasetti ha riportato — come attestato dal certificato del pronto soccorso dell'ospedale di Monterotondo — una distrazione dei muscoli del collo, una contusione alla spalla sinistra all'anca sinistra e la regione frontale, l'escoriazione della regione frontale, regione clavicolare sinistra e dalla sinistra del bacino, l'ematoma dell'ala sinistra del bacino, con diagnosi prognosi di sette giorni. La successiva certificazione medica rilasciata dal pronto soccorso del Policlinico Umberto I in data 1° luglio 2004, ove il Gutierrez si era recato a causa del persistere della cefalea e della nausea, ha invece attestato una diagnosi di trauma cranico, contusioni alla spalla sinistra, contusione regionale frontale sinistra, ecchimosi della regione laterale sinistra del collo, escoriazione del fianco sinistro e della coscia destra, con rifiuto di ricovero da parte del paziente e consiglio di terapia medica e collare cervicale, con ulteriore diagnosi di giorni sette. Il certificato relativo alla visita specialistica del 5 luglio 2004 ha poi riscontrato un trauma contusivo distorsivo del rachide cervicale, dolore limitazione funzionale alla spalla sinistra ed anca sinistra, con prognosi di 20 giorni e prescrizione di mantenimento del collare immobilizzante la spalla sinistra con bendaggi. In ragione della protrarsi delle conseguenze il medesimo sanitario ha infine prescritto, stante la sintomatologia algida a carico del rachide cervicale della spalla sinistra, una RMN eseguito in data 31 maggio 2005 con esito di ispessimento del tendine del capo lungo del bicipite a ridosso dell'inserzione omerale, con piccola formazione cistica probabilmente di origine posto traumatica. In ultimo, un certificato del 7 giugno 2005 ha accertato che il Gutierrez è stato in cura presso il centro cefalee sin dal settembre 2004, per cefalea cronica secondaria a colpo di frusta cervicale.

Alla luce di tale documentazione e dell'esame obiettivo il consulente medico ha risposto analiticamente e con considerazioni che si condividono e non contrastano con la documentazione acquisita in atti, che all'infortunato sia derivato dal trauma un periodo di invalidità temporanea assoluta (ITA) di gg. 10 ed un periodo di invalidità temporanea permanente (ITP) al 50% di gg. 15, quantificando l'entità del danno biologico permanente in termini percentuali del 3,5%.

Le spese documentate per l'attività di cura sanitaria sono pari a euro 207,00.

Sulla quantificazione del danno patrimoniale alla autovettura.

Quanto al danno patrimoniale subito dall'autovettura della signora Anna Rubino, ritiene il giudice di dover accogliere l'appello, atteso che il valore commerciale dell'automobile al momento del sinistro va considerato nella misura necessaria per il riacquisto dello stesso, sicché deve essere quantificato in euro 3500,00, anziché 2700,00 (costo per l'acquisto da parte del concessionario della vettura usata), a cui si aggiungono le spese di rottamazione e di nuova immatricolazione (passaggio di proprietà) che si liquidano in complessivi euro 300,00, per un totale di euro 3800,00. Sul punto, in riforma della sentenza appellata, la Fondiaria Sai spa ed il sig. Bianchi dovranno essere condannati al pagamento della superiore somma come sopra determinata.

Sulla quantificazione dei danni non patrimoniali non ricompresi nel danno biologico, come definito dall'art. 139 cod. strada.

Innanzitutto deve rilevarsi che questo Tribunale non ritiene che il danno, nel caso di specie, si limiti alla lesione della salute, intesa come integrità psicofisica in senso stretto.

Invero, vi è certamente un danno di diversa natura, correlato alla sofferenza cagionata dalla lesione che, a prescindere da come lo si qualifichi (in giurisprudenza è diffusa la nozione di danno morale), è di natura diversa dalla lesione alla salute.



Tale componente del danno — espressamente richiesta anche in sede di appello dal Gutierrez — si diversifica da quello biologico anche per le sue intrinseche caratteristiche, che rendono diverso il regime probatorio, sostanzialmente ancorato alla presunzione.

Per tale componente del danno non patrimoniale si stima equo aggiungere euro 1500,00 al risarcimento del danno alla salute, come quantificato nel successivo paragrafo.

A ciò va aggiunta anche un'ulteriore somma di euro 3.000 a titolo di danno per le attività realizzatrici della persona non ricomprendibili nel danno biologico «standard».

Invero, si tratta di una componente di danno che non attiene alle attività «di regola» svolte dal *quisque de populo*, ma di una lesione ulteriore, risarcibile solo ove il soggetto danneggiato svolga una attività (ludica, sportiva, culturale, ecc.) eccedente lo standard dell'uomo medio, e tale attività ne sia compromessa.

Nel caso di specie tale danno, espressamente richiesto, è correlato alle intense attività sportive (circostanza non contestata) che il Gutierrez svolgeva prima del sinistro e che, per fatto notorio, possono ritenersi in parte compromesse dal sinistro.

In particolare, si tratta di un danno permanente «limitante» tali attività (e quindi non escludente), in ragione del fatto che le conseguenze del sinistro (come indicate meglio *infra*) certamente precludono la possibilità di svolgere i medesimi sport (windsurf, calcio, football americano, vela, spinning) allo stesso livello. Ciò in considerazione del particolare tecnicismo e della precisione richiesta (in parte ovviamente compromessa dalle comprovate limitazioni fisiche) per alcuni di essi (windsurf e vela, spinning) e della necessità di non correre ulteriori rischi (limitando così la libertà di gioco) per le patologie sofferte in altri (calcio, football americano).

Trattandosi di un danno sia temporaneo (totale) che permanente (ma in questo caso limitante, nel senso di non precludere completamente lo svolgimento) alle attività realizzatrici, e considerata l'età della persona (28 anni), si può quantificare il danno — in base al principio di equità temperata o ragionata già adottato in passato da parte della giurisprudenza (per tutte Trib. Roma, 8 lug 2005 - 16506, Tribunale Pistoia, Tribunale Palmi, 21 maggio 2005, in Giur. It. 2005, 48 ss., e Resp. Civ. e prev. n. 1/5, 209 ss. T.A.R. Lombardia - Sentenza 27 luglio 2005, n. 3438) — in euro 3.000,00, tenuto conto della intensità, della durata e dell'ampiezza delle attività limitate (e temporalmente precluse), oltre che della età del sinistrato.

Sulla quantificazione del danno biologico.

Le conseguenze lesive patite dall'attore avv. Gutierrez Tomassetti vanno calcolate sulla base di un'invalidità temporanea di giorni 10, un'invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 15 ed un'invalidità permanente biologica del 3,5%, oltre alle spese mediche, per cui al giudicante non resta che quantificarle.

Eseguendo il calcolo con le c.d. tabelle milanesi, si arriverebbe ad una quantificazione di euro 6.234,00, comprensivo di tutte le poste risarcitorie, aumentabile al massimo ad euro 8.582,00 circa.

Già tale quantificazione è ampiamente divergente dal massimo risarcibile in caso di lesioni cagionate da sinistro stradale e calcolate ex art. 39 cod. strada e giustificerebbe ex se le censure di illegittimità costituzionale che a breve si esamineranno.

Ritiene tuttavia questo Tribunale che sia equa la somma, per il solo danno biologico permanente di 3,5% punti, di euro 6.000,00, comunque inferiore alle c.d. tabelle c.d. milanesi per i sinistri diversi da quelli stradali, in ragione della tipologia della lesione e delle poste risarcitorie abitualmente applicate per tali danni in ipotesi di lesioni non provocate da sinistri stradali o nautici.

Quanto all'importo dovuto per il danno biologico temporaneo assoluto (10 giorni) e parziale al 50% (15 giorni), ritiene equo, per le medesime ragioni, il giudice calcolare in euro 132,00 il quantum dovuto per ogni giorno, per un totale di 1320,00 per i 10 giorni di ITA e di 990,00 per i 15 giorni di ITP al 50%, in questo caso coincidente con i parametri espressi dalle tabelle milanesi.

A tali somme, però, deve aggiungersi l'importo già quantificato per i danni non patrimoniali di diversa natura, come indicati in precedenza.

Sulla valutazione del danno ai sensi dell'art. 139 cod. assic. ed il conseguente aumento del 20%: insufficienza.

Occorre a questo punto effettuare una valutazione del danno patito dall'attore quale ritenuta da questo giudice congrua (tenuto conto delle caratteristiche del caso in esame), dopo aver effettuato le valutazioni che si ottengono invece con il riferimento ai parametri di legge ed a quelli giurisprudenziali. Va rilevato che la percentuale del 3,5% per l'invalidità permanente, unitamente alla temporanea assoluta non contestata per 10 giorni e di 15 giorni a parziale al 50% quantificata dal CTU, appare comunque congrua a questo giudice in relazione a quanto risulta in atti perché non è in contrasto con le indicazioni del decreto del Ministero della Salute 3 luglio 2003 (in *G.U.* n. 211 dell'11 settembre 2003) che riporta la tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica ed è anzi ad essa conforme.



Effettuate poi delle valutazioni con riferimento ai criteri di legge, confrontandole con quelli utilizzati dalla giurisprudenza, occorrerà chiedersi se tali criteri consentano un'adeguata personalizzazione del danno, e quindi un suo integrale risarcimento, provvedendo quindi alla sua relativa quantificazione quale considerata invece corretta ed obbiettiva.

Sulla base della valutazione pecuniaria del danno effettuata con riferimento ai valori di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 giugno 2009 (con il quale sono stati aggiornati gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti come previsto dal comma 5 dell'art. 139 del d.lgs. n. 209/2005) applicata *ratione temporis* dal giudice di primo grado, si ottiene la somma di euro 3776,06 per il danno biologico permanente del 3,5% (algia disfunzionale da trauma distrattivo delle strutture miolegamentose del rachide cervicale da trauma contusivo spalla ed anca sn), euro 420,60 per il danno biologico temporaneo assoluto di 10 giorni ed euro 315,45 per il danno biologico temporaneo parziale al 50% di 15 giorni e così in totale euro 4.512,11.

Occorre però tenere conto che l'attore ha riportato delle conseguenze lesive anche sul piano delle sue condizioni soggettive posto che può ritenersi comprovato, in ragione della tipologia e delle caratteristiche delle attività extra lavorative del Gutierrez, che il sinistro ha certamente comportato una minore possibilità di svolgere tali attività ludico sportive. Tanto rende allora necessario incrementare l'importo come sopra riconosciuto per il danno biologico del 20% come consentito dal comma 3 dell'art. 139 del d.lgs. n. 209/2005 per cui detto importo di euro 4512,11 diventa euro 5.414,532, con una maggiorazione di euro 902,422, cui dovranno ancora sommarsi euro 207,00 per le spese mediche come risultanti in atti.

Ritiene tuttavia il giudice che tale somma sia non soddisfattiva del danno realmente sofferto, in quanto insufficiente nella entità.

Ciò porta a dubitare della compatibilità dell'articolo 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005 con diverse norme previste dalla Carta costituzionale e dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, in parte per le ragioni già sollevate da altro ufficio giurisdizionale ed in attesa di risposta dalla Consulta in parte per ragioni non ancora poste alla attenzione del Giudice delle Leggi.

Non resta a questo punto che chiedersi se l'importo come sopra conteggiato per il danno biologico a sensi dei criteri dell'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 e dei valori economici adeguati con il d.m. del 17 giugno 2011 possa venir considerato soddisfattivo o meno. Occorre in sostanza chiedersi se l'incremento dell'importo tabellare consentito dal comma 3 del richiamato articolo 139 possa, con l'importo previsto dalla tabella, considerarsi adeguato risarcimento del caso concreto con adeguata personalizzazione del danno biologico in funzione delle condizioni soggettive dell'infortunato.

Sulla somma che in concreto il giudice ritiene equa per il risarcimento del danno non patrimoniale.

Ritiene questo giudice che in considerazione degli effetti lesivi influenti pesantemente sulle condizioni soggettive del danneggiato, in ancor giovane età, quali in precedenza delineate, l'importo previsto dalla tabella di legge e sopra indicato non consenta l'integrale risarcimento del danno non permettendo un'adeguata personalizzazione e possa essere solo preso in considerazione come base per una valutazione uguale per ogni danneggiato con identica percentuale di invalidità, nonché di conseguenze lesive, e dalla quale partire per addivenire ad una liquidazione del danno biologico secondo la definizione che ne viene fornita all'articolo 139 cod. assic. (danno che in base a tali tabelle sarebbe risarcito con il globale importo di euro 5.414,532, (oltre ovviamente alle spese mediche, di consulenza e di lite).

Ritiene invece il giudice che sia equa la somma di euro 12.810.

In particolare, si ritiene equa valutazione per il solo danno biologico permanente di 3,5% punti l'importo di euro 6.000,00, comunque inferiore alle c.d. tabelle c.d. milanesi per i sinistri diversi da quelli stradali, ai quali si ritiene equo aggiungere euro 1500,00 per il pregiudizio che prima dell'intervento delle Sezioni Unite si calcolava come danno morale ed euro 3.000 a titolo di danno esistenziale ed alle attività realizzatrici non ricomprendibili nel danno biologico «standard», per quanto detto *infra*.

Quanto all'importo dovuto per il danno biologico temporaneo assoluto (10 giorni) e parziale al 50% (15 giorni), ritiene equo il giudice, peraltro con valori coincidenti alle c.d. tabelle milanesi (del 2009, *ratione temporis*) calcolare in euro 132,00 al giorno, per un totale di 1320,00 per i 10 giorni di ITA e di 990,00 per i 15 giorni di ITP al 50%.

Il totale complessivo dei danni non patrimoniali subiti dal Gutierrez ammonterebbe così ad euro 12.810.

Se si prendono invero in autonoma considerazione, sia pur in via presuntiva, come ritenuto da certa giurisprudenza, anche le ulteriori conseguenze dannose in termini di dolore e sofferenza soggettiva, prese invece in considerazione dalla tabella di Milano, si vede come i soli importi consentiti dalla tabella di legge siano ancor più lontani da un adeguato risarcimento del danno.



E per tale voce di danno è intenzione di questo giudice riconoscere l'ulteriore importo di euro 1500,00 a titolo di danno morale e 3.000,00 per le ulteriori attività eccedenti la norma e lo standard di un uomo medio. In ogni caso, già l'attuale conteggio come sopra effettuato e senza il conteggio del danno morale soggettivo evidenzia l'impossibilità di un risarcimento adeguato del danno patito dall'attore così evidenziandosi sempre più la necessità di un esame della costituzionalità dell'art. 139 del codice delle assicurazioni.

La liquidazione del danno alla persona effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 139 cod. assic. è oggettivamente insufficiente e contraria all'equità.

In ordine all'utilizzo delle tabelle di legge per il risarcimento dei danni da micropermanenti conseguenti alla circolazione dei veicoli è da rilevare come la Suprema Corte (per tutte, con la sentenza n. 12408/2011) abbia precisato testualmente: «Quante volte, dunque la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi reddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle Attività Produttive (ex art 139, comma 5), salvo l'aumento da parte del giudice, «in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato» (art. 139, comma 3).

Con tali premesse è la Suprema Corte ad aver evidenziato le ragioni dell'insufficienza del risarcimento secondo i valori dell'art 139 cod. assic., venendo, di fatto, chiarito che l'equità sta nei livelli di risarcimento delle tabelle milanesi. La Cassazione prende poi atto che l'art. 139 costituisce comunque il limite stabilito dalla legge, per il risarcimento del danno non patrimoniale anche con riguardo al pregiudizio di tipo morale. Ma in tal modo si evidenzia anche la contrapposizione che si viene a porre tra la liquidazione dei danni alla persona conseguenti alla circolazione dei veicoli e dei natanti e gli altri e tale squilibrio è contrario all'equità dal momento che il risarcimento deve tendere a fissare parametri uguali per tutti.

Al di là dello squilibrio così evidenziato resta comunque il fatto che i valori che si ottengono con la liquidazione effettuata a sensi di legge risultano insufficienti come risulta dal confronto con i conteggi in precedenza effettuati e con l'importo che questo giudice ritiene conforme ad equità, tanto più se si prende in considerazione anche un quid per il danno morale e per la compromissione delle attività non standardizzate.

A questo punto resta ulteriormente confermata la necessità di esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209.

Si tratta, infatti, di conseguenze di un certo rilievo sul piano delle condizioni soggettive del danneggiato, che è comunque soggetto ancor in giovane età (28 anni al momento del sinistro), che si trova ad essere in un certo senso menomato anche nelle sua attività relazionale e nella specifica pratica sportiva (in particolare il windsurf e la vela, che richiedono una ottimale condizione fisica) e che ha dovuto affrontare cure mediche di notevole durata ed impegno temporale, comprovati con adeguata documentazione (mesi in cui è stato in cura presso il centro cefalee), il che dimostra che si è dovuto affrontare una tipologia di cure specifiche e di diversa efficacia da quelle adottate nei normali casi di lesioni al rachide cervicale.

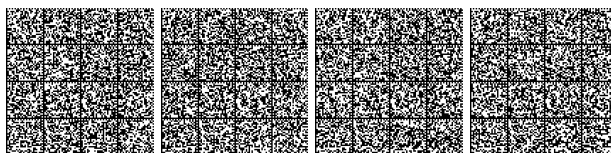
Tali conseguenze, secondo l'incremento normativamente previsto in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato, si vorrebbero risarcite con una somma integrativa ed aggiuntiva di soli euro 902,422, importo questo che non si ritiene certo conforme ad equità, tenuto anche conto, nel caso di specie, del ridotto importo riconosciuto dalla tabella di legge per un 3,5% di danno biologico permanente.

Impossibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma.

L'articolo 139 del d.lgs. n. 209/2005 segue di fatto quanto già previsto dall'articolo 5 della legge n. 57/2001, come modificato dall'articolo 23 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, che aveva il chiaro intento di contenere i costi del servizio assicurativo, intento che evidentemente si è inteso proseguire anche con il predetto articolo 139.

Il tentativo di procedere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma non può allo stato, prescindere dagli attuali principi giurisprudenziali, quali recepiti dal diritto vivente ed indirizzati alla personalizzazione della liquidazione del singolo danno alla persona ed al suo intero ristoro cui tende appunto tale operazione, soprattutto con il ricorso al criterio equitativo (come evidenziato da Cass. n. 12408/2011 che a tal fine fa riferimento alle tabelle milanesi).

Ma l'art. 139 del d.lgs. n. 209/2005 non consente al Giudice alcuna possibilità di adeguare al caso concreto la sua liquidazione sia nei casi in cui gli importi previsti da detta norma risultino inferiori alla reale entità del danno sia nel caso in cui detti importi risultino invece superiori, non potendo, esso Giudice, intervenire in alcun modo, in quanto deve adottare un semplice calcolo matematico che lo limita nel suo potere equitativo. Peraltro è il caso di rilevare che il testo originario dell'articolo 5 della legge n. 57/2001 si limitava a precisare che «... il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato» così consentendo un'adeguata personalizzazione del



singolo danno e che solo con la modifica apportata a detta norma con l'articolo 23 della legge n. 273/2002 si è posto il limite di un quinto all'aumento relativo alle condizioni soggettive del danneggiato impedendo di fatto l'utilizzo del criterio equitativo quale ora evidenziato dalla Suprema Corte.

Non è poi da sottacere il fatto che l'attuale diritto vivente non consente più la liquidazione del danno morale in casi del genere di quello in esame e ciò ad evitare la duplicazione del risarcimento di danni già risarciti con il danno biologico quale definito dall'art. 139 cod. assic. per cui non è possibile, nel caso di specie, cercare di adeguare il risarcimento alla reale entità del danno quanto meno liquidando al danneggiato, in aggiunta ai valori del danno biologico tabellato dalla norma, quella ulteriore parte di danno corrispondente alla sofferenza dell'individuo che viene fatta rientrare nel danno biologico.

Si potrebbe allora cercare di giungere ad una liquidazione adeguata del danno sulla scorta delle allegazioni e prove fornite dal danneggiato al fine di individuare quella norma la cui violazione ha provocato un danno non patrimoniale ovviamente diverso dal danno biologico inteso nella sua più ampia accezione, operazione questa che per le micro permanenti, in genere, diventa di indubbia difficoltà se non impossibilità.

Pertanto, nel caso concreto, il giudice *a quo* ritiene di aver individuato, per il solo danno da risarcire all'attore a titolo di risarcimento della lesione temporanea e permanente alla sua integrità psicofisica che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della sua vita, un'equa valutazione per il danno biologico permanente di 3,5% punti nell'importo di euro 6.000,00, comunque inferiore alle tabelle c.d. milanesi (2009) per i sinistri diversi da quelli stradali, ai quali aggiungere euro 1.500,00 per il pregiudizio che prima dell'intervento delle Sezioni Unite si calcolava come danno morale ed euro 3.000 a titolo di danno esistenziale ed alle attività realizzatrici non ricomprendibili nel danno biologico «standard» arrecato al *quisque de populo*.

Quanto all'importo dovuto per il danno biologico temporaneo assoluto (10 giorni) e parziale al 50% (15 giorni), ritiene equo il giudice, con valori peraltro coincidenti con le c.d. tabelle milanesi (del 2009, *ratione temporis*) calcolare euro 132,00 al giorno, per un totale di 1320,00 per i 10 giorni di ITA e di 990,00 per i 15 giorni di ITP al 50%.

Il totale complessivo dei danni non patrimoniali subiti dal Gutierrez ammonterebbe così ad euro 12.810,00.

Per contro ai sensi dell'art. 139 cod. assic. il giudice non può liquidare al danneggiato che i soli importi consentiti dalla legge, importi che compreso l'aumento del 20% non possono superare, sempre per il solo ristoro della lesione temporanea e permanente alla sua integrità psicofisica che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della sua vita, l'importo di euro 5.414,532.

Non si vede quindi allo stato in quale modo poter salvare la norma con un'interpretazione costituzionalmente orientata.

Motivi di contrasto con norme di rango costituzionale.

Illegittimità costituzionale dell'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 con riferimento agli articoli 3, 24, 32, della Costituzione nonché del principio della ragionevolezza.

Un primo profilo di contrasto con la Carta costituzionale deve essere rinvenuto, ad avviso di questo Tribunale, del mancato rispetto del diritto alla salute, ove considerata nel suo momento patologico della verifica del danno.

Infatti, come si vedrà meglio nel successivo punto con riferimento ai profili di ragionevolezza, il diritto alla salute è un bene incompressibile, la cui protezione non può trovare una limitazione — sotto il profilo risarcitorio — a seconda della causa che ha procurato la lesione. In sostanza, una lesione al rachide non può trovare un risarcimento diverso a seconda che sia stato cagionato dal sinistro stradale piuttosto che da una caduta dagli sci.

Invero, nel primo caso il giudice si trova costretto ad applicare i parametri previsti dall'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, mentre nel secondo caso può fare applicazione del criterio equitativo o, comunque, di quello stabilito convenzionalmente attraverso le tabelle dei vari tribunali per assicurare una omogeneità di risarcimento di danni.

In altre parole, il profilo psicologico causativo non può certamente giustificare una minore protezione da parte dello Stato — attraverso l'imposizione dell'assicurazione obbligatoria dei relativi parametri previsti per il risarcimento — nei confronti dei cittadini.

Per tale ragione ad avviso di questo giudice, la differenza risarcitoria che si avrebbe in un caso e nell'altro (vedasi, con riferimento al caso di specie, quanto dedotto in fatto) integra una violazione dell'articolo 2 della Costituzione, in combinato disposto con quanto previsto dall'articolo 32 della Costituzione.



Illegittimità costituzionale dell'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 con riferimento agli articoli 2, 32, della Costituzione nonché del principio della ragionevolezza.

In secondo luogo, ritiene il Tribunale che non sia ragionevole sostenere che l'interesse all'esercizio dell'attività assicurativa possa essere ritenuto preminente su quello all'integrale risarcimento del danno alla persona, risarcimento che è pur sempre collegato alla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo.

L'eventuale differenza risarcitoria rispetto al danno liquidato a seguito di lesione cagionata con dinamica differente dal sinistro navale o nautico non può infatti trovare giustificazione né con riferimento agli interessi economici delle singole imprese, in ragione del fatto che sono gravate dall'obbligatorietà della stipula, né dalla necessità di assicurare la possibilità per la collettività di continuare a garantire l'assicurazione obbligatoria.

Ciò per diverse ragioni.

In primo luogo, non può certamente ritenersi che la diminuzione dei danni risarciti sia funzionale al mantenimento dell'attuale sistema di assicurazione obbligatoria. Infatti è esperienza comune che, de facto, l'istituto dell'assicurazione obbligatoria non assolve più pienamente la propria funzione. Invero, il costante utilizzo di una modulistica contrattuale non favorevole per il contraente debole, le numerose limitazioni e franchigie previste, il sistema di limitazione dei danni risarcibili normativamente previsto, il frequente diniego dei risarcimenti con conseguente necessità di ricorrere a lunghi, costosi e faticosi *iter* giudiziari (e conseguente possibilità di sfruttare la debolezza legale delle controparti, certamente meno organizzate delle compagnie assicurative ad affrontare un contenzioso) hanno portato nel tempo le assicurazioni a non assolvere più alla funzione sociale di reale certezza del ristoro patrimoniale, tanto da far dubitare della utilità — allo stato — dell'obbligo a contrarre.

Ciò senza considerare che il legislatore, eventualmente, avrebbe potuto mantenere il livello di danno in misura equivalente a quello risarcito in ipotesi di lesione arrecata in ragione di diversi elementi causali, addebitandone in parte l'onere risarcitorio, in una misura percentuale, all'assicurato (circostanza che, comunque, ad avviso di questo giudice, avrebbe reso ancor più evidente la insostenibilità, allo stato attuale della prassi dei Tribunali, dell'obbligo assicurativo).

Sotto altro profilo, la politica imprenditoriale tenuta da molte società di assicurazione ha comunque portato all'innalzamento insostenibile dei costi, specie in alcune zone del Paese, tanto da eliminare, di fatto, una buona fetta del mercato assicurativo che, non potendo permettersi di sostenere i relativi costi, o ha rinunciato all'uso di veicoli di proprietà o, in percentuali preoccupanti, ha iniziato a circolare senza alcuna assicurazione, come dimostrano recenti statistiche riportate dai mass-media.

Infine, anche voler ritenere che la semplice previsione di un tetto risarcitorio non può costituire di per sé violazione del richiamato articolo 2 Costituzione, la soluzione relativa alla ragionevolezza del limite non può che trovarsi nella verifica dell'esistenza o meno di un equo contemperamento degli interessi in gioco.

Sul punto non pare quindi ragionevole sostenere che l'interesse all'esercizio dell'attività assicurativa possa essere ritenuto preminente su quello all'integrale risarcimento del danno alla persona, risarcimento che come detto è collegato alla tutela della salute come diritto fondamentale diritto dell'individuo.

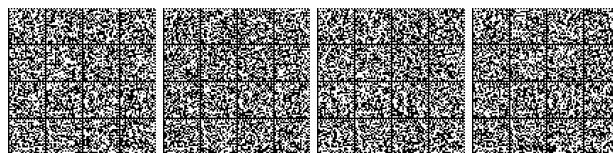
È quindi ingiustificabile il subordinare diritti costituzionalmente garantiti dall'art. 32 della Costituzione agli interessi economici di singoli soggetti privati ed alle loro scelte imprenditoriali ed organizzative.

In più, a fronte della rigida limitazione risarcitoria imposta al danneggiato, questi non ottiene alcun vantaggio diretto od indiretto nei confronti del responsabile o del suo assicuratore come potrebbe essere ad esempio una responsabilità oggettiva dell'assicuratore stesso, ed anzi, per quanto detto prima, la politica imprenditoriale ha comportato una ulteriore diminuzione dei danni risarciti e in alcuni casi della stessa accessibilità alle polizze assicurative. Tali elementi portano a dubitare della compatibilità dell'articolo 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005 con gli artt. 2 e 32 della Costituzione.

Illegittimità costituzionale dell'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 con riferimento agli articoli 2, 3 della Costituzione nonché del principio della ragionevolezza.

Un altro profilo di illegittimità costituzionale, ad avviso di questo giudice, è rappresentato dalla impossibilità di risarcire il danno morale.

Il lungo percorso giurisprudenziale che ha portato alla interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 c.c. ha posto in luce come, a prescindere dal nome con il quale vengano invocati, i danni non patrimoniali assumono diverse «sfumature», riconducibili al danno alla salute, da intendersi come lesione medica «standard» in un soggetto normale, al danno morale, da intendersi quale sofferenza patita in ragione dell'illecito subito, ed infine alla



lesione alle attività realizzatrici della persona esulanti da quella di natura strettamente medica (a prescindere che la si consideri parte del danno biologico, in una accezione lata, o, un danno di diversa natura: esistenziale, da vacanza rovinata, alle attività realizzatrici della persona, eccetera). Infatti è indubitabile che esistano ipotesi in cui il risarcimento deve adeguarsi a tipologie di danno ulteriori rispetto alle attività normalmente realizzate dal *quisque de populo* e ricomprese nel danno biologico standardizzato.

Fermo restando quanto si dirà breve in merito alla natura ed alla illegittimità della limitazione prevista dall'articolo 139 cod. ass. in merito alla possibilità di aumentare di solo un quinto la lesione biologica, non può tuttavia non rilevarsi l'assoluta mancanza di una previsione della risarcibilità del danno morale.

Tale componente di danno (o elemento o voce) viene solitamente risarcita in via del tutto autonoma nelle lesioni causate da fatti diversi dal sinistro stradale o nautico. In quest'ultimo caso, invece, l'articolo 139 cod. ass. — nel prevedere i criteri e limiti risarcitori — non ha menzionato affatto il danno morale, escludendone così ogni possibilità risarcitoria. Giova solo rammentare che l'entità del danno morale può raggiungere anche quantificazioni elevate, specie laddove si consideri che sovente il sinistro stradale costituisce sovente anche ipotesi penalmente rilevante.

Da tali considerazioni deriva che l'assoluta mancanza di una previsione di risarcibilità del danno morale per una medesima lesione cagionata da sinistro stradale rispetto ad una cagionata in diverso modo (ad esempio cadendo da cavallo) rende ad avviso di questo giudice l'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.

Illegittimità costituzionale dell'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 con riferimento agli articoli 2, 3 della Costituzione nonché del principio della ragionevolezza.

Nel caso di specie è incontestato che l'avvocato appellante svolgesse attività extra lavorative di tipo ludico quali il football americano, il calcetto, lo spinning, la vela ed il windsurf.

A prescindere dalla qualificazione dogmatica (se si tratti cioè di una componente del danno biologico o di una voce di danno *ex se*) è fuor di dubbio che nel danno biologico risarcito ai sensi del codice delle assicurazioni (che è risarcito in modo eguale per ogni persona, in base a parametri legati alla età ed al grado della lesione) certamente non viene calcolato il maggior danno che una persona può aver subito (a parità di lesione fisica) in ragione del fatto di non potere svolgere una attività ulteriore rispetto alle normali incombenze tipiche di ogni soggetto.

In altre parole, un violinista in pensione che per hobby pratici quotidianamente attività concertistica gratuita di beneficenza, il quale riporti una micropermanente ad un dito che gli precluda di suonare lo strumento con l'abituale destrezza, dovendo così rinunciare alla attività concertistica che gli riempie la vita dandole un senso, pur non subendo un danno patrimoniale avrà certamente una lesione alle attività realizzatrici della persona che esulano (e superano) la normale posta risarcitoria prevista in modo standardizzato d.lgs. n. 209/2005 (anche se aumentata di 1/5), a prescindere dal fatto che la si consideri un danno a sé o, invece, un danno biologico «allargato».

Infatti, l'art. 139 del d.lgs. n. 209/2005 offre una definizione normativa del danno biologico, affermando testualmente che «2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito». Tale formula è evidentemente onnicomprensiva e non consente al Giudice di tenere conto delle differenze di danno (a parità di lesione fisica) che possono prodursi in capo a soggetti che svolgono attività eccedenti la «norma» di ogni persona non rilevanti a fini reddituali, contrariamente a quanto accade per lesione dello stesso tipo ed entità cagionate in modo diverso dai sinistri stradali.

In questa prospettiva è evidente che la possibilità di aumentare al massimo di 1/5 il danno biologico, in relazione alle caratteristiche personali ed al caso concreto, non è affatto soddisfattiva, essendo un parametro predeterminato del tutto disancorato dal danno effettivo, il quale, invece, non può che essere risarcito nella sua integrità.

In conclusione, l'impossibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 139 in relazione ai mutati indirizzi giurisprudenziali quali recepiti dal diritto vivente — posto che detta norma non lascia spazi di manovra al giudicante il quale si deve limitare ad un conteggio matematico che impedisce un'adeguata personalizzazione del danno — determina la violazione dei precetti costituzionali. Ad avviso di questo Tribunale è dunque irragionevole e contrario al principio di equità sancito dall'art. 3 della Costituzione l'aver previsto una limitazione del danno risarcibile in relazione al fatto causativo.



Illegittimità costituzionale dell'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 con riferimento all'art. 76 della Costituzione, per la previsione di un limite non previsto dalla legge delega 23 luglio 2003 n. 229.

La legge delega (legge n. 229/2003) prevedeva testualmente all'art. 4 che: «Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: *a)* adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali; *b)* tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio...».

Il codice delle assicurazioni elaborato con il d.lgs. n. 209/2005 avrebbe quindi dovuto tutelare i contraenti più deboli con adeguata informazione avendo anche riguardo alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali del relativo servizio.

Non ritiene questo Tribunale che nelle indicazioni fornite dal legislatore delegante rientrasse la possibilità di precludere dei limiti alla risarcibilità del danno.

In particolare, l'aver riguardo alla correttezza del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali del servizio, non sembra a questo Giudice possa significare anche il potere di porre dei limiti al risarcimento.

Si verte dunque in ipotesi di eccesso di delega.

Al contrario, l'aver introdotto valori tabellari vincolanti per il Giudice (oltre tutto con importi notevolmente inferiori a quelli normalmente utilizzati dai Tribunali nelle vicende diverse da quelle di cui alla circolazione dei veicoli), si pone in senso contrario rispetto ai criteri guida della legge delega che risultano pur sempre indirizzati alla tutela del contraente più debole e comunque del consumatore del servizio assicurativo, posizione questa che indubbiamente può rinvenirsi nell'assicurato che a sensi dell'art. 149 agisca direttamente contro il proprio assicuratore per i danni alla persona che restano contenuti nel limite previsto dall'articolo 139 ed identico discorso potrebbe farsi, in considerazione degli scopi cui era diretta l'istituzione dell'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti, anche per qualsivoglia altro soggetto danneggiato da incidente stradale.

Infatti, per quanto detto sopra, l'assicurato che come conducente del proprio veicolo abbia riportato un danno alla persona che si sia concretato in una micro permanente, otterrà un risarcimento che non necessariamente potrebbe corrispondere al suo intero danno proprio per la presenza del limite al risarcimento previsto dall'art. 139 richiamato dall'articolo 149, e tanto non pare in linea con la tutela del contraente più debole il che pare oggi contrastare anche con gli accordi internazionali, se si pensa che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (in *G.U.* 23 gennaio 2008 n. 223) precisa testualmente all'articolo 38: «Nella politica dell'Unione è garantito un elevato livello di protezione dei consumatori.»

Da quanto sin qui detto emerge allora come l'articolo 139 del d.lgs. n. 209/2005 risulti costituzionalmente illegittimo difettando della necessaria autorizzazione parlamentare e ponendosi quindi in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione.

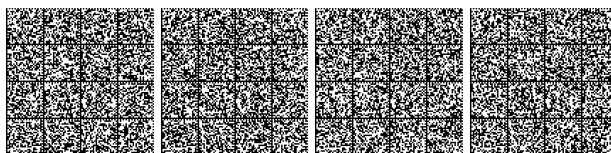
Illegittimità costituzionale dell'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 con riferimento agli artt. 2 e 8, e art. 1 prot. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Non vi è dubbio che la lesione derivante da sinistro stradale, comportante un danno biologico, si riverberi sulla integrità psicofisica e quindi anche sulla attività familiare e sulla vita privata.

Orbene, la Repubblica italiana è una delle Parti contraenti della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e, in quanto tale, è gravata anche dei c.d. obblighi positivi, che impongono cioè di attivarsi positivamente affinché i principi stabiliti dalla Convenzione, come interpretata dalla Corte di Strasburgo, vengano pienamente attuati nel Paese.

La tutela della integrità psicofisica e quella alla attività privata e familiare trovano il proprio fondamento negli artt. 3 e 8 del testo della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo.

L'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 si pone ad avviso di questo Giudice quale limite ostativo al pieno riconoscimento del diritto alla vita familiare ed alla vita privata, impedendo *ex lege*, una volta che si è realizzato un sinistro, il risarcimento integrale del danno, necessario a ripristinare i diritti invocati.



Ciò è evidente in quanto la stessa parte aderente al trattato (la Repubblica italiana) riconosce una diversa entità del danno in caso di sinistri causati in modo diverso dall'incidente stradale, rispetto a quelli derivanti da circolazione stradale, con soluzione legislativa che non consta a questo giudice avere eguali disposizioni in altri Paesi aderenti alla CEDU.

Questo non assicura la piena possibilità di un ristoro del danno alla vita familiare e privata ed incide sugli obblighi positivi previsti per assicurarne il pieno rispetto. Deriva pertanto da tali considerazioni la violazione dell'art. 139 d.lgs. n. 205/2009 degli artt. 3 e 8 della CEDU.

Illegittimità costituzionale dell'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 con riferimento agli artt. 2 e 8, e art. 1 prot. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Analogamente, un risarcimento minore al danno effettivamente cagionato (quale è, per quanto detto, quello previsto per i sinistri stradali) costituisce lesione al «bene» del soggetto leso, nella larga eccezione elaborata dalla Corte di Strasburgo con riferimento al concetto di proprietà previsto dall'art. 1 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti, dell'Uomo.

Invero, si è assistito negli anni, da parte della Corte di Strasburgo, ad una costante elaborazione del concetto di bene in senso «sociale», con interpretazione estesa dell'accezione di proprietà/bene tutelato dalla Convenzione (come dimostrano, ad esempio, le numerose decisioni relative al diritto alla pensione), che, ad avviso di questo Tribunale, è in grado di ricomprendere anche il diritto al pieno ristoro del «bene vita/integrità psicofisica» leso da sinistri stradali, rispetto ai quali la legislazione nazionale (ed in specie l'art. 139 cod. ass.) si pone in senso ostativo.

Sussiste quindi ad avviso di questo Tribunale un contrasto tra l'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e l'art. 1 prot. 1, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo.

Sulla rilevanza nel caso di specie della questione di illegittimità costituzionale formulata.

Come fin qui diffusamente argomentato nel presente giudizio il remittente ha individuato nella somma indicata in precedenza l'ammontare monetario che intende attribuire all'attore avv. Gutierrez Tomassetti a titolo di risarcimento della lesione temporanea e permanente alla sua integrità psicofisica che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita di un uomo medio. Oltre tale somma sarebbe intenzione del giudicante attribuire anche l'ulteriore importo di euro 1500,00 a titolo di danno morale, importo che dopo il noto intervento delle Sezioni Unite non gli è però possibile riconoscere, e corrispondere altresì l'importo aggiuntivo di euro 3.000,00 calcolato in forma equitativa «ragionata», in ragione della impossibilità di svolgere nel medesimo modo ed intensità le attività ludico sportive che prima praticava (calcio, football americano, windsurf, spinning, vela ecc.) e che certamente eccedono l'attività standard del *quisque de populo*. A prescindere dalla qualificazione che si vuole dare a tale ultima posta risarcitoria (che si tratti cioè della maggiorazione «*ad personam*» di un danno biologico o, invece, di un danno autonomamente considerabile alle attività realizzatrici) l'art. 139 cod. ass. non ne consente allo stato il risarcimento, limitandone eventualmente la personalizzazione ad 1/5 del quantum stabilito in base alle previsioni contenute nella medesima norma.

La questione di legittimità dell'art. 139 cod. assic., come in precedenza chiarito, non viene ovviamente sollevata in relazione ai rapporti tra una norma di legge ed una tabella ministeriale, ma in riferimento alla impossibilità per il remittente di provvedere ad un integrale risarcimento del danno sui livelli dell'equità in concreto individuata nei valori come sopra precisati, con riferimento a quanto risultante in atti, a ciò ostando i rigidi limiti della norma di legge.

Resta dunque il fatto che l'attuale domanda non potrebbe essere esaminata nella sua completezza, laddove si debbano applicare rigorosamente i criteri dell'art. 139 cod. assic., sia nella parte in cui detta norma indica i valori che fungono da soglia limite, sia nella parte in cui essa limita ad una percentuale prestabilita, la possibilità per il giudice di procedere all'aumento del valore del risarcimento. L'applicazione dei criteri dell'art. 139 cod. assic. impedirebbe, infatti, di procedere ad una adeguata valutazione del danno o meglio ad una sua personalizzazione alla luce dell'articolo 2059 c.c. come ora concepito dal diritto vivente tanto è vero che questo giudice ha provveduto ad evidenziare quella che a suo avviso deve essere una liquidazione maggiormente aderente alla reale entità del danno, liquidazione ben diversa da quella che sarebbe consentita con l'applicazione dei criteri di legge.

È allora evidente l'interesse della parte e dello stesso giudice ad una pronuncia sulla legittimità costituzionale di detta norma sia nella parte in cui fissa una tabella inderogabile, sia nella parte in cui non consente un'adeguata personalizzazione del singolo danno, posto che, laddove tale norma della cui costituzionalità si dubita, venisse confermata, si impedirebbe appunto una valutazione adeguata della domanda impedendo, comunque, una personalizzazione del danno, che finirebbe, quindi, per non venir integralmente risarcito, non osservandosi i criteri posti a base dell'equità dalla più recente giurisprudenza.

In ordine al decreto ministeriale applicato *ratione temporis* dal giudice di primo grado (e che questo giudice ritiene di dover considerare quale parametro di riferimento, trattandosi di giudizio di appello con cui si muovono censure alla decisione di prime cure) a sensi del comma 5 dell'art. 139 cod. assic. si può ancora osservare che anche qualora si



dovesse ritenere applicabile un diverso decreto ministeriale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 cod. assic. qui sollevata, sarebbe comunque attuale e rilevante. Infatti, il ministero competente con il decreto annuale previsto dall'art. 139 si limita a disporre l'aumento dei valori mediante l'adeguamento degli stessi al costo della vita, aumento del quale non potrebbe non tener conto il giudicante e del quale tengono notoriamente conto anche le tabelle milanesi che pur non essendo termine di paragone per la presente questione di legittimità costituzionale, restano comunque, ad avviso del giudicante e della giurisprudenza di legittimità, parametro dell'equità e notoriamente vengono anch'esse aggiornate annualmente per adeguarle all'inflazione dal che ne discende la ininfluenza del decorrere del tempo e dell'eventuale applicazione di un nuovo decreto ministeriale in relazione alla questione di legittimità che qui si solleva.

Tanto precisato la questione di legittimità costituzionale come sopra enunciata appare a questo Giudice seria e non manifestamente infondata e rilevante processo il cui esito resta ad essa collegato per cui lo stesso non può essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione.

Ciò considerando anche che le ragioni di possibile contrasto con la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, come sopra evidenziate, potrebbero esporre la Repubblica italiana, quale parte aderente, alla possibile condanna da parte della Corte di Strasburgo per ogni singola controversia oggetto di ricorso individuale innanzi alla CEDO, in caso di mancato adeguamento della norma, con conseguente carico dei relativi costi sul bilancio dello Stato.

P.Q.M.

Visti gli articoli 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1984 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 con riferimento agli articoli 2, 3, 24, 32, della Costituzione nonché del principio della ragionevolezza, nella parte in cui preclude l'integrale risarcimento del danno non patrimoniale arrecato alla sfera giuridica del soggetto leso, predeterminandone ex lege l'ammontare massimo risarcibile, e conseguentemente crea una disparità di trattamento nel ristoro del danno in base al diverso elemento causativo del danno;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 con riferimento agli artt. 76 della Costituzione per eccesso di delega, nella parte in cui prevede parametri di legge vincolanti l'entità del risarcimento del danno da sinistro nautico o stradale;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 con riferimento agli artt. 3 e 8 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 1 prot. 1 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, nella parte in cui preclude l'integrale risarcimento del danno non patrimoniale arrecato al bene (sfera giuridica del soggetto leso) tutelato dall'art. 2 della Convenzione EDU e dall'art. 1 prot. 1 della CEDU e conseguentemente crea una disparità di trattamento nel ristoro del danno subito — in base all'elemento causativo — all'interno del medesimo ordinamento nazionale, e nella parte in cui crea un ostacolo di fatto alla piena protezione del correlato diritto alla vita familiare e privata tutelati dagli artt. 3 e 8 della medesima Convenzione, così venendo meno agli obblighi positivi imposti dalla Convenzione EDU.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Tivoli, addì 21 marzo 2012

Il giudice: LIBERATI

13C0105

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GUR-013) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 128,06)*
(di cui spese di spedizione € 73,81)*

- annuale € 300,00
- semestrale € 165,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,73)*
(di cui spese di spedizione € 20,77)*

- annuale € 86,00
- semestrale € 55,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 1 3 0 3 2 7 *

€ 6,00

